



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto  
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario**

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  
a.a. 2021/2022

TESI DI LAUREA

## **GLI ABUSI SESSUALI SU MINORI COMMESSI DA CHIERICI NEL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ PENALI**

Relatore  
Prof. Manlio Miele

Laureanda  
Sofia Segalina





## INDICE

INTRODUZIONE .....	3
<b>1. IL LIBRO VI <i>DE SANCTIONIBUS POENALIBUS IN ECCLESIA</i> .....</b>	<b>5</b>
1.1 Il nuovo diritto penale della Chiesa. ....	5
1.2 La potestà coattiva della Chiesa.....	10
1.3 Gli elementi fondamentali del delitto.....	17
1.4 Il soggetto passivo delle sanzioni penali.....	23
1.5 La pena.....	38
1.6 Le pene medicinali.....	42
1.7 Le pene espiatorie, i rimedi penali e le penitenze. ....	52
1.8 La cessazione delle pene.....	60
1.9 L'applicazione della pena. ....	70
<b>2. I <i>DELICTA GRAVIORA CONTRA MORES</i> .....</b>	<b>85</b>
2.1 L'importanza dei <i>delicta contra mores</i> per la riforma del diritto penale della Chiesa. ....	85
2.2 <i>Delicta reservata e delicta graviora</i> .....	88
2.3 I principali provvedimenti assunti in materia di delitti contro la morale riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.....	93
2.4 Le Linee guida della Conferenza episcopale italiana per i casi di abuso sessuale su minore commessi da chierici. ....	118
2.5 Il delitto di abuso sessuale commesso su un minore. ....	129
2.6 Il reato di abuso pornografico di un minore. ....	141
<b>3. DIRITTO PROCESSUALE DEI <i>DELICTA GRAVIORA</i> .....</b>	<b>151</b>

3.1 L'indagine previa. ....	151
3.2 Le opzioni a disposizione della Congregazione per la Dottrina della Fede. ....	158
3.3 Il procedimento giudiziale ed extragiudiziale. ....	161
3.4 Le misure cautelari e l'impugnazione.....	169
<b>CONCLUSIONE</b> .....	<b>175</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>179</b>

# Introduzione

---

Gli abusi sessuali su minori sono, ormai da vent'anni, tristemente al centro di uno scandalo dalle vaste dimensioni che ha investito la Chiesa. La <<dolorosa ferita>><sup>1</sup> che questa orrenda piaga ha inferto insieme ad un atteggiamento di <<omissione>><sup>2</sup> come <<forma di risposta>><sup>3</sup> a questo problema da parte dell'autorità ecclesiastica, hanno contribuito a gettare sulla Santa Sede un'ondata di discredito tale da costringere gli ultimi due Sommi Pontefici a porre questo deprecabile delitto al centro delle più recenti riforme normative in ambito penale. Dopo un intenso periodo di riforme extra-codiciali, iniziato nel 2001 da Giovanni Paolo II con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, l'8 dicembre 2021 Papa Francesco ha emanato la *Costituzione apostolica Pascite gregem dei* con la quale è stato riformato il Libro VI del Codice di diritto canonico.

Il primo capitolo della presente tesi si occupa di esaminare la Parte I del nuovo Libro VI nella sua interezza. L'analisi esordisce con l'esposizione delle ragioni che hanno indotto il Pontefice a emanare una nuova disciplina in ambito penale: in particolare, si farà riferimento allo "spirito conciliarista" che ha influenzato il Codice del 1983 e che ha portato all'adozione un atteggiamento pastorale nei confronti del reo tale da rendere il diritto penale canonico, di fatto, disatteso<sup>4</sup> e alle ragioni per cui questo diritto debba essere considerato coattivo. Successivamente, verranno trattati i vari Titoli della

---

<sup>1</sup> BENEDETTO XVI, *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 19 marzo 2010.

<sup>2</sup> FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 20 agosto 2018.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> <<È innegabile che, tra i vari settori del diritto ecclesiale, quello che appare maggiormente incompreso e quindi maggiormente contestato o, peggio, semplicemente disatteso è il diritto penale>>. FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Per una critica riscoperta del diritto penale della Chiesa* in ERNESTO CAPPELLINI, *La legge per l'uomo. Una chiesa al servizio*, Roma, 1970, p. 307.

*Pars I De delictis et poenis in genere* partendo dall'esame puntuale degli elementi fondamentali del delitto, delle pene e delle altre punizioni previste dal Codice fino ad arrivare alle cause della loro cessazione, mettendo in evidenza, in particolare, le modifiche recentemente introdotte.

Il secondo capitolo, invece, vuole offrire una chiara disamina dei *delicta contra mores* riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>5</sup>. Prima, il tema verrà inquadrato dal punto di vista storico attraverso l'approfondimento dei numerosi provvedimenti normativi extracodiciali che hanno interessato queste fattispecie di reato; poi, si esamineranno nello specifico il delitto di abuso sessuale su minore e il delitto di abuso pornografico su minore, anche alla luce della riforma del Libro VI. In conclusione, nel terzo capitolo verrà esaminata sommariamente la procedura di applicazione della pena nel caso di delitti riservati a partire dall'indagine previa fino all'analisi del procedimento giudiziale ed extragiudiziale a disposizione della Congregazione.

---

<sup>5</sup> Di seguito anche solo CDF. Si tenga presente che la denominazione è stata modificata in Dicastero per la Dottrina della Fede (*Dicasterium pro doctrina fidei*) il 5 giugno 2022 in seguito alla riforma della Curia promulgata da Papa Francesco con la Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*.

# 1. Il Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*

---

In questo capitolo si cercheranno di delineare le principali riforme apportate al Libro VI del *Codex iuris canonici*<sup>6</sup> dalla costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei* partendo dalla trattazione delle principali ragioni e delle finalità ispiratrici di tale riforma fino ad arrivare all'analisi puntuale della prima parte *Delitti e pene in genere*.

## 1.1 Il nuovo diritto penale della Chiesa.

La Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*, promulgata da Papa Francesco e in vigore dall'8 dicembre 2021, ha trasfigurato profondamente il diritto penale canonico.

La revisione del *Liber Sextus* del CIC è formalmente iniziata nel 2007 su diretto mandato di Benedetto XVI<sup>7</sup>, ma rappresenta il culmine di un intenso periodo di riforme extracodicali, iniziato dallo stesso Pontefice e poi proseguito da Francesco, accumulate dalla volontà di purificare la Chiesa da

---

<sup>6</sup> D'ora in avanti CIC.

<sup>7</sup> <<A tal fine, Benedetto XVI, mio venerato Predecessore, nel 2007, diede mandato al Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi di avviare lo studio per una revisione della normativa penale contenuta nel Codice del 1983. In forza di tale incarico il Dicastero si è attentamente impegnato nell'esaminare in concreto le nuove esigenze, nell'individuare i limiti e le carenze della vigente legislazione e nell'indicare soluzioni possibili, chiare e semplici. Lo studio si è realizzato in spirito di collegialità e cooperazione, anche con l'ausilio di esperti e di Pastori e correlando le possibili soluzioni alle esigenze e all'indole delle diverse chiese locali. È stata dunque redatta una prima bozza del nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, inviata a tutte le Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana, ai Superiori Maggiori di Istituti Religiosi, alle Facoltà di Diritto Canonico e ad altre Istituzioni ecclesiastiche, per raccoglierne le osservazioni. Nel contempo sono stati interpellati anche numerosi canonisti ed esperti in diritto penale di tutto il mondo. I responsi di questa prima consultazione, debitamente ordinati, sono stati poi trasmessi ad un gruppo speciale di esperti, che ha rivisto la bozza alla luce dei suggerimenti ricevuti, per poi sottoporla nuovamente al vaglio dei consultori>>. FRANCESCO, Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*, Città del Vaticano, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 23 maggio 2021.



quella <<sporczia>><sup>8</sup> che aveva provocato così tanto sconcerto e smarrimento nei fedeli, oltre che nell'opinione pubblica.

I precedenti strumenti legislativi raccolti nel CIC del 1983 si erano rivelati completamente inadatti per la repressione di comportamenti delittuosi in seno alla Chiesa portando, di fatto, alla conseguenza che queste norme venissero scarsamente utilizzate.

L'incapacità dei Pastori e dei Superiori delle singole comunità di agire nei confronti di gravi condotte, riguardanti principalmente i delitti contro il sesto precetto del Decalogo, ha portato Benedetto XVI a promulgare nel 2010 le *Normae* di riforma del motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* con l'intento di fornire degli strumenti legislativi adatti a correggere situazioni di estrema gravità. Si trattava tuttavia di rimedi eccezionali che esulavano dal sistema tracciato dal Codice del 1983 e che contribuirono a relegare il Libro VI a <<un ruolo desolatamente marginale che aggravava la percezione della sua oramai irrimediabile, e quindi non più tollerabile, obsolescenza>><sup>9</sup>.

Il precedente sistema penale era figlio di quel diffuso anitigiuridismo novecentesco che aveva permeato la discussione, in sede di Concilio Vaticano II, in merito all'opportunità dell'esistenza di un diritto penale canonico. Quel <<clima di eccessiva euforia>><sup>10</sup> generò la convinzione che bisognasse privilegiare un atteggiamento caritatevole e più spiccatamente pastorale nei confronti del reo a tal punto che nel codice del 1983 <<si è decisamente accentuato il carattere residuale di extrema ratio, di questo diritto, destinato ad intervenire soltanto dopo che il ricorso ad ogni altro

---

<sup>8</sup> <<Quanta sporczia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui!>>. BENEDETTO XVI, *Via Crucis al Colosseo. Venerdì Santo 2005. Meditazioni e preghiere del Cardinale J. RATZINGER*, www.vatican.va., 2005.

<sup>9</sup> GERALDINA BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in www.statoechnese.it n. 11, 2022, p. 17.

<sup>10</sup> JUAN IGNATIO ARRIETA, *Proemio* in BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, 2021, p. 1.

*strumento, pastorale e giuridico, si è rivelato inutile; si è ampliato l'ambito di discrezionalità del superiore o del giudice chiamato ad applicare le disposizioni penali: dall'avvio del processo penale alla scelta del tipo di procedimento (penale o amministrativo) da adottare, dal tipo di sanzione da infliggere alla stessa inflizione della pena>><sup>11</sup>.*

Il nuovo Codice penale ha innanzitutto il merito di chiarire come la previsione di un sistema penale canonico si concili, e non, invece, si contrapponga, con le esigenze di carità e misericordia della Chiesa.

Papa Francesco, in merito, ha così affermato: *<<In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli>><sup>12</sup>.*

Si tratta di una riforma che non è meramente formale o di semplice riordino del precedente Codice e degli interventi legislativi successivi, infatti, nonostante il numero dei canoni e di titoli sia rimasta inalterata, degli 89 canoni solo 17 sono rimasti invariati, mentre a ben 63 sono state apportate modifiche, talvolta anche aggiungendovi diversi paragrafi inediti, o chiarificazioni.

---

<sup>11</sup> PAOLO MONETA, *Introduzione*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2012, p.8.

<sup>12</sup> FRANCESCO, *Pascite Gregem Dei*.

Il risultato è una disciplina che, lungi da essere <<oggetto esposto in “vetrina”>><sup>13</sup> senza di fatto essere applicato, rappresenta uno strumento efficiente ed effettivo in grado di rispondere alle esigenze di governo dell’ordinamento canonico e di permettere ai Pastori <<di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall’umana debolezza>><sup>14</sup>.

Sono proprio i Pastori i diretti destinatari di questa nuova disciplina, in quanto la corretta applicazione del precetto penale costituisce <<un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal munus pastorale ad essi affidato>><sup>15</sup>.

In passato, i vescovi e gli altri superiori si sono mostrati gravemente negligenti nell’adempimento di tale compito a causa dell’errata convinzione che il dovere di carità e misericordia cristiana prevalessse sull’esigenza di giustizia quando invece è la stessa carità che impone che questi ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra.

L’attuale codice si pone la finalità di rendere l’applicazione della norma penale puntuale ed effettiva e, a tal proposito, si può notare come molte delle disposizioni penali abbiano assunto una forma più precisa e determinata della precedente, anche attraverso l’eliminazione di tutte quelle espressioni che sembravano dissuadere dal ricorrere al diritto penale.

Di particolare riguardo è il canone 1311 il quale si arricchisce di un secondo paragrafo che puntualizza il dovere ministeriale di <<chi presiede nella Chiesa>> di <<custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio della vita, con il

---

<sup>13</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, 2021, p.18.

<sup>14</sup> FRANCESCO, *Pascite Gregem Dei*.

<sup>15</sup> Ibidem.

*consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo>>*, che costituiscono le tre finalità della pena.

In merito alla reintegrazione della giustizia, la cui posizione primaria non sminuisce l'importanza delle altre due, la riforma opera una riduzione dell'enorme spazio di discrezionalità che prima era affidato all'autorità ecclesiastica nel comminare le pene previste, anche attraverso la conversione delle sanzioni da facoltative a obbligatorie.

Significativo è il nuovo paragrafo del canone 1345 che invita l'autorità competente a imporre le pene espiatorie che ritenga necessarie anche dopo aver inflitto o dichiarato la censura.

Dalla lettura di queste disposizioni si può sicuramente notare come il nuovo Libro VI cerchi di incoraggiare i pastori nell'applicazione del precetto penale; tuttavia, la disciplina, per evitare che risulti troppo severa, viene temperata dal canone 1349 secondo il quale <<*il giudice nel determinare le pene sceglie quelle che sono proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno*>><sup>16</sup>.

La riparazione del danno è di particolare rilevanza in quanto il grave *vulnus* derivato dalla mancata repressione dei reati e dall'inattività e l'incuranza delle autorità ecclesiastiche ha turbato profondamente la comunità religiosa, motivo per cui, a protezione dei diritti dei fedeli, sono stati previsti

---

<sup>16</sup> Il criterio di proporzionalità, che impone che l'autorità giudicante scelga la pena più idonea rispetto al delitto commesso, era assente nella codificazione del 1983 come rilevato anche da JUAN ARIAS, JUAN IGNATIO ARRIETA, *Liber VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia, in Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, Roma, 2022, p. 907.

espressamente numerosi reati colposi in capo a chi avrebbe dovuto far rispettare la legge dimostrandosi, invece, inadempiente.

Dal punto di vista formale il nuovo Libro VI è suddiviso in due parti entrambi concernenti il diritto penale sostanziale: la prima intitolata *Delitti e pene in genere*, ripartita in sei titoli, è la più significativa in quanto racchiude principi che valgono per l'intera Chiesa latina, mentre la seconda *I singoli delitti e le pene costituite* elenca le singole fattispecie penali e le pene per esse stabilite. Un'ultima annotazione riguardo al titolo generale del Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*: rispetto al precedente del 1983, accanto al termine "sanzione", che ha un significato generico attribuibile anche a disposizioni che non riguardano il settore criminale, viene aggiunto anche "penale" in modo da precisare ulteriormente che si tratta di un campo del diritto specifico dotato delle sue peculiari caratteristiche.

## **1.2 La potestà coattiva della Chiesa.**

La Chiesa, così come ogni altro ordinamento, ha necessità di munirsi di un sistema penale dotato di potestà coattiva<sup>17</sup>. È necessario considerare che tra l'ordinamento penale canonico e quelli statuali intercorre innanzitutto una diversità nei fini dello *ius coactivum*: la logica dello Stato moderno è quella di creare un sistema perfettamente finalizzato alla punizione del reo in un'ottica retributiva o compensativa del male cagionato, mentre la finalità

---

<sup>17</sup> A tal proposito Benedetto XVI scrive in merito all'opportunità del diritto penale canonico, seppur all'interno di un diritto ecclesiale improntato alla misericordia e alla carità cristiana, che <<l'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa in quanto comunità deve praticare l'amore. Conseguenza di ciò è che l'amore ha bisogno anche di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato>>. BENEDETTO XVI, *Lettera Pastorale ai cattolici dell'Irlanda*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 2010.

ultima della Chiesa deve sempre rimanere quella che secondo il canone 1752 è *suprema lex*<sup>18</sup>, ovvero la *salus animarum*.

Nel diritto canonico <<*il delitto ha alla base una violazione grave della legge morale. Perciò esso stesso è prima di tutto peccato*>><sup>19</sup> e questo peccato comporta che il penitente debba redimersi<sup>20</sup>, tentando di restaurare quel rapporto con Dio e con l'intera comunità cristiana che è stato turbato dal compimento dell'atto delittuoso, attraverso l'espiazione della pena che non è strumento vendicativo ma risponde al <<*principio della riconciliazione*>><sup>21</sup> ed è <<*intesa come deterrente e come espiazione finalizzata alla riconciliazione e, quindi, alla risocializzazione*>><sup>22</sup>.

Il compito della Chiesa nella punizione del reo è quello della redenzione in modo che possa compiersi il fine ultimo e irrinunciabile per i fedeli ovvero la speranza di vita eterna ed è proprio per questo che <<*finché esiste il peccato con la violazione delle norme che riguardano la convivenza ecclesiale, è necessario che la Chiesa, proprio per essere idonea alla missione che il Fondatore le ha affidato, abbia anche il mezzo della coazione*>><sup>23</sup><sup>24</sup>.

---

<sup>18</sup> Canone 1752: <<*Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema*>>.

<sup>19</sup> VELASIO DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2012, p.21

<sup>20</sup> <<*La pena e il castigo sono per redimere l'uomo, ma l'uomo non è capace di redimersi da solo. Il Vecchio Adamo peccatore rifiuta di riconoscersi peccatore e soprattutto rifiuta il castigo per sé. Il peccatore è incapace di redimersi. Il Vecchio Adamo ha bisogno di redenzione, ma da solo non può redimersi. Ma senza redenzione e rinnovamento non può salvarsi*>>. VELASIO DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2012, p.19.

<sup>21</sup> RAFFAELE BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, 2001, p.50.

<sup>22</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> VELASIO DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa, III*, Roma, 1992, p. 445

<sup>24</sup> Si può notare come tra i vari mezzi a disposizione della Chiesa, la sanzione penale non sia l'unico, e nemmeno il principale, rimedio per la repressione del peccato. Il diritto canonico molto spesso non prevede un'apposita sanzione penale per ogni legge e questo manifesta come il legislatore rifiuti una concezione positivistica del diritto. Negli ordinamenti statuali la forza di una legge penale risiede nella sua coazione per cui la sanzione costituisce un elemento costitutivo di tale legge, mentre per il diritto canonico <<*ogni diritto è coercibile, nel senso che ogni diritto ha in sé la pretesa di farsi valere*>> e la sua forza <<*non sta nella coazione di fatto, ma nella esigenza intrinseca di affermarsi, nella forza della verità e della moralità*>>.

Non a caso il nuovo Titolo I del Libro VI si apre con una dichiarazione di principio, presente anche nel CIC del 1983, in merito alla necessità della Chiesa di munirsi di un sistema penale coattivo: il canone 1311§1 afferma, infatti, che: <<la Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti>>.

L'autorità competente ad agire per la repressione dei peccati è a livello universale il Papa e il Collegio dei vescovi da lui stesso presieduto e a livello particolare i singoli vescovi e gli altri ordinari che presiedono le Chiese locali.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che possono essere sottoposti all'esercizio di tale autorità, questo ha rappresentato uno dei punti cruciali che si sono affrontati in sede di revisione del Codice del 1917 in quanto si riteneva che il canone 2214<sup>25</sup>, nel prevedere che fosse diritto della Chiesa quello di reprimere i delitti dei suoi sudditi, comportasse che fossero assoggettabili a sanzioni penali anche i soggetti posti al di fuori della comunità religiosa.

I lunghi lavori di revisione del Codice piano-benedettino hanno consentito di risolvere questo grave ostacolo in modo più attinente al principio di libertà religiosa che aveva ispirato il Concilio Vaticano II e hanno portato alla <<più importante delle modifiche introdotte>><sup>26</sup> nel CIC del 1983.

Ad oggi si ritiene, infatti, che i soggetti a cui questa norma si rivolge siano esclusivamente i fedeli cioè coloro che hanno ricevuto il battesimo e da quel momento, e solo fintanto che rimangano all'interno della comunità religiosa,

---

che può richiedere anche il servizio della costrizione>>. VELASIO DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, p.18.

<sup>25</sup> Il canone 2214 del Codice piano-benedettino prevedeva che <<è diritto della Chiesa nativo, proprio e da chiunque indipendente reprimere i delitti dei suoi sudditi con pene spirituali e temporali. Si ricordino gli Ordinari di essere pastori e non percussori e allontanino con esortazioni e ammonimenti i loro sudditi da cose illecite, in modo da non essere costretti a punirli per il commesso delitto; e anche in questo caso con la giustizia useranno la misericordia>>.

<sup>26</sup> PIO CIPROTTI, *Diritto penale canonico*, Roma, 1986, pg.6.

acquistano diritti e doveri propri dei cristiani<sup>27</sup>. Ulteriore condizione indispensabile per essere assoggettati alle norme ecclesiastiche è quella che facciano parte della <<comunione ecclesiastica>><sup>28</sup>, in quanto è necessario che questi siano effettivamente battezzati nella Chiesa cattolica visto che i battezzati acattolici sono tenuti al rispetto solo delle leggi di diritto divino. Il canone 1311 precisa che il diritto alla potestà coattiva della Chiesa è “nativo” inteso sia nel senso che <<non scaturisce nella Chiesa per acquisizione da fonti esterne, dopo un tratto storico nel suo percorso bimillenario, come fosse frutto di condizionamenti positivi o negativi>><sup>29</sup> sia <<in un senso più profondo, in quanto è geneticamente iscritto nella natura della comunità fondata da Cristo>><sup>30</sup>. In tal modo l’ordinamento ecclesiale rivendica una potestà coattiva che trova la sua giustificazione e i suoi limiti in sé stessa.

Il riferimento all’aggettivo “proprio” può essere inteso in un duplice significato di difesa sia dai detrattori *ab extra* sia *ab intra Ecclesiae*. In passato, infatti, il canone 2214, oltre alla qualificazione del diritto della Chiesa come diritto nativo e proprio, prevedeva anche <<da chiunque indipendente>>: questa espressione costituiva una dichiarazione di indipendenza dell’ordinamento ecclesiastico dall’autorità statale in un’epoca in cui si sosteneva che tale diritto non fosse originario ma fosse il riflesso condizionato del potere statale che, conseguentemente, ne avrebbe potuto stabilire l’estensione e i limiti.

Oggi si ritiene che il riferimento al diritto come “proprio” voglia perseguire delle finalità diverse da quelle del Codice del 1917; infatti, già a partire dal Concilio Vaticano II si era affermata un’impostazione che auspicava ad un

---

<sup>27</sup> A tal proposito si veda il canone 96.

<sup>28</sup> Ibidem.

<sup>29</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 96.

<sup>30</sup> Ibidem.



dialogo tra Chiesa e società politica e, di conseguenza, non si temevano più possibili interferenze *ab extra* della Chiesa.

Per quanto riguarda quelle *ab intra* queste comportavano un ostacolo notevole visto che le tendenze progressiste post conciliariste avevano spinto gran parte della dottrina canonista a interrogarsi sull'opportunità dell'esistenza di un diritto penale canonico. A questi detrattori Pio Ciprotti, il quale ebbe un ruolo fondamentale nella redazione del Libro VI, contestò che: *<<l'abolizione del diritto penale canonico può essere sostenuta solo da chi non abbia idee chiare sull'essenza del diritto canonico, e sulla posizione in cui esso si trova nella Chiesa (e in particolare sul rapporto in cui esso sta con il fine soprannaturale della Chiesa), ovvero da chi non abbia idee chiare sulla funzione del diritto penale nella Chiesa e sulle sue caratteristiche>>*<sup>31</sup>.

L'attuale impostazione del canone 1311§1 *<<prende una posizione ferma verso chiunque volesse accantonare o depotenziare il diritto penale della Chiesa, dando giustificazione della sua consistenza e della sua portata>>*<sup>32</sup> senza assumere l'atteggiamento apologetico proprio del Codice precedente, come evidenziato dall'eliminazione della locuzione *<<indipendentemente da qualsiasi autorità umana>>*.

Una volta dimostrato in che modo la potestà coattiva dell'ordinamento ecclesiale sia normativamente prevista, possiamo ora ad esaminare brevemente in che modo questa debba essere esercitata.

L'inedito secondo paragrafo del canone 1311 enuncia che: *<<chi presiede nella Chiesa>>*, ovvero coloro che abbiamo precedentemente identificato nella figura dei vescovi e degli altri ordinari a capo delle Chiese locali, abbia

---

<sup>31</sup> PIO CIPROTTI, *Il diritto penale della Chiesa dopo il Concilio*, in *La Chiesa dopo il Concilio, atti del Congresso internazionale di diritto canonico (14-19 gennaio 1970)*, Milano, 1972, p. 521

<sup>32</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.98.

il dovere di <<custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione>> e laddove si riveli necessario anche con <<l'inflizione o la dichiarazione delle pene>>.

Innanzitutto bisogna notare come la sanzione penale non è il principale rimedio previsto dal legislatore canonico a seguito del compimento di un crimine, ma è, anzi, <<la ragione ultima, la tappa finale del percorso di recupero del reo e dell'ordine sociale violato dal delitto, sul quale l'autorità ecclesiastica è impegnata dalla sua stessa missione fondamentale di servizio per l'uomo>><sup>33</sup> a cui bisogna rivolgersi in quanto <<il diritto penale è all'interno di un codice che prevede tanti altri mezzi di ordine spirituale, sacramentale, morale e disciplinare>><sup>34</sup>.

Il ricorso alla pena è quindi l'*extrema ratio* a cui il pastore deve ricorrere solo dopo che gli altri rimedi previsti dal Codice si siano rilevati infruttuosi. Il legislatore ha ritenuto di non fornire un elenco esaustivo di tutti i mezzi previsti dalle disposizioni disciplinari che possono essere adoperati dell'autorità ecclesiastica e che sono sottoposte alla sua discrezionalità. L'intento, coerente con le finalità preposte al nuovo Codice di cui si è già parlato<sup>35</sup>, è quello di evitare di incoraggiare i pastori ad avvalersi di strumenti alternativi alla pena visto che, in passato, era stato questo l'atteggiamento prevalente.

Il verbo "deve" rappresenta un imperativo per i pastori a cui non possono sottrarsi; infatti, non bisogna certamente dimenticare che la *caritas* cristiana, che permea necessariamente anche il sistema penale canonico, non ha un

---

<sup>33</sup> RAFFAELE BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, p.98.

<sup>34</sup> VELASIO DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, p.18.

<sup>35</sup> Vedi infra 1.1.

significato <<*fievole e pietistico*>><sup>36</sup> ma altresì manifesta una <<*carità impegnata: non pronta semplicemente a perdonare, ma attenta – quando occorra – ad appigliarsi alla medicinalis severitas*>><sup>37</sup>.

Il “dovere” nell’irrogazione delle sanzioni si articola in una duplice modalità: l’inflizione fa riferimento alle pene *ferendae sententiae*, le quali necessitano di un procedimento specifico, mentre la dichiarazione a quelle *latae sententiae* che sono applicate automaticamente.

Infine, considerato che all’autorità giudicante è lasciata una grande discrezionalità nello stabilire le modalità di repressione del reato e soprattutto che deve operare un bilanciamento tra le esigenze di giustizia e l’obbligo di decidere secondo la virtù della carità, il paragrafo secondo afferma che i vari parametri a sua disposizione <<*sempre devono essere applicati con equità canonica*>>.

L’*aequitas* è considerata *suprema lex* dell’ordinamento canonico e trova la sua positivizzazione nel canone 221 § 2: <<*I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall’autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità*>>.

Questo parametro ha una funzione garantistica di filtro rispetto al diritto positivo sia nel senso di protezione rispetto a eventuali abusi che potrebbero essere perpetrati dalla gerarchia ecclesiastica, sia come <<*equità applicativa, che adegua il dato positivo alle circostanze concrete, quindi di un’equità quale giustizia del caso singolo*>><sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> PAOLO MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Torino, 2016, p.44, nota 30.

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> BEATRICE SERRA, *Sull’equità canonica quale oggetto di una pretesa giuridicamente esigibile*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2017, numero 36, p. 3.

### 1.3 Gli elementi fondamentali del delitto.

Nel nuovo Libro VI, così come in quello precedente, non troviamo una nozione esplicita di delitto. L'usanza, che era propria del Codice pianobenedettino, di fornire definizioni giuridiche è stata abbandonata a partire dal CIC del 1983 in quanto la *Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo* ha ritenuto che tale compito spetti alla dottrina canonistica.

Dovendo, quindi, ricercarne il significato all'interno della normativa codiciale, rivolgiamo l'attenzione al canone 1321§2 il quale prevede che: <<nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa>>.

Da qui ne ricaviamo che affinché si configuri un delitto è necessario che si verifichino tre elementi costruttivi ovvero la violazione esterna, che costituisce l'elemento oggettivo, l'imputabilità per dolo o colpa, riguardanti il profilo soggettivo e infine la dimensione legale per cui tale violazione deve riguardare una legge o un precetto penale accostate all'apposita sanzione.

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, l'inosservanza della disposizione penale deve essere "esterna" nel senso che deve <<trascendere il mondo interiore della mente umana, nella quale si possono verificare scelte peccaminose, ma non delittuose>><sup>39</sup>. Questo vuol dire che perché si configuri un delitto la volontà criminosa non deve rimanere interna all'animo del soggetto agente, ma deve consistere o in una condotta attiva di violazione di quanto disposto dalla norma o omissiva rispetto a un obbligo giuridicamente imposto<sup>40</sup>. L'omissione, poi, può essere pura o spuria a seconda che sia senza o con evento.

---

<sup>39</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2014, p. 105.

<sup>40</sup> Per quanto riguarda i delitti di pensiero il canone 1330 dispone che: <<il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione>>.

Il riferimento ad una violazione “esterna” non riguarda solo quelle condotte che sono manifeste e conoscibili da soggetti diversi rispetto all’autore del reato, ma anche quelle cosiddette “occulte”. Il canone 2197 CIC del 1917 definisce il delitto come occulto quando <<*non è pubblico*>> ovvero quando non si sia verificato alla presenza di qualche testimone o non sia conosciuto dalla comunità o chi ne sia a conoscenza mantenga il segreto<sup>41</sup>.

La rilevanza dell’esternalità della condotta si evince anche dal paragrafo 4 del canone 1321 il quale prevede che: <<*posta la violazione esterna l’imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti*>>. Si tratta di una presunzione che rimane distinta da quella d’innocenza del paragrafo primo dello stesso canone<sup>42</sup> nonostante sembrino essere tra di loro confliggenti, infatti, la prima riguarda l’imputabilità di un delitto, mentre la seconda la sua punibilità.

Agli occhi dell’ordinamento basta che il fedele sia imputabile perché sia assoggettato alla potestà coattiva, mentre per essere effettivamente costretto dalla sanzione penale è necessario che, a seguito del giudizio, l’imputabilità si trasformi in imputazione<sup>43</sup>.

Passiamo ora ad esaminare il requisito soggettivo della nozione di delitto ovvero quando una violazione esterna che integra la trasgressione di un precetto penale sia imputabile al soggetto.

Con imputabilità si intende <<*una proprietà in forza della quale un atto e i suoi effetti possono essere ascritti, mediante giudizio astratto, alla volontà libera, cosciente e responsabile di un soggetto*>><sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Nonostante la nozione sia presente solo al canone 1047§2, numero 2 e il Libro VI non ne faccia menzione ma parli solo di <<*trasgressione occulta*>> (canone 1047§2), si deve considerare ancora valida.

<sup>42</sup> <<*Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario*>>, canone 1321§1.

<sup>43</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.108-109.

<sup>44</sup> Ibidem.

Questa presuppone la capacità di intendere e di volere dell'agente come testimoniato dal canone 99: <<chiunque manca abitualmente dell'uso di ragione, lo si considera non responsabile dei suoi atti ed è assimilato ai bambini>> e dal canone 1322: <<coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto>>.

Il diritto canonico, non prevedendo una responsabilità oggettiva<sup>45</sup>, richiede poi che l'atteggiamento psicologico del soggetto sia doloso o colposo ai fini dell'imputabilità.

La volontà, così concepita da Sant'Agostino come <<movimento dell'animo, da nessuno imposto, volto a conseguire qualcosa o a non rinunciarvi>><sup>46</sup> è un elemento indispensabile in quanto diventa il presupposto stesso del diritto del punire. L'uomo, in quanto essere dotato di libero arbitrio, può sempre scegliere tra il bene e il male: se così non fosse, ovvero se Dio non lasciasse all'uomo la possibilità di decidere di fronte alla tentazione del peccato, non si potrebbe ragionevolmente parlare di imputabilità e <<la stessa idea del punire non avrebbe fondamento nella giustizia>><sup>47</sup>.

Quando parliamo di responsabilità giuridica nel diritto penale canonico, dobbiamo necessariamente riferirci anche alla responsabilità morale, infatti la distinzione tra foro interno, concernente il rapporto intimo tra ogni uomo e Dio, e foro esterno, che riguarda invece il rapporto con l'ordinamento giuridico, non è così netta come invece avviene per gli ordinamenti statuali. In questo caso <<la responsabilità giuridica implica sempre la responsabilità morale del soggetto agente>><sup>48</sup>, come rappresentato dal

---

<sup>45</sup> Si veda in proposito il canone 1321§2 e §3.

<sup>46</sup> AGOSTINO, *De libero arbitrio*.

<sup>47</sup> ANDREA ZANOTTI, *Actus humanus e principio di responsabilità*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2015, n.18, p. 3.

<sup>48</sup> Ivi, p.4.

brocardo latino <<*nullum crimen sine culpa*>> e questo comporta che ogni delitto sia anche un peccato, ma non viceversa in quanto devono essere presenti i tre elementi essenziali perché il peccato possa configurarsi come delitto.

In merito alle fonti dell'imputabilità il canone 1321§2 stabilisce che la violazione esterna della legge penale debba essere <<*graviter imputabilis*>><sup>49</sup> per dolo o per colpa.

Nella formula del CIC del 1917, ripresa anche dai Codici successivi, il dolo consiste nella <<*deliberata volontà di violare la legge*>><sup>50</sup> e rappresenta <<*il pieno concorso del momento intellettuale e di quello volitivo*>><sup>51</sup> tale per cui il soggetto agente, pur rendendosi perfettamente conto di trasgredire ad una norma penale, ha la piena intenzione di causare ciò che il precetto penale vietava.

Per quanto riguarda la colpa, che è apparsa tanto nell'ordinamento canonico quanto negli ordinamenti secolari tardivamente rispetto al dolo<sup>52</sup>, consiste in una <<*omissione della debita diligenza*>><sup>53</sup> tale per cui l'evento dannoso si verifica ma è conseguenza della negligenza, imprudenza, imperizia del soggetto agente, non della volontà diretta di cagionarlo. La forma più grave di colpevolezza è quella che nel CIC del 1917 è definita come <<*più vicina*

---

<sup>49</sup> Il Codice piano-benedettino prevedeva, invece, <<*moraliter imputabilis*>>. La sostituzione dell'avverbio *moraliter* con *graviter* evidenzia la distinzione tra imputabilità morale e giuridica, ma non ne indica la separazione; infatti, i due aspetti devono sempre essere considerati come unitari nel progetto di giustizia determinato da Dio. Questo cambiamento terminologico è il risultato della riforma del Codice post-conciliare. Abbiamo già parlato di come, dopo il Concilio vaticano II, si cercasse di privilegiare un atteggiamento pastorale rispetto alla punizione del reo e di come si evidenziasse il carattere di *extrema ratio* della sanzione penale: in questo caso l'introduzione dell'avverbio *graviter* rappresenta uno strumento per cercare di stringere le maglie dell'imputabilità.

<sup>50</sup> Canone 2200 CIC 1917, le traduzioni del Codice del 1917 dal latino all'italiano sono prese dalle Risorse canonistiche on-line della Pontificia Università Gregoriana, [www.iuscangreg.it](http://www.iuscangreg.it).

<sup>51</sup> ANDREA ZANOTTI, *Actus humanus e principio di responsabilità*, p. 15.

<sup>52</sup> <<*I canonisti considerano il dolo la forma originaria, fondamentale, più grave e generale della colpevolezza: "originaria" perché il delitto doloso si è imposto come l'archetipo delle modalità di delinquere*>>. BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 110.

<sup>53</sup> Canone 1321§3

*al dolo*>><sup>54</sup> e che, nel nuovo Libro VI, comporta un inasprimento della pena in quanto il soggetto agente <<*previde l'evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo*>><sup>55</sup>.

Dalla lettura del canone 1321§3 si può notare come ai fini della punibilità sia rilevante solo il dolo; infatti, è assoggettabile alla pena solamente chi ha deliberatamente violato la norma o il precetto penale, quando invece non è punito chi abbia agito per colpa <<*salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti*>>.

Il delitto colposo, quindi, non è generalmente punito, come invece avviene per il dolo, ma solo quando sia espressamente disposto dal legislatore canonico. Le ragioni di questa differenziazione risiedono nell'atteggiamento post conciliare di benevolenza che ha indotto la Chiesa a circoscrivere l'ambito di punibilità penale<sup>56</sup>, anche se possiamo notare come il nuovo Libro VI, rispetto alla versione precedente del 1983, ha aumentato il numero dei reati colposi e talvolta ne ha inasprito il regime sanzionatorio.

Per quanto riguarda l'ultimo elemento costitutivo del delitto questo è rappresentato dalla sanzione penale che a norma del canone 1321§3 può essere irrogata solamente quando <<*stabilita da una legge o da un precetto*>>.

Si tratta di un corollario necessario al principio di legalità che, come per gli ordinamenti statuali, è diventato un principio ispiratore anche per il diritto penale canonico.

Innanzitutto, è doveroso menzionare come questo principio non trovi il suo fondamento nel principio di sovranità popolare come avviene per la maggior

---

<sup>54</sup> Canone 2203 CIC 1917.

<sup>55</sup> Canone 1326§1 numero 3.

<sup>56</sup> Bruno Fabio Pighin ha parlato anche di una ragione etica per cui nel caso di delitti dolosi <<*si tratta di un male morale che si rapporta alla malizia*>> mentre per quanto riguarda i delitti colposi <<*l'errore umano evoca piuttosto il cedimento di fronte all'attrattiva del male per la fragilità umana*>>. BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.112.



parte degli stati moderni<sup>57</sup>; infatti, scrive il prof. Luigi De Luca: <<la Chiesa respinge sempre più il principio della sovranità popolare, ma devesi forse allora concludere nel senso che i diritti fondamentali dell'uomo rimangono all'arbitrio della Chiesa, sì che questa potrebbe eventualmente sacrificarli o comprimerli a suo piacimento?>><sup>58</sup>. La risposta è certamente negativa in quanto i diritti fondamentali sono riconducibili al diritto naturale e di conseguenza sono dei limiti imprescindibili per il legislatore canonico. La fonte primaria del principio di legalità è il diritto divino naturale e positivo a cui sono sottoposti sia i governanti che i governati. Ne consegue che l'eventuale norma che violasse una di queste due fonti sarebbe da considerarsi *irrationalibus*<sup>59</sup> e inoltre comporta <<una garanzia per i sudditi giacché ogni potestà che viene da Dio ha l'oggetto, il fine e la modalità di esercizio che Dio le ha conferito e non può essere arbitraria né male esercitata>><sup>60</sup>.

Anche nell'ordinamento canonico troviamo come guida fondamentale dell'azione del legislatore penale il principio del *nullum crimen sine lege* così come esplicitato dal canone 221§ 3 <<i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge>>; tuttavia, bisogna considerare che <<il diritto della Chiesa è indubbiamente il territorio meno adatto per la piena ed incondizionata applicazione della riserva della legge penale o della regola del divieto dell'analogia>><sup>61</sup>. Quello che ci appare, infatti, è un sistema penale più malleabile che prevede anche la possibilità di

---

<sup>57</sup> A tal proposito si legga JULIAN HERRANZ, *De principio legalitatis in exercitio potestatis ecclesiasticae*, in *Acta Conventus internationalis canonistarum 1968*, Roma, 1970, p. 221.

<sup>58</sup> LUIGI DE LUCA, *I diritti fondamentali dell'uomo nell'ordinamento canonico*, in *Acta Congressus Iuris Canonici 1950*, Roma, 1953, p. 92.

<sup>59</sup> GIUSEPPE SCIACCA, *Principio di legalità e ordinamento canonico e suoi riflessi nel diritto penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechurchese.it](http://www.statoechurchese.it), 2019, n.11, p 6.

<sup>60</sup> EDUARDO LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, p. 179.

<sup>61</sup> PIETRO FEDELE, *Il principio «nullum crimen sine lege» e il diritto penale canonico*, in *Rivista Italiana di Diritto Penale*, 1937, II, n. 9, p. 492; cfr. GINESIO MANTUANO, *La riserva di legge nell'ordinamento penale della Chiesa. Ambito e limiti della «extensio»*, Padova, 1974.

derogare alla riserva di legge come previsto dal canone 1399: <<*Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali*>>.

Questa deroga, seppur residuale e disposta in via eccezionale, potrebbe farci ritenere che ci troviamo di fronte ad una vanificazione del principio *nullum crimen sine praevia lege poenali*, quando in realtà questo precetto è stato accolto tendenzialmente in senso positivo dalla dottrina. Si è parlato di <<*una specie di polmone che ossigena la serie delle norme codificate, visto che, per la natura particolare del diritto canonico, queste ultime possono incorrere spesso in difficoltà di adeguamento al perpetuo fluire della realtà fenomenica*>><sup>62</sup>.

#### **1.4 Il soggetto passivo delle sanzioni penali.**

Dei tre elementi fondamentali del delitto, di cui si è accennato nel capitolo precedente, possiamo ora ad esaminare più approfonditamente l'elemento soggettivo con particolare riferimento all'imputabilità e alle circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti.

Per rispondere all'interrogativo di quale sia il soggetto passivo del delitto, non basterebbe genericamente affermare che si tratta di tutti coloro che sono soggetti alle leggi ecclesiastiche<sup>63</sup>. Infatti, quando si parla di imputabilità, ci si riferisce a quella particolare caratteristica dell'atto, e non del soggetto, tale per cui il comportamento antiggiuridico viene ascritto ad una persona determinata che ha agito con libertà e coscienza delle sue azioni. Una volta

---

<sup>62</sup> PAOLA FANTELLI, *Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2013. Cfr. PIETRO FEDELE, *Il principio «nullum crimen sine lege» e il diritto penale canonico*, 1937, p. 504.

<sup>63</sup> Canone 11.

stabilito il nesso di causalità tra il soggetto agente e il compimento dell'atto e tra l'atto e la produzione di effetti lesivi per l'ordinamento, un atto è imputabile <<quando (...) presenta i criteri e i requisiti di attribuibilità e ascrivibilità ad un soggetto il quale potrà poi essere considerato responsabile e colpevole dell'atto stesso ed eventualmente dei suoi effetti>><sup>64</sup>. Il canone 1321§2 afferma che, per essere ascritta al soggetto, la violazione esterna della legge e del precetto devono essere *graviter imputabilis*. L'aggettivo “*graviter*”<sup>65</sup> non si riferisce solo all' entità della condotta lesiva, ma riguarda il profilo soggettivo dell'individuo che deve essere cosciente e consapevole di trasgredire ad una norma di ordine morale a segnalare lo stretto rapporto che intercorre tra imputabilità morale e giuridica. Per il diritto penale canonico, infatti, ogni delitto costituisce anche un peccato e non si potrebbe costituire un reato se il comportamento dell'agente non fosse, oltre che giuridicamente, anche moralmente riprovevole davanti al giudizio di Dio. Se l'agente non fosse consapevole di commettere un peccato grave, non potrebbe configurarsi il delitto: come avviene nel caso della circostanza esimente di chi, sulla base di un errore scusabile, pensi di commettere un peccato lieve.

Questo comportamento moralmente grave, poi, deve essere compiuto con dolo o con colpa che sono le due fonti dell'imputabilità tradizionalmente conosciute dalla Chiesa. Dalla lettura del canone 1321§3 si evince, però, che il legislatore nel prevedere che può essere sottoposto alla pena solo chi <<*deliberatamente violò la legge o il precetto*>>, stabilisce che ai fini dell'imputabilità è rilevante solo il dolo. La colpa normalmente non è sufficiente a costituire un criterio di imputazione sempre che <<*la legge o il*

---

<sup>64</sup> VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, p. 93.

<sup>65</sup> Nel Codice del 1917 si parlava di una violazione della legge *moraliter imputabilis*, a sottolineare lo stretto legame tra imputabilità morale e giuridica.

*precetto non dispongano altrimenti*>>. Anche in questo caso, visto che la violazione esterna deve qualificarsi sempre come gravemente imputabile, anche la colpa richiesta dovrà essere grave nella sua massima forma *proxima dolo*.

Abbiamo detto che l'imputabilità è un elemento fondamentale perché si possa configurare un delitto, tuttavia rimane da chiarire come, nella situazione concreta, si possa verificare la presenza di questa particolare caratteristica dell'atto. Il legislatore ha deciso di non inoltrarsi in valutazioni psichiche della sfera interna del soggetto che risulterebbero impossibili per il giudice, per questo ha previsto l'operare di una presunzione espressa dal canone 1321§4 <<*Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti*>>. Rispetto al Codice piano-benedettino che stabiliva la presunzione operasse specificatamente per il dolo, a partire da quello successivo questo riferimento viene eliminato, anche se, secondo quanto esposto fino ad ora, bisogna rilevare che normalmente è il dolo che si presume, visto che il criterio di imputazione generalmente previsto è quello doloso. Tuttavia, in quei casi in cui la legge o il precetto prevedano anche l'imputabilità per colpa, è questa ad essere presunta e non il dolo.

Come si evince dalla lettura della norma, la presunzione copre solamente l'attribuibilità dell'atto ad un determinato soggetto, non anche la sua imputabilità fisica e cioè che sia concretamente avvenuta la violazione della legge o del precetto e che questa sia causalmente connessa alla condotta dell'agente e agli effetti dannosi che ne sono derivati.

Si tratta di una presunzione *iuris tantum* in quanto ammette prova contraria. Normalmente l'onere di fornire la prova spetta a chi asserisce<sup>66</sup>, in questo caso invece il Codice prevede una vera e propria inversione dell'onere della

---

<sup>66</sup> Canone 1526§1.

prova in quanto l'imputabilità è presunta, e spetta all'imputato far cadere la presunzione. Il CIC del 1917 richiedeva una prova contraria, ora è sufficiente addurre gli elementi necessari per far venir meno la certezza e insinuare il dubbio sull'operare della presunzione.

Prima di parlare delle circostanze è necessario fare una precisazione sull'incapacità di commettere un delitto. Infatti, l'operare di circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti non pregiudica l'esistenza di un delitto ma solo se possa essere punito o in che misura. Ci sono dei casi, invece, dove si può ragionevolmente parlare di inimputabilità. Si tratta di situazioni in cui il legislatore ritenga che venga a mancare totalmente l'elemento soggettivo che, essendo uno degli elementi essenziali del delitto, fa venire meno la sussistenza stessa del reato: la violazione esterna della legge e del precetto non può essere imputabile per dolo o per colpa e, di conseguenza, non si può configurare il delitto.

Possiamo ritenere soggetti inimputabili coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione e i minori che non abbiano ancora compiuto sette anni.

Per quanto riguarda i primi, il canone 1322 afferma che: *<<Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto>>*<sup>67</sup>. Si tratta di una presunzione *iuris et de iure* che non ammette prova contraria e che opera anche nel caso in cui il soggetto abbia agito in un momento di apparente lucidità. La scienza non è ancora stata in grado di dimostrare con certezza quale sia la consapevolezza che chi è affetto abitualmente da un difetto della mente provi durante questi intervalli, perciò

---

<sup>67</sup> Il canone rappresenta una conferma e un completamento di quanto previsto al canone 99 dove si assimila chi sia affetto abitualmente da un difetto della mente ad un bambino e, quindi, non responsabile dei suoi atti.

il legislatore, mostrandosi benevolente, ha risolto il problema stabilendo l'operare della presunzione in ogni caso.

Anche il minore di sette anni è considerato incapace di compiere un delitto. Per il Codice viene considerato “bambino” e non responsabile dei suoi atti almeno finché non compia il settimo anno di età a partire dal quale si presume abbia l'uso della ragione<sup>68</sup>.

Un'ipotesi simile a quella prevista dal canone 1322 si trova al canone 1323 numero 6. La norma tratta dell'ipotesi in cui il soggetto, normalmente sano, sia privo momentaneamente dell'uso della ragione. In questo caso, anche se parte della dottrina non è concorde come vedremo tra poco, secondo il Codice non si tratta di un caso di non imputabilità ma di non punibilità: il delitto si configura, in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali compreso quello soggettivo, solamente l'agente non è punibile in forza del vizio temporaneo della mente.

Passiamo ora ad esaminare le circostanze. Abbiamo già discusso del fatto che ogni delitto comporta una violazione esterna della norma o del precetto che corrisponde ad una violazione moralmente grave. Il discorso sulle circostanze ci permette di operare un giudizio sulla gravità della imputabilità morale e giuridica<sup>69</sup>. Infatti, il giudice, chiamato a valutare il caso concreto, deve valutare diversi aspetti soggettivi e oggettivi che possono escludere, attenuare o aumentare l'imputabilità del soggetto e prendendo in considerazione le circostanze può giudicare come queste influenzino il diverso grado di colpevolezza del soggetto.

Tradizionalmente le circostanze si suddividono in quelle che influiscono sull'intelletto o sulla volontà<sup>70</sup>. In uno stesso caso queste possono cumularsi

---

<sup>68</sup> Canone 97§2.

<sup>69</sup> VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, p. 156.

<sup>70</sup> L'intelletto <<ha la funzione, nella formazione dell'atto umano, di rappresentarsi e configurarsi l'oggetto voluto su cui poi la volontà si dirigerà. Il momento intellettuale interviene altresì per operare un

lasciando al giudice il compito di operare tra di loro un bilanciamento per ottenere una pena equa, sempre che non si tratti dell'ipotesi in cui quella più grave prevalga sulla minore o quando una viene assorbita dall'altra.

In merito alle circostanze esimenti, elencate al canone 1323, bisogna, innanzitutto, chiarire che si tratta di una categoria eterogenea in quanto lo stesso effetto di non sottoposizione alla pena deriva da due ratio estremamente diverse. Tra di esse, infatti, si possono distinguere tra quelle che diminuiscono la grave imputabilità dell'agente fino a escludere la punibilità e quelle che eliminano del tutto l'imputabilità. Le seconde sono chiamate circostanze ma solo in senso improprio perché in questi casi, venendo meno l'elemento soggettivo, non si è, di fatto, configurato il delitto mentre nelle prime il reato sussiste effettivamente, visto che ne sono presenti tutti gli elementi essenziali, solo che non viene punito.

Le circostanze improprie sono quelle elencate ai numeri 2, 3, 5, 6, e 7 del canone 1323.

La norma al numero due afferma che: <<*Non è passabile di alcuna pena*>> colui che <<*senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore*>>. Si tratta del caso in cui il soggetto, senza che vi sia colpa, per ignoranza, inavvertenza o errore non credeva, in buona fede, di contravvenire ad una legge o ad un precetto ma di porre in essere un atto perfettamente lecito. Perché si possa parlare di ignoranza non colpevole, è necessario valutare sia le condizioni soggettive dell'agente considerando il grado di cultura e di abilità necessarie a superare l'errore sia quelle oggettive che possono essere pregiudicate, per esempio, dall'ambiente e dalla comunità in cui il soggetto vive. Questa fattispecie va

---

*giudizio di valore su ciò che è bene o male, giusto o ingiusto e su ciò che sia conveniente fare*>>, mentre la volontà consiste <<*in una determinazione o elezione della facoltà appetitiva umana, per cui la libertà dell'uomo si protende verso l'oggetto suo proprio*>>. Ivi, p.157.

distinta dal caso in cui l'imputato fosse consapevole di commettere un illecito ma non credeva che a tale violazione corrispondesse una pena. Se ne occupa il canone 1324§1 numero 9 secondo il quale, se la pena è *ferendae sententiae* questa viene comunque irrogata ma deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, mentre se è *latae sententiae* il §3 prescrive che il reo non incorre nella sanzione.

Il numero tre del canone sulle circostanze esimenti riguarda il caso di chi <<agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non poté prevedere o previstolo non vi poté rimediare>>. La violenza deve essere necessariamente fisica, e non psicologica come avviene nel timore, deve provenire dall'esterno e deve esercitarsi sul corpo del soggetto con una forza tale da rendergli impossibile resistergli. Ovviamente, la vittima deve rimanere contraria all'azione e non deve collaborare liberamente con il reo nemmeno se questo avvenisse successivamente e in conseguenza dell'esercizio della *vis*. Il caso fortuito, invece, si configura quando l'atto antiggiuridico si verifica senza che si potesse prevedere o, previstolo, vi si potesse porre rimedio. In questo caso viene a mancare totalmente l'elemento soggettivo sia nella forma del dolo che della colpa.

Il numero cinque si applica a chi <<agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione>>. Perché si configuri correttamente questa fattispecie l'aggressione deve avere certi requisiti. Innanzitutto, deve essere fisica nel senso che colpisca il corpo della vittima o di un altro soggetto o di beni considerati essenziali, poi deve essere attuale, in modo tale che non sia possibile rivolgersi all'autorità competente, o almeno imminente quando la violenza non sia già in atto ma appaia certo che si sta per verificare. Non costituisce causa esimente quando il soggetto agisce dopo il compimento dell'aggressione perché, in questo caso, si tratterebbe di una vendetta. Un ulteriore requisito è quello dell'illiceità: non



si può reagire invocando la legittima difesa nei confronti di atti che sono perfettamente leciti come quello di un pubblico ufficiale che adempie ad un obbligo imposto dalla legge. Perché possa operare la circostanza esimente, il compimento dell'atto illecito deve costituire l'unico rimedio idoneo a sventare l'aggressione: in altre parole l'agente non deve avere a disposizione altri mezzi leciti, anche attraverso l'ausilio di terzi, per opporsi alla violenza. Infine, si richiede che l'azione di difesa del bene giuridico sia qualitativamente e quantitativamente proporzionale al male provocato.

Per l'ipotesi prevista al numero sette, si rinvia sostanzialmente a quanto detto a proposito del numero due in quanto tratta del caso in cui il soggetto ritenga, erroneamente e senza colpa, di trovarsi in una situazione di timore grave, stato di necessità o grave incomodo o di legittima difesa.

Della circostanza in cui l'agente fosse momentaneamente privo di ragione, enunciata a numero sei, si rimanda a come asserito precedentemente.

Passiamo ora ad esaminare i due casi di circostanze esimenti propriamente detti. La prima è descritta al numero uno e riguarda chi <<non aveva ancora compiuto i 16 anni di età>>. Si tratta di un'ipotesi diversa da quanto previsto dal canone 97 in merito al minore di sette anni che è un soggetto incapace di compiere un reato. Nel caso del minore di sedici anni, l'ordinamento canonico reputa che abbia la maturità e l'intelletto necessari per compiere un delitto, in quanto integrato il requisito soggettivo, solo sceglie di non sottoporlo alla pena.

L'altra circostanza esimente della punibilità è quella del numero quattro riguardante chi <<agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime>>.

Il timore grave è una violenza che si esercita sull'animo, e non sul corpo, della persona attraverso la minaccia di un pericolo, anche futuro, su di sé o

altri. Si tratta di una coazione morale tale per cui la vittima è spinta a fare o omettere ciò che altrimenti non avrebbe fatto o omissso. Tuttavia, bisogna constatare che, a differenza della violenza fisica, quella morale non toglie del tutto l'elemento della volontà che è comunque presente anche se attenuata e costretta. Perché la circostanza possa operare, la minaccia deve essere innanzitutto grave ovvero deve essere di portata tale da piegare il volere della vittima. Il timore lieve, infatti, non è preso in considerazione dal Codice in quanto giuridicamente irrilevante. La violenza, poi, deve provenire da un soggetto esterno e deve essere intransigibile in modo che alla vittima sia chiaro che se non si piegherà alla minaccia, ne deriveranno certamente conseguenze dannose.

Lo stato di necessità è una circostanza obbiettiva in cui l'agente si trova in una situazione di pericolo grave e imminente che non è dipeso né dalla volontà di una terza persona, come avviene nella legittima difesa, né dalla volontà propria. Si richiede, inoltre, che ci sia proporzionalità tra il pericolo e il danno provocato e che l'agente non abbia l'obbligo, derivante da qualsiasi fonte, di affrontare la minaccia imminente.

Il grave incomodo, invece, si verifica quando dall'osservanza della legge, deriva un grave danno o il pericolo di esso. L'incomodo deve essere inevitabile e estrinseco ovvero deve essere connesso occasionalmente alla norma senza che sia considerato un elemento della stessa, come potrebbe avvenire per il disagio della fame causato dall'obbligo di digiuno. Il numero quattro menziona anche due eccezioni. La prima riguarda gli atti intrinsecamente cattivi che devono essere distinti dagli atti negativi. In quest'ultimo caso si tratta di atti che violino leggi ecclesiastiche per cui il legislatore può stabilire la non punibilità. Quelli intrinsecamente negativi, invece, sono estremamente più gravi perché comportano la violazione di leggi divine e, quindi, non è mai possibile permettere che l'autore eviti la

punizione. La seconda eccezione si ricollega alla legge fondamentale dell'ordinamento canonico quale è la *salus animarum*. Visto che si tratta di un'esigenza primaria di ogni singolo fedele, queste circostanze non rilevano come esimenti, ma, al massimo come attenuanti<sup>71</sup>.

Passiamo ora ad esaminare le circostanze attenuanti. Si tratta di casi in cui tutti gli elementi essenziali del delitto sono presenti ma la grave imputabilità, nonostante rimanga *graviter*, non è piena ma risulti attenuata: ne consegue che anche la punibilità è diminuita. Il canone 1324§1 impone, infatti, che, alla presenza di queste condizioni, l'autore del reato non sia esente dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto ma che questa sia solamente <<*mitigata o sostituita con una penitenza*>>. L'elenco del paragrafo uno presenta un elenco di fattispecie eterogenee che non deve essere considerato tassativo come si evince dalla lettura del numero dieci, il quale dispone che la pena debba essere attenuata quando l'autore <<*agì senza piena imputabilità, purché questa rimanga ancora grave*>>. Si tratta di una fattispecie dalla portata generale che descrive la natura stessa delle circostanze attenuanti in modo tale sia da ricomprendere quelle indicate ai numeri precedenti, sia da aprire all'applicazione di nuove condizioni, purché rispettino i requisiti richiesti.

Bisogna chiarire, inoltre, la differenza tra le ipotesi previste dal § 1 e quella generica del §2. Nel primo caso, quando si verificano le circostanze elencate dal numero 1 al 10, il giudice è obbligato ad applicarle mitigando la pena o sostituendola con una sanzione, mentre nel secondo <<*può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza attenuante la gravità del delitto*>>. Il legislatore, ancora una volta, vuole dimostrarsi benevolente nei confronti del reo e quindi lascia al giudice la possibilità di valutare

---

<sup>71</sup> Canone 1324§1 numero 5.

discrezionalmente anche altre circostanze, non espressamente elencate e nemmeno ricomprese nella formula generale del §1 numero 10. Potrebbe ritenere di dover diminuire la pena o sostituirla con una penitenza alla presenza di condizioni che non riguardano l'imputabilità morale o giuridica dell'agente, ma, per esempio, il suo comportamento successivo al delitto, il pentimento dimostrato, l'esiguità del danno causato ecc.

Un'ulteriore differenza si trova nel paragrafo tre del canone 1324 dove si afferma che: <<*nelle circostanze di cui al § 1, il reo non incorre nella pena latae sententiae*>>. La norma, che ha l'intento di dimostrare benevolenza nei confronti del reo, è stata riformata e ha subito una notevole aggiunta nella parte in cui prevede che: <<*tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo*>>. In questo modo si è evitato, come avveniva precedentemente, che tutte le dieci condizioni del paragrafo uno si trasformassero da attenuanti a esimenti creando una notevole disparità con il reo sottoposto a pena *ferendae sententiae*. Trattandosi di sanzioni che non chiedono l'intervento di nessuna autorità, l'inflizione della pena attenuata o della penitenza, spetta facoltativamente a colui che la dichiara o, se occulta, al canonico penitenziere o al confessore in foro sacramentale, sempre che non decidano di rimetterla.

Per esaminare più approfonditamente le fattispecie previste dal §1, notiamo come quelle elencate al numero 4, 5 e 6 non sono ipotesi nuove ma simili a quelle già previste dal canone precedente ma sono tali da comportare solo un attenuamento della grave imputabilità e non, invece, la sua esenzione. È il caso, al numero 4, del sedicenne che non abbia ancora raggiunto la maggiore età: ha la capacità penale ed è imputabile, ma l'ordinamento canonico ritiene che non abbia ancora ottenuto la piena maturità, per questo può essere sottoposto alla punizione ma attenuata. Del numero cinque si è accennato

precedentemente e riguarda la persona costretta da timore grave, necessità o grave incomodo ma nel caso in cui il delitto sia intrinsecamente cattivo o torni in danno alle anime. Il numero sei, invece, tratta di chi ha per legittima difesa ma <<*senza la debita moderazione*>>.

Tra le ipotesi nuove figura al numero 1 quello della seminfermità mentale che si distingue dal vizio totale di mente in quanto comporta una riduzione, abitualmente o momentaneamente, parziale delle facoltà mentali tale per cui il soggetto ha <<*l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta*>>.

Altra circostanza attenuante si verifica quando il reo <<*mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente*>>. Il soggetto è gravemente imputabile perché volontariamente ha assunto delle sostanze alteranti temporaneamente le sue capacità mentali ma lo ha fatto in modo “colpevole” motivo per cui è prevista l’attenuante. Se si fosse provocato dolosamente questo stato ricadremmo, invece, nell’aggravante prevista dal canone 1326§1 numero 4.

Il numero 3 riguarda il grave impeto passionale che, a seconda delle condizioni in cui si verifica, può essere circostanza esimente, attenuante o aggravante. Se non ha preceduto né <<*impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà*>> è attenuante, se era già in atto prima del compimento del delitto ed era tale da impedire totalmente la capacità di intendere del soggetto è esimente, mentre se è <<*volontariamente eccitata e favorita*>> rientra tra le aggravanti ai sensi del canone 1326§1 numero 4.

Il numero 8 è il giudizio erroneo incolpevole: l’agente erroneamente crede di trovarsi in una delle situazioni previste dal canone precedente riguardanti la legittima difesa, il timore grave, lo stato di necessità o il grave incomodo. L’errore deve essersi verificato a causa della negligenza del reo ed è, quindi, colpevole. Se fosse incolpevole sarebbe applicata la corrispondente circostanza esimente.

Riguardo all'ignoranza incolpevole che alla violazione della legge o del precetto corrispondesse una pena, abbiamo già detto parlando del canone 1323§1 numero 2.

Un'altra fattispecie di ignoranza è quella prevista al canone 1325 il quale afferma che: <<*L'ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione nell'applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324*>>. L'ignoranza crassa o supina sussiste quando <<*un soggetto ha la consapevolezza di versare in uno stato di nescienza della legge, ma volutamente non fa nulla per uscire dal proprio stato di ignoranza*>><sup>72</sup>, mentre quella affettata quando <<*un soggetto, cosciente di ignorare la legge, volutamente non si informa, al fine di poterla trasgredire più liberamente e di poter quindi peccare senza ostacoli*>><sup>73</sup>. Si tratta di un'ipotesi diversa da quella prevista dal canone 1323 e 1324 dove l'ignoranza, che colpisce la legge e il precetto o la sottoposizione ad una pena, è incolpevole. In questo caso lo stato di ignoranza gli è totalmente imputabile perché dolosamente voluta: l'agente è consapevole di versare in questa condizione ma non fa nulla per rimediare, per questo la circostanza è del tutto irrilevante per l'ordinamento canonico. Il medesimo canone nel Codice del 1983 prevedeva anche un'altra fattispecie che non è stata confermata nel nuovo Libro VI ma è passata da essere irrilevante ad aggravante come disposto dal canone 1326§1 numero 4.

Si esaminano, infine, le circostanze aggravanti. A differenza di quelle attenuanti dove la diminuzione della pena avveniva perché l'imputabilità grave risultava in qualche modo attenuata, la *ratio* dell'inasprimento sanzionatorio non deriva da un <<*aggravio di imputabilità*>><sup>74</sup>, ma dal

---

<sup>72</sup> VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, p.165.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> *Ivi*, p.168.

demerito e dalla riprovevolezza particolarmente accentuate che accompagnano il compimento del delitto e che, di conseguenza, ne fanno aumentare la punibilità. Perché possa profilarsi la circostanza, queste condizioni particolarmente gravi devono essere elementi accidentali e non costitutivi del delitto che si potrebbe verificare anche senza la loro presenza. Il nuovo Libro VI ha riformato il canone 1326 innanzitutto aggiungendo una quarta fattispecie, come detto sopra, a quelle già presenti e poi rendendo la loro applicazione da facoltativa a obbligatoria. È stato aggiunto, inoltre, un terzo paragrafo che impone che quando si verificano circostanze aggravanti e la pena sia stabilita come facoltativa, questa si trasformi in obbligatoria.

La prima circostanza riguarda <<chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà>>. La norma si riferisce alla recidiva che, sia nell'ordinamento canonico sia in quello secolare, rappresenta una delle condizioni più gravi. Questa può essere generica, quando il reo compie più azioni criminose dalle fattispecie diverse, o specifica quando compie un delitto uguale o dello stesso genere del precedente. La dottrina non è concorde nello stabilire a quale dei due tipi si riferisca la norma, ma per la maggior parte di essa riguarda la seconda considerato anche il principio di interpretazione stretta che sempre deve guidare l'attività dell'interprete della legge.

Il numero due si applica a <<chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto>>. Il reo in dignità è un soggetto che gode di una posizione di rilievo all'interno dell'ordinamento. In generale si tratta di persone che sono preposte a controllare l'osservanza della legge o a promuovere il bene per la comunità dei fedeli. Visto il loro prestigio e i poteri che esercitano l'eventuale delitto da loro compiuto

andrebbe a turbare in modo più significativo la sensibilità dei sottoposti ed è per questo che è previsto l'aggravamento sanzionatorio.

In merito al numero tre, in quei casi in cui la legge o il precetto prevedano espressamente che il delitto possa essere colposo, deve essere applicata l'aggravante se il delinquente *<<previde l'evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto>>*. Si tratta di una colpa *proxima dolo* tale per cui il comportamento del reo sia particolarmente deplorabile perché una volta previsto il verificarsi dell'evento dannoso, si dimostra indifferente rispetto al male che potrebbe essere cagionato<sup>75</sup>.

Della quarta ipotesi si è già discusso precedentemente.

Diversamente da quanto previsto dal canone 1324, l'elenco delle circostanze aggravanti è considerato tassativo: non c'è una clausola, come del §2 sulle attenuanti, che permette al giudice di valutare ulteriori cause per stabilire un aumento della pena. Nuove ipotesi possono essere previste, oltre che dal legislatore universale, anche da quello particolare o tramite precetto. A livello generale già il canone 1315 e 1320 affermavano il fondamento della potestà legislativa del legislatore particolare in campo penale, mentre nello specifico il canone 1327 prevede che: *<<La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre ai casi di cui nei cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena costituita con il precetto o l'attenuino o l'aggravino>>*.

---

<sup>75</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 179.



## 1.5 La pena.

Nonostante l'attuale Libro VI non fornisca una definizione di pena canonica, possiamo ritenere ancora valida quella proposta dal Codice del 1917 al canone 2215 secondo il quale la pena è <<è la privazione di un bene, inflitta dalla legittima autorità, per correggere il delinquente e punire il delitto>>.

Per quanto riguarda il primo elemento, concernente la privazione di un bene, bisogna innanzitutto puntualizzare quali siano i beni di cui la Chiesa possa privare il fedele che abbia commesso un delitto. Questi possono essere esclusivamente beni esterni o misti e non beni che riguardano la dimensione interiore del fedele come la fede stessa o il bene supremo della grazia.

Con privazione non si intende unicamente la sottrazione materiale di un bene, come potrebbe essere il salario o la rimozione da un ufficio ecclesiastico, ma anche di una libertà, come quella di circolazione. Anche la sanzione che preveda l'obbligo di fare qualcosa può essere considerata in senso negativo in quanto consiste nella privazione della libertà di non fare, si prenda ad esempio il pagamento di una multa.

Il carattere afflittivo delle pene canoniche è evidente, tuttavia bisogna ricordare che il principio supremo della *salus animarum* costituisce un limite nella determinazione del contenuto delle sanzioni penali, e che il canone 1317 prevede che queste siano costituite solamente quando si rendano <<veramente necessarie>>.

La pena può essere costituita attraverso due forme, come indicato nel Titolo II: la legge, che rimane la forma primaria in ossequio al principio di legalità, e il precetto penale.

In merito alla legge penale, il canone 1315§1<sup>76</sup> prevede che l'autorità dotata di potestà legislativa in materia penale abbia anche il potere di munire la

---

<sup>76</sup> Canone 1315§1: << Chi ha potestà di emanare leggi penali può anche munire di una congrua pena la legge divina>>.

stessa di una congrua pena: questa, infatti, non è altro che un elemento accessorio alla stessa potestà di emanare leggi penali<sup>77</sup>.

Nonostante il Libro VI non indichi chi siano i soggetti dotati di questa potestà, questi sono ben identificati all'interno del Codice nella figura del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi, sia nella forma del Concilio ecumenico sia nel Collegio dei vescovi sparsi nel mondo, come legislatore universale, e nella figura dei vescovi diocesani e dei loro equiparati che presiedono le circoscrizioni territoriali come legislatore particolare.

Le leggi penali emanate dal legislatore universale valgono per tutta la Chiesa e l'esercizio di questa potestà si può manifestare nell'imposizione di una legge penale nel suo complesso, ovvero rendere illecito un comportamento che prima non lo era, o nell'aggiungere una pena ad una legge divina o ad una legge ecclesiastica.

Il legislatore particolare, che gode dei medesimi poteri con il limite di poterli esercitare solo nell'ambito della sua competenza territoriale, secondo il paragrafo 2 del canone 1315 può anche <<*munire di una congrua pena la legge emanata dall'autorità superiore, osservati i limiti della competenza in ragione del territorio o delle persone*>>, <<*aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto*>> e <<*determinare o rendere obbligatoria una pena che la legge universale stabilisce come indeterminata o come facoltativa*>>.

La pena prevista dalla legge penale può essere determinata o indeterminata, obbligatoria o facoltativa.

Il precetto, invece, è <<*un atto amministrativo singolare, compreso nella categoria dei decreti, emesso dalla competente autorità esecutiva, mediante il quale si impone direttamente e legittimamente a uno o più fedeli di fare o*

---

<sup>77</sup> VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa, Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Roma, 2000.

*di omettere qualcosa*>><sup>78</sup>, nel caso in cui sia accompagnato da una pena si tratta di un precetto penale.

Il canone 1319 prevede che la competenza a emanare precetti penali spetti a coloro che sono dotati della giurisdizione in foro esterno in forza della potestà di governo quindi, a livello superiore, il Romano Pontefice, il Collegio dei vescovi e anche le Congregazioni della Curia romana, mentre a livello inferiore <<*i vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del canone 368*>><sup>79</sup>.

La *ratio*, nel prevedere la possibilità di costituire sanzioni penali attraverso il precetto, risiede nel fatto che si voleva dotare il superiore di uno strumento più agile e tempestivo rispetto alla legge penale da usare nel caso concreto per contrastare situazioni che possono causare un grave danno per la comunità dei fedeli. Tuttavia, considerato che si tratta di una violazione del principio *nulla poena sine lege* e che viene fornito al superiore un ampio margine di discrezionalità che potrebbe sfociare nell'abuso di potere, il canone 1319 prevede due limiti contenutistici all'esercizio di tale potere che consistono nell'obbligo di comminare pene che siano determinate e nel divieto di imporre quelle perpetue.

Una particolarità dell'ordinamento canonico consiste nel prevedere una duplice modalità di applicazione della pena. Infatti, oltre alla pena *ferendae sententiae*, che viene irrogata dal giudice o dal superiore a seconda che venga scelto il procedimento giudiziale o amministrativo, è prevista anche quella *latae sententiae* la quale si applica automaticamente per il solo fatto di aver commesso il delitto, senza che ci sia alcun intervento dell'autorità ecclesiastica.

---

<sup>78</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.147.

<sup>79</sup> Canone 134§1.

Sull'opportunità delle pene *latae sententiae* la dottrina canonistica ha ampiamente discusso<sup>80</sup> sia prima che dopo il Concilio vaticano II, tuttavia il legislatore del nuovo Codice ha ritenuto necessario mantenerle pur prevedendo una significativa riduzione<sup>81</sup> dei delitti che sono puniti in tale modo ed evidenziandone il carattere di eccezionalità.

Innanzitutto, il fatto che la pena sia irrogata *latae sententiae* deve essere espressamente previsto in quanto, nei casi dubbi, la modalità da applicare sarebbe quella ordinaria *ferendae sententiae* come richiesto dal canone 18<sup>82</sup>. Poi, il canone 1318 prevede due presupposti necessari affinché si possa stabilire la pena *latae sententiae* ovvero che il delitto sia doloso e che <<*o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene ferendae sententiae*>>. Basta che si verifichi una delle due condizioni citate, su cui peraltro è lasciato ampio margine di discrezionalità all'autorità ecclesiastica, insieme al dolo per costituire una pena *ferendae sententiae*; tuttavia, il legislatore ammonisce che attraverso questa modalità non si devono prevedere <<*censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti di speciale gravità*>>.

Delle censure in particolare si parlerà tra poco, per ora basti precisare che alla duplice finalità della pena, la correzione del reo e l'espiazione del male cagionato con il delitto, corrisponde la distinzione delle pene in due categorie: le pene medicinali, o censure, e le pene espiatorie<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Per una trattazione esaustiva di tutte le ragioni favorevoli o contrarie alle pene *latae sententiae* si veda BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 133 ss. e VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, p. 128 ss.

<sup>81</sup> Le fattispecie delittuose punite con pena *latae sententiae* sono passate dalle trentaquattro del CIC 1983 alle quindici previste attualmente.

<sup>82</sup> Il canone 18 prevede che <<*le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta*>>.

<sup>83</sup> Canone 1312§1.

## 1.6 Le pene medicinali.

Il canone 1312§1 afferma che le sanzioni penali nella Chiesa sono le pene medicinali, o censure, di cui al canone 1331-1333 e le pene espiatorie di cui al canone 1336.

Iniziando dalla censura, possiamo definirla come la pena attraverso cui il reo, battezzato e contumace, viene privato dei beni spirituali fino a che, una volta receduto dalla contumacia, non venga assolto<sup>84</sup>. Il termine censura deriva dal verbo latino *censere* e indicava l'azione burocratica effettuata dai censori che si occupavano di registrare il nome di ogni cittadino insieme ai suoi beni e al suo *status* sociale. Visto che, con il passare del tempo, il censore iniziò a dare una nota di addebito a quei cittadini che non si comportavano rispettando le norme, questo termine inizia ad assumere una connotazione morale di tipo negativo.

Il termine, recepito dal diritto ecclesiastico, viene utilizzato per indicare qualsiasi tipo di sanzione penale, sia spirituale sia temporale fino a quando Innocenzo III non stabilì che censura si doveva riferire solo alla scomunica, all'interdetto e alla sospensione. Non venne chiarito, però, se si trattasse di pene medicinali o espiatorie, infatti, fino al Codice del 1917, venivano considerate sia come pene medicinali sia espiatorie: è solo a partire dal CIC 1983 che le tre pene vengono esclusivamente valutate come medicinali.

La censura è una pena che consiste nella privazione di un bene spirituale e per questo viene considerata più grave per il credente rispetto a quelle temporali visto che riguarda il suo rapporto con Dio e i sacramenti.

Il soggetto che può ricevere questa sanzione, ovvero il battezzato nella Chiesa cattolica, può essere privato solo di quei beni che sono tassativamente previsti dal legislatore penale canonico.

---

<sup>84</sup> Canone 2241§1 CIC 1917.

Dal momento che il fine della pena medicinale consiste nella correzione del reo, acquista un ruolo fondamentale la contumacia, intesa come <<*cattiva volontà nel male*>><sup>85</sup>, che può essere formale o virtuale.

La contumacia formale riguarda le pene *ferendae sententiae* in quanto il superiore, prima di irrogare la pena, deve accertarsi della contumacia del reo e in caso positivo deve cercare di dissuaderlo dal persistere nella condotta criminosa attraverso lo strumento dell'ammonizione canonica.

L'ammonizione richiede dei requisiti rigorosi: innanzitutto, va effettuata in foro esterno in modo che possa essere provata, poi deve essere comunicata per iscritto direttamente al reo o deve essere fatta oralmente alla presenza di due testimoni. Il contenuto deve essere quello previsto puntualmente dal canone 1347§1-§2 che consiste nell'ammonizione del comportamento delittuoso, nella richiesta di recedere da tale comportamento, nell'imporre la riparazione del danno causato fissando un congruo periodo di tempo entro cui provvedere e nella determinazione, previa, della pena che nel caso di inadempimento sarà irrogata.

La sanzione non può essere perpetua e non può essere limitata ad un determinato periodo di tempo, infatti, la pena sarà irrogata fintanto che il delinquente non receda dalla contumacia. Una volta che il contumace si sia pentito, l'autorità ecclesiastica valuterà la remissione della sanzione medicinale.

In merito alla contumacia virtuale, questa si verifica nelle pene *latae sententiae* in quanto si considera contumace *ipso facto* colui che commette il delitto sapendo di violare una norma penale.

Passiamo ora ad esaminare le tre pene medicinali iniziando dalla scomunica.

---

<sup>85</sup> ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2006, p. 107.

La scomunica è una sanzione che è stata presente nel diritto penale della Chiesa fin dalle sue origini e per lungo tempo rappresentava un termine che identificava la pena canonica in generale.

La distinzione tra scomunica *maior*, che escludeva dai sacramenti, e *minor*, che escludeva dai benefici, venne abolita nel 1869 con la costituzione *Apostolica Sedis*, mentre quel particolare effetto di questa pena che imponeva ai fedeli di non avere contatti con uno scomunicato perdurò fino al Concilio di Costanza dove venne proposta la distinzione tra scomunicati *vitandi* e *tollerati*, distinzione che fu adottata nel Codice piano-benedettino ma che fu abolita con il CIC del 1983.

La scomunica, secondo il canone 2257 del CIC 1917, si può definire come <<*una censura che esclude dalla comunione dei fedeli con inseparabili effetti secondo i canoni*>>.

Bisogna puntualizzare fino a che punto possa spingersi questa esclusione dalla comunità ecclesiale. L'unione, infatti, che il fedele ha con la Chiesa è triplice e consiste in un'unione <<*fondamentale o ontologica*>><sup>86</sup> che è indelebile e deriva dal battesimo, in una <<*mistica col Corpo mistico di Cristo*>><sup>87</sup>, che non può essere compromessa da nessuno, a esclusione del soggetto che compia il peccato mortale, in quanto riguarda il rapporto dell'anima fedele con Dio, e nell'unione <<*esterna e giuridica*>><sup>88</sup> che concerne esclusivamente il legame esteriore del reo con l'ordinamento ecclesiale.

Gli unici effetti nella disponibilità della Chiesa sono quelli giuridici che riguardano il foro esterno, tuttavia, la separazione tra questo e il foro interno non è del tutto completa. Durante i lavori preparatori per il Codice del 1983,

---

<sup>86</sup> ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, p. 110.

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

si avanzò la proposta di non includere tra gli effetti della scomunica la proibizione della ricezione dell'Eucarestia, in modo da separare completamente il foro esterno da quello interno. La riforma fu bocciata dalla commissione cardinalizia e si ritornò all'impostazione precedente, rimasta immutata anche nel nuovo Libro VI, che prevedeva che lo scomunicato non potesse accedere a nessun sacramento.

Dalla lettura del canone 1331 si evince che gli effetti della scomunica si distinguono a seconda che la pena sia *latae sententiae* o *ferendae sententiae* assieme a quel particolare caso in cui l'autorità ecclesiastica interviene nell'ipotesi di una pena *latae sententiae* non per irrogarla ma per dichiararla. In entrambi i casi gli effetti di questa censura devono essere considerati come indivisibili in quanto, una volta che opera la scomunica, si applicano tutti senza possibilità per il superiore di escluderne alcuni.

Per quanto riguarda la scomunica semplice il primo paragrafo del canone 1331 afferma che a chi è scomunicato è proibito:

- 1) <<di celebrare il sacrificio dell'Eucarestia e gli altri sacramenti>>, questa è sicuramente la sanzione più grave e colpisce i ministri di culto, soprattutto vescovi e presbiteri<sup>89</sup>;
- 2) <<di ricevere i sacramenti>>, questo è l'effetto con più ampia portata perché colpisce tutti i fedeli e comporta il grave pregiudizio di negare allo scomunicato il beneficiare dei misteri della fede;
- 3) <<di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico>>, senza, però, che sia pregiudicata la possibilità di ricevere i sacramentali;

---

<sup>89</sup> <<La partecipazione ministeriale è quella che si fa in quanto ministri ordinati o istituiti o straordinari. I ministri ordinari sono chierici: Vescovi, presbiteri, diaconi. I ministri istituiti sono laici: accoliti e lettori. I ministri straordinari sono anch'essi laici e possono distribuire la Comunione, assistere al matrimonio e compiere altri atti>>. Ivi, p. 111.



4) <<di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate>>, riguarda tutte le celebrazioni liturgiche e il termine “attiva”, per una corretta interpretazione, deve essere considerato nel senso di interna per evitare ambiguità con la disposizione che richiede una partecipazione attiva di tutti i fedeli durante la celebrazione;

5) <<di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici>>, il divieto si estende a qualsiasi soggetto titolare di un incarico in senso ampio;

6) <<di porre atti di governo>>, concernente qualsiasi forma di potestà legislativa, esecutiva o giudiziaria, anche se delegata.

Il paragrafo secondo aggiunge delle gravi conseguenze nel caso in cui la scomunica sia stata irrogata *ferendae sententiae* o dichiarata a seguito della sua applicazione *latae sententiae*. La ragione di queste ulteriori disposizioni pregiudizievoli risiede nel fatto che in questi due casi lo scomunicato è stato dichiarato come tale dall'autorità ecclesiastica diventando noto alla comunità dei fedeli i quali, se gli fosse possibile agire come faceva prima di essere colpito dalla censura, potrebbero ritenere un affronto che l'applicazione della giustizia sia, di fatto, inattesa.

Il canone 1331§2 prevede, quindi, che il reo:

1) <<se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave>>, queste ipotesi devono essere considerate come progressive perché per prima cosa il delinquente deve essere allontanato e solo nel caso in cui questo si opponga deve essere disposta l'interruzione della celebrazione liturgica, e sempre se non ci siano cause gravi che impediscano tale sospensione;

2) <<pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti>>, si tratta della conseguenza più grave perché rende invalidi gli atti

giurisdizionali posti in essere dallo scomunicato e che, sulla base del §1, erano già illeciti;

3) <<*incombe nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza*>>, i quali normalmente si devono considerare mantenuti in quanto perpetui;

4) <<*non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico*>>, indica che qualsiasi retribuzione ottenuta per un titolo ecclesiastico va considerata come un'appropriazione indebita con conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione;

5) <<*è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici*>>, significa che dopo la scomunica il reo non può acquisire una di queste sette cariche, né condizioni di privilegio nella Chiesa.

Passiamo ora ad esaminare l'interdetto.

L'interdetto è una pena di origine più tarda rispetto alla scomunica che non godette di molta fortuna nella storia del diritto ecclesiale e che veniva solitamente utilizzato nella forma dell'interdetto generale in grado di colpire un'intera comunità nei fedeli.

Caduto di fatto in disuso, il Codice del 1917 tentò di riesumarlo, come voluto da San Pio X, e assunse anche la nuova forma di interdetto personale, ovvero quello inflitto ad un fedele, oltre a quella generale di cui si era già fatto uso. In ogni caso, nemmeno nel CIC piano-benedettino assumeva una caratterizzazione ben definita, infatti veniva qualificato sia come pena medicinale sia come pena espiatoria e dava l'impressione di essere una scomunica minore con l'unica differenza di consentire al fedele di rimanere

all'interno della comunità<sup>90</sup>, cosa che era, invece, esclusa nella scomunica vera e propria.

Con il Codice del 1983 l'interdetto assume nuova forma innanzitutto perché viene ad essere esclusivamente pena medicinale e poi perché sopravvive solo nella forma della sanzione di carattere personale con degli effetti in gran parte simili a quelli della scomunica.

Anche il nuovo Libro VI riprende questa impostazione, infatti, il canone il canone 1332§1 afferma che: <<chi è interdetto è tenuto dalle proibizioni di cui nel can. 1331, § 1, nn. 1-4>>, quindi si applicano le stesse conseguenze previste per la scomunica solo limitate a quelle con effetti di natura liturgica. Il terzo paragrafo avvisa che deve ritenersi valido per l'interdetto anche quanto disposto dal canone 1331§2 numero 1, riproponendo la distinzione tra effetti derivanti dalla pena *latae sententiae* o conseguenti all'irrogazione di quella *ferendae sententiae* o alla dichiarazione della *latae sententiae*.

Una particolarità del tutto innovativa è rappresentata dal paragrafo secondo il quale prevede che <<la legge o il precetto può definire l'interdetto in tale modo che siano proibite al reo solo alcune azioni singolari, di cui nel can. 1331, § 1, nn.1-4, o qualche altro diritto singolare>>.

Sembrerebbe, quindi, che l'interdetto differisca dalla scomunica in merito all'indivisibilità dei suoi effetti. Se così fosse questo comporterebbe un margine di discrezionalità talmente ampio nell'erogazione della sanzione che potrebbe sconfinare nell'indeterminatezza. Bisogna ritenere, quindi, che questa norma si riferisca esclusivamente alla fase costitutiva, in cui l'autore della legge o del precetto penale possono prevedere come sanzione

---

<sup>90</sup> Il canone 2268§1 prevede che: <<L'interdetto è una censura con la quale ai fedeli, in comunione con la Chiesa, si proibiscono i seguenti atti sacri, con proibizione direttamente alle persone, o indirettamente ai luoghi in cui si vietano gli atti sacri>>.

l'applicazione di solo alcuni degli effetti dell'interdetto, e non invece alla sua fase applicativa.

Per quanto riguarda l'ultima delle pene medicinali, la sospensione è una sanzione antica risalente al periodo subapostolico. Già nel IV secolo si distingueva tra sospensione dall'ordine e dall'ufficio e, a partire dal XII, anche dal beneficio. Il fatto che la sospensione fu sempre considerata una pena divisibile ha fatto sì che queste tre forme siano state ben definite nel tempo e sviluppate autonomamente fino a confluire, praticamente immutate<sup>91</sup>, nel Codice del 1917. Nel CIC pio-benedettino la sospensione era una censura che vietava ai chierici l'ufficio, il beneficio o entrambi e poteva assumere sia la qualifica di pena medicinale sia espiatoria. A partire dalla riforma del 1983 questa assume un notevole mutamento nella sua disciplina e assume la natura solo di censura, ma continua a rimanere rivolta unicamente ai chierici: questa caratteristica rappresenta una scelta di diritto positivo fatta dal legislatore e non deriva dalla natura di questa sanzione che potrebbe essere rivolta anche ad altri soggetti titolari di uffici ecclesiastici. Infatti, l'attuale Libro VI, nonostante riprenda in gran parte l'impostazione del CIC del 1983, prevede che la sospensione possa essere applicata a tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche e non solo ai chierici.

Della sospensione tratta il canone 1333 in merito alla sua natura e agli effetti e il canone 1334 riguardo ad alcuni aspetti sulla sua costituzione normativa.

Il §1 del canone 1333 prevede che in caso di sospensione siano proibiti:

*<<1° tutti od alcuni atti della potestà di ordine;*

*2° tutti od alcuni atti della potestà di governo;*

*3° l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio>>.*

---

<sup>91</sup> Non furono, infatti, apportate modifiche né dal Concilio di Trento né dalla costituzione *Apostolicae Sedis* del 1869.

Normalmente il compimento di uno di questi atti lo rende invalido e non illecito, tuttavia, il paragrafo secondo prevede che la legge o il precetto possano stabilire i casi in cui l'ulteriore sanzione dell'illiceità debba essere applicata dopo la sentenza o la dichiarazione *latae sententiae*.

È chiaro che il legislatore cerchi di evitare la dichiarazione di nullità di questi atti perché questo comporterebbe un grave pregiudizio per i fedeli che necessitino di un'azione di governo o di ministero.

Per evitare che la situazione del reo risulti troppo compromessa, il §3 elenca dei limiti tassativi e indica tre casi che non possono essere mai sottoposti alla sospensione e cioè: << 1° gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del Superiore che ha costituito la pena;

2° il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio;

3° il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia *latae sententiae*>>.

Il legislatore ha inoltre puntualizzato che il divieto si estende anche ai frutti, allo stipendio e alle pensioni e che in caso di erronea percezione, questi devono essere restituiti.

A differenza della scomunica, gli effetti della sospensione sono sempre stati considerati divisibili: questo comporta che nell'applicazione della pena al caso concreto, si possa dare vita a diverse combinazioni e graduazioni a seconda della necessità. A questo proposito, però, sono doverosi alcuni chiarimenti; infatti, il canone 1334§1 prevede che nel caso di pena irrogata o dichiarata, la divisibilità possa essere disposta sia per legge o precetto nella fase costitutiva, ma anche nella fase applicativa con sentenza o decreto. Nel caso di pena *latae sententiae*, invece, il §2 prescrive che l'applicazione generale della sospensione, che prevede l'applicazione di tutti gli effetti elencati dal 1333§1, possa essere disposta solo la legge, universale o particolare, ma non con il precetto: con quest'ultimo sarà eventualmente

possibile stabilire effetti parziali della pena *latae sententiae* ma non generali. La ratio risiede nel fatto che la sospensione nella sua forma globale è fortemente pregiudizievole per il fedele, si richiede, quindi, un rispetto più severo del principio di legalità a favore del peccatore<sup>92</sup>.

La nota di chiusura del Capitolo I sulle censure è rappresentato dal canone 1335 che prevede due paragrafi.

Il primo, del tutto inedito e inserito con la riforma del 2021, corregge l'interpretazione erronea del canone 1318 nella parte in cui afferma che non si debbano costituire censure, in modo particolare la scomunica, *<<se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti di speciale gravità>>*. Sulla base di questa norma si riteneva che la pena medicinale fosse di tale gravità e di tale peso per il fedele che potesse essere applicata unicamente da sola, senza poter essere abbinata ad un'altra pena di tipo espiatorio. Questa aggiunta normativa esplicita l'interpretazione contraria e corretta affermando che *<<l'autorità competente, se infligge o dichiara la censura nel processo giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre le pene espiatorie che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo>>*.

Un ulteriore elemento di rilievo risiede nel fatto che la norma chiarisce quale sia il fine dell'ulteriore pena espiatoria inflitta: infatti, se la censura ha come obiettivo l'emendamento del reo, la sanzione aggiunta di tipo espiatorio mira alla restituzione della giustizia e alla riparazione dello scandalo, ponendosi in completo accordo con quanto disposto dal canone 1341 in merito alle finalità della pena.

Il secondo paragrafo, invece, riprende quanto già previsto dal Codice del 1983 prevedendo due casi in cui opera la sospensione della censura, da non

---

<sup>92</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 200.

confondere con la remissione che ha un proprio regime previsto al Titolo VI. La prima parte del canone 1335§2 prevede l'ipotesi in cui il fedele si trovi in pericolo di morte: in questo caso la censura, dichiarata o inflitta, che proibisce <<la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di potestà di governo>> deve essere considerata sospesa. La ragione giustificatrice di questa sanzione risiede nel fatto che l'ordinamento della Chiesa attribuisce un'importanza primaria alla *salus animarum*, di conseguenza di fronte alla situazione estrema della morte l'ordinamento ecclesiale deve favorire il fedele. La seconda ipotesi, invece, tratta del caso in cui la censura *latae sententiae* non sia stata dichiarata: in queste condizioni il fedele può chiedere che siano amministrati la celebrazione dei sacramenti, dei sacramentali o degli atti di potestà di governo per qualsiasi giusta causa e la pena medicinale viene sospesa anche nell'ipotesi in cui il fedele ne fosse stato a conoscenza.

### **1.7 Le pene espiatorie, i rimedi penali e le penitenze.**

Il nuovo Libro VI ha attuato una riforma considerevole della disciplina delle pene espiatorie.

Queste pene non sono sempre state conosciute con questa terminologia, infatti, nel Codice pio-benedettino venivano chiamate vendicative. L'attuale denominazione, affermata a partire dal CIC del 1983, risulta più attinente alle finalità di questa pena che non ha come intento la vendetta, come suggeriva l'appellativo precedente, ma la restaurazione della giustizia e la riparazione dello scandalo.

La normativa presente nel Codice del 1983 era notevolmente ridotta e semplificata e la sua esposizione poco chiara. Rispetto al canone 1336 precedente che prevedeva solo due paragrafi, quello riformato ne contiene cinque di cui solo il primo è rimasto invariato. La nuova disciplina impiega

un'esposizione più agevole, anche prevedendo l'elenco delle pene espiatorie dalla meno alla più grave, che facilita l'utilizzo di questo strumento sanzionatorio il quale, arricchendosi di nuove fattispecie, fornisce rimedi idonei ad essere combinati per adattarsi ad una moltitudine di situazioni differenti, permettendo una risposta più accurata della Chiesa di fronte al compimento di un delitto.

Si noti come la pena espiatoria non sia legata alla contumacia del delinquente, infatti, può essere disposta sia a tempo determinato che indeterminato e anche in modo perpetuo.

Inoltre, l'elenco delle sanzioni previste dal §2 al §5 non deve ritenersi tassativo, in quanto la legge universale o particolare, ma non il precetto, potrebbe prevedere altre fattispecie non tipizzate.

Iniziamo a esaminare le pene espiatorie previste cominciando dall'ingiunzione.

Il §2 prevede due tipi di ingiunzioni molto diverse tra loro: quella di dimorare in un determinato luogo o territorio, e quella di pagare una somma di denaro o un'ammenda da destinare alle finalità della Chiesa.

La prima assomiglia molto agli arresti domiciliari previsti dal diritto statale anche se non ne condivide la gravità in quanto non comporta il divieto di circolazione per il reo che, nel caso di ingiunzione in un luogo, può uscire per assolvere alle sue necessità personali. Il luogo fa riferimento ad un determinato edificio come potrebbe essere un convento o un monastero, mentre territorio allude ad un'area più estesa come una diocesi<sup>93</sup>. Il fine è quello di far cessare la pertinacia e di allontanare il reo in modo da contenere lo scandalo per la comunità e favorire la sua conversione.

---

<sup>93</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 204.



Per quanto riguarda i destinatari di questa norma il canone 1337§1 prevede un limite affermando che questa pena può essere applicata solo ai chierici secolari e ai religiosi e non a tutti i fedeli, i quali godono di una speciale autonomia nell'ordinamento ecclesiale visto che devono adempiere agli obblighi della vita quotidiana. Un'ulteriore condizione è posta al §2 nello stabilire che per infliggere l'ingiunzione a dimorare in un determinato luogo o territorio, sia necessario il consenso dell'ordinario di quel luogo in ottemperanza al principio di rispetto della giurisdizione territoriale di ogni ordinario.

Un elemento di novità nel diritto penale canonico è rappresentato dalla previsione dell'obbligo di pagare una somma di denaro o un'ammenda. L'intento di questa pena che, a differenza della precedente, si applica a tutti i fedeli compresi quelli laici, è quello di restaurare con beni economici il grave pregiudizio causato dal compimento del delitto. La destinazione di questi beni è impiegata <<per le finalità della Chiesa>><sup>94</sup> che, pur essendo spirituali, necessitano di mezzi materiali per essere attuate.

Visto che la natura dell'ingiunzione esige che la pena sia determinata sia nel tempo che nel luogo, questa può essere irrogata solo *ferendae sententiae*.

Passiamo ora ad esaminare le proibizioni che vietano <<l'esercizio di una facoltà, lo svolgimento di un incarico, o l'utilizzo di un diritto>><sup>95</sup>. Il verbo "proibire", tuttavia, non deve intendersi nel senso di privare, come avvalorato dal canone 1338§5 il quale afferma che tali proibizioni non possono mai comportare la pena della nullità.

Il paragrafo tre del canone 1336 è il più lungo e il più complesso da applicare perché il giudice ha numerose sanzioni a sua disposizione da poter abbinare

---

<sup>94</sup> Canone 1336§2.

<sup>95</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.206.

consentendogli di scegliere la combinazione che meglio si adatta alla regolamentazione del caso concreto.

Si prevede la proibizione:

1) <<di dimorare in un determinato luogo o territorio>> come la speculare ingiunzione a dimorare in un determinato luogo o territorio, anche questo obbligo si applica solo ai religiosi e non anche ai laici e risulta essere meno gravosa e più semplice da attuare rispetto alla prima;

2) <<di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi>>, questa sanzione prevede quattro alternative spaziali che possono essere applicate a cinque proibizioni diverse da considerare separabili tra loro;

3) <<di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine>>, va letta insieme al canone 1338§2 che prevede che: <<non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti>> e si rivolge ai vescovi e ai presbiteri;

4) <<di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo>>, anche per questa sanzione vale il limite di cui si è detto al numero precedente, può riguardare legislativi, esecutivi e giudiziari;

5) <<di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli>>, la ratio di questa norma risiede nel fatto che non avrebbe senso che il reo possa continuare a beneficiare di un diritto o un privilegio o addirittura portare un onorifico, come un'insegna o un titolo, che dovrebbe un segno di riconoscimento all'interno dell'ordinamento ecclesiale;

6) <<di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici>>, in questo caso il delinquente che faccia parte di consigli o collegi ecclesiastici non può né esprimere il suo voto, né candidarsi per essere eletto;

7) *<<di portare l'abito ecclesiastico o religioso>>*, è una sanzione che era presente del Codice del 1917 ma che era stata abolita in quello del 1983. La ragione della riproposizione di questa disciplina risiede nel fatto che si è registrata un'ostinata tendenza dei religiosi, macchiatisi della commissione di un delitto, a indossare l'abito ecclesiastico in danno all'immagine pubblica della Chiesa.

Il canone 1336§4 prosegue con l'illustrazione delle privazioni che dal punto di vista delle fattispecie previste sono molto simili rispetto alle proibizioni ma, a differenza di quest'ultime, *<<tolgono radicalmente le mansioni e i beni indicati, non limitandosi a vietare il loro esercizio>>*<sup>96</sup>. Dei cinque canoni previsti, per i numeri 1, 3 e 4 si rimanda a quanto detto sostanzialmente per le proibizioni corrispondenti al canone precedente.

Il numero 2, che priva *<<della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare>>*, prevede due fattispecie diverse: nel primo caso al sacerdote viene vietato di ricevere la confessione pena la realizzazione di uno dei delitti contro i sacramenti previsto al canone 1379§1 numero 2, il secondo caso, invece, riguarda il divieto di predicare le verità rivelate e si applica ai ministri sacri, diaconi compresi.

La privazione del numero 5 riguarda *<<tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale>>*. Si tratta di un *<<corrispettivo economico sui generis>>*<sup>97</sup>, da non confondere con un vero e proprio stipendio, che spetta ai chierici e che sulla base del canone 281§1-2 deve essere adeguato a garantirgli un'esistenza dignitosa. La norma prevede come condizione quanto disposto dal canone 1350§1 secondo cui *<<nell'infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto*

---

<sup>96</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.208.

<sup>97</sup> Ivi, p.209.

*sostentamento, a meno che non si tratti della dimissione dallo stato clericale>>.*

La dimissione dallo stato clericale consiste nell'ultima e più grave delle pene espiatorie previste dal canone 1336. Vista la severità di questa privazione, il legislatore canonico ha previsto delle limitazioni nell'applicazione di questa pena a protezione del chierico in modo che non venga punito troppo severamente.

Innanzitutto, in virtù dei principi generali dell'ordinamento penale canonico, la dimissione è una pena facoltativa che può essere comminata dal giudice solo come *extrema ratio* in quei casi in cui nessun altro rimedio si sia rivelato efficace. I casi, poi, in cui questa può essere applicata, devono essere tassativamente previsti dal legislatore universale, anche delegato, non potendo essere stabilita da quello particolare<sup>98</sup>. Vista la sua natura di pena perpetua può essere irrogata solo per via giudiziale, salvo quanto previsto dalle *Normae* sui delitti più gravi riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, le quali prevedono che la dimissione possa essere inflitta anche per decreto extragiudiziale.

La sanzione si applica solo ai chierici che dal punto di vista ontologico continuano a rimanere tali anche dopo la dimissione: non devono essere considerati, quindi, <<ridotti allo stato laicale>><sup>99</sup> come previsto dal Codice del 1917.

A differenza del diritto secolare, con “dimissione” non si intende la rinuncia di un soggetto ad un determinato ruolo da lui rivestito, ma indica <<l'espulsione imposta dall'autorità>><sup>100</sup> con la quale <<cessano

---

<sup>98</sup> I casi attualmente previsti dal nuovo Libro VI sono tredici, contro i sei del Codice precedente.

<sup>99</sup> Canone 211.

<sup>100</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.211.

*automaticamente i diritti e i doveri, sia personali che ministeriali, inerenti lo stato clericale, ma non gli obblighi di natura celibataria*<sup>101</sup>>><sup>102</sup>.

Concludiamo così la trattazione delle pene in senso stretto in quanto i rimedi penali e le penitenze, secondo la maggior parte della dottrina<sup>103</sup>, non possono essere considerate tali come avvalorato dalla stessa denominazione del Titolo IV del Libro VI che recita: <<*Le pene e le altre punizioni*>> ad indicare che si tratta di due generi diversi.

Per quanto riguarda i rimedi penali essi hanno carattere preventivo perché, se usati tempestivamente, vengono applicati in situazioni sospette e potenzialmente lesive e hanno il proposito di evitare la commissione del reato. Il canone 1339 ripropone le due forme già presenti nel Codice del 1983, ammonizione e riprensione, aggiungendone due nuove al paragrafo 4 e 5, il precetto e la vigilanza, riesumati dal CIC 1917.

Il §1 prevede che l'Ordinario possa <<*ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto*>>. I destinatari sono quindi due: coloro che sono prossimi a delinquere, che rappresenta l'ipotesi in cui il fine preventivo si realizza meglio, e i sospetti di aver commesso un atto criminoso non ancora qualificabile propriamente come delitto.

Nel caso dei sospetti la norma richiede espressamente che venga effettuata un'indagine preventiva; tuttavia, si deve ritenere che questa sia necessaria anche nel caso dei soggetti prossimi a delinquere perché, nonostante la natura

---

<sup>101</sup> Secondo il canone 291: <<*la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice*>>, quindi la cessazione dell'obbligo del celibato deve essere oggetto di apposita un'apposita dispensa elargita dal Papa e avviene solitamente in condizioni gravi di estrema necessità.

<sup>102</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.211.

<sup>103</sup> C'è chi ritiene, invece, che si tratti sempre di pene solo dal carattere più spiccatamente religioso e pietistico.

amministrativa di questi atti<sup>104</sup>, possono comunque incidere sul buon nome e sulla rispettabilità del destinatario e, in ogni caso, opera la presunzione di innocenza del canone 1321§1.

Il secondo rimedio penale è rappresentato dalla riprensione che consiste in un atto formale, da non confondere con il monito di correzione fraterna e sollecitudine pastorale di cui al canone 1341, con il quale l'Ordinario riprende colui che <<con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine>><sup>105</sup>. Ci si riferisce a quei casi in cui il soggetto, pur non avendo ancora commesso un delitto vero e proprio, sia stato l'autore di un comportamento pregiudizievole per l'intera comunità. Con la riprensione si vuole sia prevenire che la condotta deleteria degeneri nel compimento vero e proprio del reato sia si vuole reprimere il danno creato alla Chiesa.

Gli ultimi due paragrafi sono stati riesumati dal Codice del 1917 dal momento che non erano stati inseriti in quello del 1983.

Nel caso in cui l'ammonizione o la riprensione si siano rivelati insufficienti a contrastare la situazione di pericolo, il paragrafo quattro dispone che: <<l'Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare>> al fine di prevenire l'aggravarsi della situazione.

Il §5, invece, presenta degli elementi molto simili a quelli del rimedio cautelare previsto dal diritto secolare poiché dispone che: <<se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto>>, che costituiscono i due presupposti per l'applicazione della norma, l'Ordinario disponga <<una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare>>. Si potrebbe, per esempio,

---

<sup>104</sup> Canone 1342.

<sup>105</sup> Canone 1339§2.

disporre il divieto di libera circolazione attraverso la residenza coatta o l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il reato. Questa misura ha carattere provvisorio perché perde efficacia una volta che venga meno il pericolo o quando sia emanata la sentenza di condanna.

In merito alle penitenze, queste si distinguono dai rimedi penali perché vengono disposte, tramite decreto singolare o per via giudiziale nel dispositivo della sentenza, solo quando il reato sia già stato commesso in sostituzione o in aggiunta alla pena prevista. Il canone 1340 prevede che <<la penitenza che può essere imposta in foro esterno>>, da non confondere con l'omonimo sacramento, consiste <<in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi>>. L'intento del legislatore canonico, influenzato dai risvolti giuspenalistici degli ordinamenti secolari in merito alla necessità di introdurre misure alternative alla detenzione, è quello di condurre il reo alla conversione e al pentimento non attraverso l'espiazione della pena, o non solo tramite essa, ma con il compimento di opere assistenziali per la comunità o con la preghiera, pellegrinaggi o altre attività spirituali. L'unico limite previsto è quello del §3 che intima che la penitenza non possa essere pubblica quando si tratti di delitto occulto.

### **1.8 La cessazione delle pene.**

Le pene cessano in due modi: o per estinzione che opera in modo automatico *ab intrinseco* o per remissione che richiede l'intervento dell'autorità.

La riforma del 2021 ha mutato la denominazione del Titolo VI del Libro VI rispetto al Codice del 1983: da <<La cessazione delle pene>> si è passati a <<La remissione delle pene e la prescrizione delle azioni>> che sono gli unici due modi di cessazione della pena descritti all'interno del Titolo riformato.

Partendo dalla trattazione delle cause di estinzione della pena, oltre alla prescrizione, nonostante non siano espressamente citate, si devono ritenere in vigore anche altre tre forme di estinzione costituite dalla espiazione della pena, che rappresenta la modalità ordinaria di cessazione della sanzione e che opera quando il reo abbia espiaato la pena, dalla morte del reo, che necessariamente estingue tutte le pene a lui comminate e le azioni criminali e penali, e dal cambio di legge secondo cui, in ottemperanza al canone 1313§2, se una legge posteriore <<elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente>> o se subisce mutamenti, dopo che il delitto è stato commesso, al reo devono essere applicati quelli favorevoli<sup>106</sup>.

Per quanto riguarda la prescrizione, questa può essere definita come <<la perenzione o estinzione dell'azione criminale o penale per decorrenza dei termini>><sup>107</sup>.

Azione criminale e penale sono due concetti diversi. L'azione criminale riguarda la repressione del reato al fine di tutelare la comunità dei fedeli, cessa con la condanna o l'assoluzione del reo e compete al giudice, mentre l'azione penale riguarda il momento successivo alla sentenza di condanna concernente la sua esecuzione, di cui si occupa l'Ordinario. Ovviamente perché si possa parlare di azione penale, quella criminale deve concludersi con una condanna perché se l'esito di quest'ultima fosse l'assoluzione, non potrebbe verificarsi nessuna fase esecutiva.

In merito alla prescrizione dell'azione criminale, vediamo che il canone 1362§2 prevede tre criteri diversi per determinare il momento da cui inizia il decorrere della prescrizione: normalmente i criteri utilizzati sono quelli del *tempus commissi delicti* ovvero del momento in cui è stato commesso il delitto o nel caso di reato permanente o abituale <<dal giorno in cui è

---

<sup>106</sup> Canone 1313§1.

<sup>107</sup> ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, p.216.



*cessato*>>, la terza opzione, invece, riguarda l'eccezione in cui sia la legge a stabilire diversamente.

Il paragrafo tre è del tutto nuovo e prevede l'operare della sospensione della prescrizione a partire dal momento in cui il reo viene citato o informato della presentazione del libello di accusa da parte del promotore di giustizia. La sospensione opera anche per via extragiudiziale da quando al reo vengano notificate l'accusa e le prove su cui si fonda, secondo quanto disposto dal canone 1720. La norma non deve essere interpretata nel senso che la prescrizione dell'azione criminale si consideri cessata, infatti, il §3 procede affermando che questa si sospende per tre anni e, una volta *<<trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione*>>. Quindi il computo della prescrizione comprende il tempo decorso prima della sospensione sommato a quello trascorso dopo.

Per quanto riguarda la durata dei termini di prescrizione, il paragrafo uno prevede in via generale che: *<<l'azione criminale si estingue in tre anni*>>, a meno che non si tratti delle tre diverse eccezioni elencate successivamente. La prima categoria riguarda i *<<delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, che sono soggetti a norme speciali*>> e si prescrivono generalmente in vent'anni. Nel caso di delitti contro il sesto precetto del Decalogo la prescrizione decorre a partire dal compimento della maggiore età. Il numero due prevede un termine che da cinque, com'era stabilito dal il CIC del 1983, passa a sette anni per i delitti *<<di cui nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2*>>, e un termine di vent'anni per le fattispecie previste dal canone 1398§1. L'ultima categoria, invece, riguarda quei delitti *<<non puniti dal diritto universale*>> per i quali sia stabilito un termine diverso dalla legge particolare. Si ritiene che il

legislatore particolare possa prevedere un termine inferiore e non superiore a quello previsto in via generale dalla legge universale.

Sulla prescrizione dell'azione penale, il canone 1363 prevede che se entro i limiti previsti dal canone precedente, i quali devono essere computati dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, al reo non sia stato notificato il decreto esecutivo <<l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione>>. Infatti, è necessario che il giudice emani un decreto, incluso nel testo della sentenza o separatamente, per ordinare l'esecuzione della sentenza di condanna come disposto dal canone 1351. Il soggetto su cui grava l'obbligo di portare ad esecuzione la sentenza è <<il vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado>><sup>108</sup> che, nel caso si riveli inadempiente, non risulta libero da conseguenze; infatti, la nuova fattispecie prevista al canone 1371§5 impone che <<sia punito con giusta pena>>.

Passiamo, ora, ad esaminare l'istituto della remissione che, a differenza degli ordinamenti statuali dove normalmente la pena si estingue in modo automatico per quelle cause stabilite dalla legge, nell'ordinamento canonico rappresenta il metodo ordinario di cessazione della pena. Normalmente le pene, sia medicinali sia espiatorie, vengono rimesse in foro esterno da parte di un'autorità dotata di potestà esecutiva; tuttavia, l'ordinamento canonico ammette anche la possibilità di rimetterle in foro interno dai soggetti e con le modalità previste dal legislatore di cui parleremo in seguito. Il nuovo Codice riprende in gran parte la disciplina del 1983 che aveva modificato in modo considerevole quella piano-benedettina, innanzitutto, operandone un riordino e una semplificazione della materia anche attraverso la riunione dell'assoluzione, per le censure, e della dispensa, per le pene espiatorie, sotto

---

<sup>108</sup> Canone 1653§1

l'unico appellativo di remissione e poi ampliando il numero di soggetti dotati di potestà in foro esterno, sia ordinaria che delegata.

Il canone 1354§1 rappresenta la norma generale dell'istituto ed elenca i soggetti che possono rimettere la pena. Si tratta, oltre a quelli che sono enumerati al canone 1355 e 1356, i quali normalmente si occupano dell'esecuzione della pena stessa, di <<tutti coloro che possono dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che commina una pena>>, precisando che chi gode del potere di dispensare da una legge, universale o particolare, o da un precetto ha sempre anche la potestà di rimettere una pena, ma non viceversa. Il §2 prevede, inoltre, una facoltà *de iure* secondo cui <<la legge o il precetto che costituiscono una pena possono inoltre dare anche ad altri potestà di rimettere la pena>>.

Per quanto riguarda la remissione ordinaria in foro esterno, questa si applica sia alla pena espiatoria non ancora del tutto scontata, perché altrimenti sarebbe estinta, sia alla pena medicinale una volta che sia stata accertata la cessazione della contumacia.

Il Codice distingue a seconda che si tratti di pene costituite da una legge o da un precetto, iniziando dalle prime. Il canone 1355§1, infatti, elenca in ordine logico di precedenza i soggetti che possono rimettere la pena stabilita dalla legge che sia stata inflitta *ferendae sententiae* o dichiarata *latae sententiae*, e non riservata alla Sede Apostolica, i quali sono:

1) <<l'Ordinario<sup>109</sup> che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena, oppure l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri>>, per l'ordinamento canonico si tratta del soggetto principale a cui è affidata questa potestà visto che è stato proprio lui ad aver avviato il procedimento giudiziale per infliggerla o extragiudiziale per dichiararla;

---

<sup>109</sup> Con Ordinario si intendono i soggetti elencati al canone 134 e 368.

2) <<l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però consultato l'Ordinario di cui nel n. 1, a meno che per circostanze straordinarie ciò sia impossibile>>, quindi l'ordinario del luogo può rimettere la pena a tutti coloro che si trovano nella sua circoscrizione territoriale dopo essersi consultato con l'autorità del numero 1 in modo da potersi confrontare con chi per primo ha avuto un contatto con il reo. Questo parere, nonostante l'inciso ne evidenzi l'importanza, non deve essere considerato *ad validatem*, di conseguenza la remissione che fosse disposta senza la previa consultazione, non sarebbe invalida.

Il secondo paragrafo riguarda le pene stabilite dalla legge *latae sententiae* non dichiarate e non riservate alla Sede Apostolica: in questo caso possono rimettere la pena in foro esterno <<l'Ordinario ai propri sudditi>> e <<l'Ordinario del luogo anche a coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il delitto>> senza che sia necessario chiedere alcuna consultazione visto che la sanzione per sua stessa natura è applicata in modo automatico e non coinvolge alcuna autorità.

In merito alla remissione del precetto *ferendae o latae sententiae*, il canone 1356§1 ripropone al numero 2 e 3 gli stessi soggetti del canone precedente, aggiungendone uno che è, logicamente e per importanza, precedente agli altri ossia <<l'autore del precetto>> stesso visto che si tratta di colui che ha dato origine alla sanzione. Anche in questo caso §2 indica che deve essere chiesto un parere, che non comporta causa di nullità, a <<l'autore del precetto, a meno che per circostanze straordinarie ciò non sia possibile, o chi ha inflitto o dichiarato la pena>>.

Il Codice prevede anche la possibilità di rimettere le pene in foro interno distinguendo tra casi ordinari e straordinari. In via ordinaria sono tre i soggetti a cui è concesso di rimettere la pena *latae sententiae* non dichiarata e non riservata alla competenza della Sede Apostolica. Si tratta innanzitutto

dei vescovi, come stabilito dal canone 1355§2 numero 3, con cui si intende <<tutti i sacerdoti elevati al grado dell'episcopato>><sup>110</sup> sia titolari che emeriti, che possono rimettere sia le censure sia le pene espiatorie, senza potere di delega a chi non abbia tale la qualifica. Vi sono, poi, i soggetti identificati nell'incipit del canone 1357§1 ovvero il canonico penitenziere<sup>111</sup> o, in sua assenza, il sacerdote designato dal Vescovo, che all'interno della diocesi ha competenza sia sui diocesani sia sugli estranei, mentre al di fuori di essa solo sui diocesani, e il cappellano nelle carceri, negli ospedali e nei viaggi in mare<sup>112</sup> che è competente solo in questi luoghi connessi al suo incarico. Questi ultimi due soggetti hanno potestà, non delegabile, di rimettere solo le pene medicinali *latae sententiae* non dichiarate e non riservate.

Vi sono, poi, due casi straordinari in cui a determinati soggetti è attribuita la facoltà di rimettere in foro interno sacramentale le censure, tutte o solo alcune, quando il penitente si trovi in circostanze particolari e abbia la necessità di ricevere i sacramenti.

Al primo caso si riferisce il canone 976 secondo cui qualsiasi sacerdote, anche se non dotato della facoltà di confessare e anche alla presenza di uno che ne sia dotato, <<assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato>>. La remissione può riguardare qualsiasi pena medicinale, sia inflitta che dichiarata, riservata o non riservata. Una volta che il penitente sia uscito da pericolo di morte questo ha l'obbligo<sup>113</sup>, pena la ricaduta nella censura, di rivolgersi al superiore competente e di <<attenersi alle sue decisioni>> che potrebbero riguardare l'inflizione di penitenze o altri obblighi. Il sacerdote,

---

<sup>110</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 264.

<sup>111</sup> Canone 508§1-§2.

<sup>112</sup> Canone 566§2.

<sup>113</sup> Canone 1357§3.

quando possibile, deve avvisare il penitente di questo onere e nel caso di censure *latae sententiae* non dichiarata ma riservata può fare da tramite tra lui e la Sede Apostolica, prestando attenzione a non infrangere il sigillo sacramentale. L'obbligo di ricorrere sussiste solo nel caso di pene *ferendae sententiae* o *latae sententiae* dichiarate o riservate in quanto non è richiesto per quelle *latae sententiae* non dichiarate e non riservate.

La seconda ipotesi straordinaria viene denominata “il caso urgente” e riguarda la remissione in foro interno sacramentale della censura *latae sententiae* non dichiarata di scomunica o di interdetto anche nel caso fossero riservate alla competenza della Sede Apostolica.

Il canone 1357§1 prevede che il confessore, ovvero qualsiasi soggetto a cui sia stata attribuita la facoltà di confessare, possa <<*rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda*>>. La norma, che ha una chiara ispirazione pastorale, si rivolge al peccatore che voglia essere assolto ma non possa, visto che è incorso in una delle sue censure, e tale impossibilità gli risulti notevolmente gravosa. Il legislatore non fornisce indicazioni precise su quando si debba considerare gravosa la permanenza in stato di peccato grave e si potrebbe ritenere che si verifichi solo quando il penitente soffra un notevole disagio; tuttavia, bisogna considerare che per ogni fedele è pregiudizievole rimanere in questo stato e che quindi, in pratica, è necessario solo che il peccatore chieda l'assoluzione per dimostrare la gravosità della sua condizione<sup>114</sup>. La dottrina ritiene che la norma si possa applicare anche quando la richiesta di remissione venga originata dalla sollecitazione del confessore stesso.

---

<sup>114</sup> ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, p. 230.

La fattispecie si applica solo per la censura di scomunica o di interdetto e non anche per la sospensione visto che in questo caso al penitente non è vietato di ricevere i sacramenti, ma solo di amministrarli.

Il §2 statuisce che il confessore imponga al penitente, una volta assolto, <<l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà>>. Il decorrere del mese va computato con continuità senza alcuna interruzione così come appare sul calendario, e senza dare rilevanza al numero dei giorni che possiede. Normalmente il confessore è sgravato dall'onere di ricorrere all'autorità perché ha solo l'obbligo di imporlo; tuttavia, nel caso in cui il penitente sia impossibilitato ad effettuarlo, sarà lui a doversi occupare del ricorso senza fare menzione del nominativo del peccatore in modo da rispettare il sigillo sacramentale.

Vi sono altri tre obblighi a cui il reo deve attenersi ma che non comportano la ricaduta nella censura che consistono nell'attenersi alle decisioni del superiore competente o del sacerdote provvisto della debita facoltà di assolvere le censure, dell'accettare la penitenza imposta dal confessore al momento dell'assoluzione e nell'attenersi alla riparazione allo scandalo e al danno causati dal reato.

In merito alle condizioni per rimettere una pena si può dire che in via generale sia necessario aver adempiuto a quanto previsto dal canone 1341 riguardante le tre funzioni della pena: il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo. Innanzitutto, per adempiere alla seconda finalità, è necessario che il delinquente abbia receduto dalla contumacia ed è proprio l'autorità competente a dover valutare se ciò sia avvenuto, ovvero se, secondo quanto disposto dal canone 1347§2 il reo <<si sia veramente pentito del delitto>> e <<abbia inoltre dato congrua riparazione allo scandalo e al danno o almeno abbia seriamente

*promesso di realizzare tale riparazione>>*. Nel caso di cessazione della contumacia è obbligatorio concedere la remissione<sup>115</sup>, ma il ruolo dell'autorità non si esaurisce necessariamente con il compimento di questo atto perché, nel valutare tutte le condizioni del caso, potrebbe anche imporre una penitenza<sup>116</sup> o altre misure come i rimedi penali<sup>117</sup> o addirittura sottoporre la remissione ad una condizione<sup>118</sup>. Il nuovo Libro VI ha aggiunto, inoltre, il paragrafo quattro al canone 1361 prevedendo che *<<non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato>>* in modo da sottolineare l'importanza della riparazione dello scandalo che può essere sollecitato anche *<<con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4>>* ovvero con l'imposizione di una pena aggiuntiva o con l'applicazione di una in sostituzione di quella che viene rimessa.

Nel caso in cui il delinquente sia gravato da più pene, l'autorità competente in foro esterno può disporre la remissione solo per alcune di esse o in via generale per tutte *<<ad eccezione di quelle che il delinquente nella domanda abbia taciuto in mala fede>>*<sup>119</sup>, nel foro interno, invece, visto che l'assoluzione è necessariamente totale, la remissione è sempre generale.

Per quanto riguarda la condizione psicologica dell'autorità competente, il legislatore richiede che sia libero nel poter decidere se concedere la remissione; infatti, questa è da ritenersi invalida se estorta per mezzo di timore grave o, come recentemente introdotto, anche con l'uso della forza o con dolo<sup>120</sup>.

---

<sup>115</sup> Canone 1358§1.

<sup>116</sup> Canone 1358§2.

<sup>117</sup> Canone 1348§2.

<sup>118</sup> Canone 1361§1.

<sup>119</sup> Canone 1359.

<sup>120</sup> Canone 1360.



Infine, il canone 1361§2 prevede che: <<la remissione in foro esterno sia data per scritto, a meno che una grave causa suggerisca altrimenti>> in modo che il fedele possa all'occorrenza dimostrare di aver riacquisitato pienamente i suoi diritti e obblighi.

### **1.9 L'applicazione della pena.**

Nell'*iter* di repressione del reato, il momento applicativo della pena costituisce senza dubbio la fase più delicata. Mentre negli ordinamenti statuali l'imposizione della sanzione penale, irrogata sempre da un giudice, rappresenta la risposta primaria di fronte al compimento di un delitto, nell'ordinamento canonico costituisce il rimedio ultimo a cui il giudice o l'ordinario devono appellarsi solamente quando qualsiasi altro sia stato vano. Si tratta di un momento fortemente discrezionale in cui è necessario valutare molte esigenze contrapposte; infatti, la necessità di assumere un atteggiamento pastorale che invita a mostrarsi misericordiosi e caritatevoli nei confronti del reo, si scontra necessariamente con quella di giustizia che deve essere effettiva per poter sanare il peccatore e assolvere alla sua funzione preventiva nei confronti della comunità dei fedeli<sup>121</sup>.

Il canone 1341 di apertura del Titolo V del Libro VI si pone come un principio generale che dovrebbe ispirare tutto il diritto penale canonico e, in particolare, l'avvio della procedura di applicazione della pena nel prevedere che: <<L'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere

---

<sup>121</sup> Vedi infra 1.2 in merito all'opportunità del diritto penale canonico.

*sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo>>.*

Bisogna chiarire che con ordinario si intende quello del domicilio o del quasi-domicilio dove sia stato commesso il delitto<sup>122</sup> che vale anche per i religiosi degli istituti clericali di diritto pontificio e per i membri delle società clericali di vita apostolica di diritto pontificio. Nell'ambito delle Chiese particolari, con ordinario si intende sia il vescovo diocesano sia tutti i soggetti ad esso equiparati come il prelado di una prelatura personale, il vicario apostolico, i superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio, per fare solo alcuni esempi. Anche i vicari generali e episcopali possono dare avvio alla procedura; tuttavia, dalla lettura del canone 480, il quale prevede che questi debbano *<<riferire al Vescovo diocesano sulle principali attività programmate e attuate e inoltre non agiscano mai contro la sua volontà e il suo intendimento>>*, si evince che, per procedere, devono ottenere il nulla osta da parte del vescovo e, nel caso in cui agiscano senza interpellarlo o in modo contrario rispetto a quanto da lui disposto, il provvedimento dovrebbe considerarsi nullo.

Vediamo come l'ordinario goda di un ruolo di primaria importanza nella repressione del reato perché, innanzitutto, è il primo che si approccia al delinquente cercando, attraverso la sollecitudine pastorale, di correggerlo, poi, una volta che ogni altro rimedio si sia rivelati infruttuoso, deve decidere se avviare il procedimento amministrativo o giudiziario e infine, nel caso di condanna, sarà lui a doversi occupare dell'esecuzione della pena.

Il nuovo Codice ha introdotto delle modifiche significative al canone 1341 con l'intento di evitare, come solito in passato, che all'ordinario fosse concessa troppa discrezionalità nel decidere se avviare o meno la procedura

---

<sup>122</sup> Canone 1408, 1412.

di applicazione della pena. Il verbo “provveda”, presente nel CIC 1983, viene ora sostituito dall’imperativo “deve” ad indicare che l’azione penale debba essere avviata in modo imperativo tutte quelle volte che <<*le vie dettate dalla sollecitudine pastorale*>> non abbiano raggiunto il risultato sperato<sup>123</sup>.

Le stesse “vie” sono ora elencate più chiaramente<sup>124</sup> e sono state riordinate in ordine progressivo: al primo posto, e non più all’ultimo, si pone la sollecitudine pastorale che costituisce il punto cardinale nell’agire dell’ordinario, al secondo la correzione fraterna, mentre al terzo e quarto posto si collocano due rimedi penali che sono l’ammonizione e la riprensione<sup>125</sup>. Queste misure costituiscono i primi strumenti che l’ordinario deve utilizzare per rispondere al compimento di un delitto, visto che il ricorso alla sanzione penale costituisce l’*extrema ratio*, ma, una volta rivelatisi inadeguati al perseguimento del ristabilimento della giustizia, dell’emendamento del reo e della riparazione dello scandalo si impone l’obbligo di instaurare il processo penale scegliendo tra la procedura giudiziaria o quella amministrativa, senza possibilità di dilazione.

A questo punto ci potremmo chiedere con che criteri l’ordinario operi questa scelta. La risposta si trova nel canone 1342§1 il quale, nell’intenzione originaria del legislatore, doveva favorire nettamente il ricorso al procedimento giudiziario rispetto a quello amministrativo, ma, a causa di una lunga elaborazione e dei contrasti verificatisi sia durante la redazione del Codice del 1983 sia nel corso della sua riforma, il risultato non fu così definito come sperato. Nella sua prima formulazione venivano richieste “cause gravi” e delle prove evidenti del delitto per poter scegliere il procedimento amministrativo; tuttavia, i contrasti con chi riteneva la via

---

<sup>123</sup> A proposito delle principali modifiche apportate al Libro VI si veda infra 1.1.

<sup>124</sup> Il riferimento che il Codice del 1983 faceva ad <<*altre vie*>> è stato eliminato in modo da evitare che l’indeterminatezza di questa espressione potesse costituire un diversivo.

<sup>125</sup> Infra 1.7.

amministrativa di indispensabile importanza perché in grado di assicurare una conclusione della causa più rapida e agile, portarono all'eliminazione della locuzione <<*et probationes de delicto evidentes sint*>> e alla sostituzione di “cause gravi” con “giuste cause”.

In ogni caso, il procedimento giudiziale rimane il rimedio ordinario, mentre quello amministrativo l'eccezione come si evince dalla lettura della norma, la quale, al paragrafo uno, prevede come principio generale che: <<*Ogniqualevolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale, osservato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell'animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608. Rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso*>>.

Il Codice attuale ha introdotto due elementi di novità rispetto alla formulazione precedente. La prima riguarda il richiamo al canone 1720 che si trova nel Libro VII nella parte relativa ai processi e prescrive che l'ordinario che abbia ritenuto necessario procedere per decreto extragiudiziale debba dare all'imputato la <<*possibilità di difendersi*>>. Il canone 1342§1 riprende quanto previsto al numero uno di questa norma procedurale sottolineandone ulteriormente l'importanza attraverso l'utilizzo dell'avverbio “specialmente” e facendo riferimento al “diritto” di difesa.

La seconda modifica consiste nell'esigere dall'ordinario la stessa certezza morale nell'animo che viene richiesta anche al giudice a norma del canone 1608§1<sup>126</sup>. Il riferimento a queste norme procedurali svela che l'intento del legislatore è quello di evitare che la scelta del procedimento amministrativo comporti minori garanzie per l'imputato rispetto a quello giudiziale. Ciò è

---

<sup>126</sup> Canone 1608§1: << *Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa*>>

anche confermato dal paragrafo tre del canone 1342 che prevede: <<*Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiarare la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura*>>. Bisogna precisare che si tratta di una norma sostanziale, come si evince dall'inciso finale, che si applica solo al Libro VI e che non pregiudica le differenze procedurali tra i due processi disposte dal Libro VII. Il canone 1342§2 prevede, poi, due limiti tassativi alla possibilità di ricorrere alla via amministrativa. La prima esige che <<*per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue*>>: visto che si tratta di pene gravissime, come la dimissione dallo stato clericale, richiedono maggiore prudenza, mentre la seconda riguarda il caso in cui sia la stessa legge, universale o particolare, o il precetto a prevedere dei casi in cui sia obbligatorio procedere giudizialmente.

Una volta che il giudizio si sia concluso con una condanna, al giudice o all'ordinario spetta di applicare la pena, la cui determinazione non è così automatica come avviene negli ordinamenti statuali, nell'ordinamento canonico, infatti, viene lasciato un ampio margine di discrezionalità all'autorità competente. La ragione risiede nel fatto che <<*ogni norma è già munita di una sanzione che va al di là del diritto penale: la coscienza*>><sup>127</sup> e che <<*l'intervento della Chiesa (...) prima di attuarsi nel campo penale ha ancora tanti altri ambiti nel quale operare, sia nel foro interno, anche sacramentale, che nel foro esterno non penale*>><sup>128</sup>.

Anche se con la riforma i casi sono stati notevolmente ridotti, molto spesso il Codice prevede l'applicazione di sanzioni facoltative: in questi casi, però,

---

<sup>127</sup> VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, p.216.

<sup>128</sup> Ibidem.

al contrario di quanto potrebbe sembrare, al giudice o all'ordinario non è lasciata la possibilità di agire in modo arbitrario ma devono rispettare i principi generali imposti dal canone 1343. La norma afferma che nel caso di pena facoltativa l'autorità possa scegliere tra quattro alternative: applicare o non applicare la pena, mitigarla o imporre una penitenza in luogo di essa. Nella valutazione devono agire <<*secondo coscienza e a sua prudente discrezione*>> in modo tale da realizzare nel modo migliore i tre fini della pena. Si può dire che <<*la coscienza vieterà loro di non agire se non secondo il bene e la giustizia*>><sup>129</sup> e <<*la prudenza li impegna a ricercare nella situazione concreta la soluzione più adeguata al bene comune della Chiesa*>><sup>130</sup>.

L'inciso <<*salvo il disposto del can. 1326§3*>> riguarda i quattro casi di circostanze aggravanti in cui la pena diventa da facoltativa a obbligatoria. Per quanto riguarda la pena obbligatoria, qui è il legislatore a stabilire che in determinate situazioni, ritenute particolarmente gravi, sia necessario irrogare una sanzione che può essere determinata o indeterminata. Il canone 1344 dispone che il giudice o l'ordinario debbano agire secondo coscienza e prudenza e stabilisce alcuni criteri entro i quali devono applicare la pena. Il numero uno del canone 1344 riguarda l'ipotesi in cui dalla tempestiva irrogazione della sanzione possano derivare mali maggiori. Si tratta di casi in cui la situazione sia particolarmente delicata per il delinquente o per la comunità dei fedeli e per tale motivo all'autorità è data la facoltà di <<*differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori*>>. Tuttavia, il nuovo Libro VI ha aggiunto <<*salvo che non urga la necessità*>>

---

<sup>129</sup> Ibidem.

<sup>130</sup> Ibidem.

*di riparare lo scandalo*>> che funge da condizione per cui, una volta avvertasi, non è possibile differire la pena.

Il numero due è dettato da un'esigenza di giustizia e di equità e prevede che il giudice possa <<*astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza*>> alla presenza di due circostanze attenuanti non contemplate nell'elenco del canone 1324§1 perché non riguardano l'imputabilità ma delle condizioni esterne che possono, appunto, essere considerate dal giudice secondo equità. La prima si verifica <<*se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato*>>: in questo caso si è già compiuto il fine prescritto dal canone 1341, motivo per cui al giudice è lasciata la possibilità, senza che sia obbligato, di non infliggere la pena. Mentre la seconda si realizza quando il delinquente <<*sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito*>>. Questa ipotesi potrebbe sembrare insolita visto che la punizione nell'ordinamento canonico e in quello secolare ha delle finalità e una natura notevolmente diversa. Tuttavia, ci sono dei casi in cui l'imposizione al reo di una doppia sanzione sarebbe contraria ad equità e alla misericordia che sempre deve ispirare l'azione penale della Chiesa e, quindi, al giudice è data la possibilità di astenersi dall'irrogare la pena.

La terza e ultima ipotesi del canone 1344 riguarda la sospensione condizionale della pena. Questa può essere disposta, sempre secondo coscienza e prudenza del giudice, all'esito di un procedimento che si è concluso con la condanna dell'imputato: la sospensione, infatti, agisce sull'esecuzione della sentenza o del decreto. I requisiti soggettivi richiesti dalla norma sono due: che il reo <<*abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente*>> e <<*qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo*>>. Il primo si verifica quando il

delinquente abbia vissuto irreprensibilmente e per tutta la durata della sua vita non abbia mai commesso un reato: la sospensione, infatti, non si può applicare una seconda volta perché all'ulteriore compimento di un delitto verrebbe necessariamente meno questo presupposto. La dottrina ritiene che la norma non si applichi a soggetti che abbiano appena compiuto la maggiore età o siano stati battezzati in età adulta da poco tempo visto che, in tal caso, non si potrebbe ritenere integrato il requisito della <<*vita vissuta onorevolmente*>><sup>131</sup>. La sospensione si applica solo alle pene espiatorie visto che, per loro stessa natura, quelle medicinali richiedono il recesso dalla contumacia per essere rimesse e viene disposta per un determinato periodo di tempo durante il quale il reo non deve commettere nuovamente un delitto: se così non fosse dovrebbe scontare <<*la pena dovuta per entrambi i delitti*>>. Vediamo, quindi, come la norma, oltre a costituire un atto di clemenza verso chi si sia comportato onorevolmente, si ponga anche il proposito di prevenire la recidiva del delinquente attraverso l'imposizione del cumulo delle sanzioni previste.

L'inciso finale, <<*salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto*>>, precisa che il cumulo non si verifica nel caso in cui, nel corso del tempo determinato dal giudice, intervenga la prescrizione del primo delitto in quanto verrebbe meno il requisito della continuità della volontà di delinquere.

Il canone successivo riguarda la trasformazione delle sei circostanze attenuanti previste dal canone 1324§1 in cause esimenti. In particolare, la norma manifesta la benevolenza che il legislatore vuole dimostrare verso il delinquente nel prevedere che: <<*ogniqualevolta il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per necessità*

---

<sup>131</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 239.



*o per timore grave o per impeto passionale o in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente>>*, l'autorità competente possa non solo mitigare la pena o sostituirla con una penitenza, ma anche astenersi dall'infliggerla. La concessione di questa facoltà, che è fortemente discrezionale, è condizionata dalla presenza di un limite positivo che si verifica solamente quando il giudice ritenga che in questo modo si possa meglio provvedere all'emendamento del reo.

La riforma del 2021 ha, poi, introdotto due eccezioni al canone 1345 alla presenza dei quali si deve necessariamente irrogare la pena: la prima si ha quando, ai sensi del canone 1326§1 numero 4, il reo *<<abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita>>*, mentre la seconda quando *<<non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato>>*.

Il legislatore manifesta un atteggiamento di favore nei confronti del reo anche nel caso in cui il delinquente compia più delitti o simultaneamente, quando la stessa azione criminosa integri più fattispecie di reato, o in concorso reale quando il compimento dei vari delitti avvenga in modo discontinuo. Il canone 1346§1, prevedendo che *<<ordinariamente tante sono le pene quanti i delitti>>*, stabilisce l'operare del cumulo materiale delle sanzioni. Tuttavia, molto spesso questa soluzione può risultare eccessiva: si consideri, per esempio, l'ipotesi in cui debbano essere imposte più scomuniche allo stesso soggetto. Il paragrafo due, infatti, rappresenta un'eccezione applicabile alle sole pene *ferendae sententiae*, visto che per quelle *latae sententiae*, applicandosi automaticamente, è previsto unicamente il cumulo materiale. La norma dispone che: *<<se sembri eccessivo il cumulo delle pene ferendae sententiae, è lasciato al prudente*

*arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti, e di sottoporlo a vigilanza>>. Si tratta di una disposizione, di cui si avvaleva anche il CIC 1917 al canone 2242§3, secondo cui è possibile che il giudice disponga sia l'assorbimento delle pene minori infliggendo solo quelle maggiori, sia il cumulo giuridico in forza del quale <<si applica la pena maggiore ed insieme vengono aggiunte altre pene minori, come se gli altri delitti fossero circostanze aggravanti>><sup>132</sup> o il giudice <<opera alcuni temperamenti nelle pene corrispondenti a taluni reati, con l'effetto complessivo della mitigazione del carico sanzionatorio>><sup>133</sup>.*

In merito alle pene indeterminate, queste non rappresentano quelle favorite dal legislatore visto che non garantiscono sufficientemente l'efficacia preventiva che usualmente è connessa ad ogni sanzione e concedono al giudice un ampio margine di discrezionalità nella determinazione della pena in concreto. Tuttavia, è proprio l'esercizio di questa discrezionalità che le rende necessarie perché permettono di scegliere la soluzione sanzionatoria più adatta al caso concreto. Rispetto alla precedente, la nuova formulazione del canone 1349 chiarisce con che criteri l'autorità competente debba stabilire la pena affermando che <<il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno>> in modo che sia garantita la giustizia e l'equità canonica. La norma, poi, riprende i due limiti previsti anche dal Codice del 1983. Il primo consiste nel divieto di infliggere pene perpetue non determinate: il loro utilizzo è fortemente limitato dal legislatore come si evince anche da altre disposizioni del Libro VI come il canone 1319§1 che vieta di imporre pene perpetue tramite precetto e l'aver reso obbligatorio il processo giudiziale per irrogarle. Il secondo riguarda il divieto di infliggere <<pene troppo gravi>>.

---

<sup>132</sup> VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, p. 221.

<sup>133</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 244.

Rispetto alla formulazione previgente è stata mantenuta la possibilità di infliggere le sanzioni più gravi, se non perpetue, quando <<lo richieda assolutamente la gravità del caso>>, mentre è stata eliminata l'espressione <<soprattutto censure>><sup>134</sup> che rappresentava un esempio di pene *graviter*, a dimostrazione di voler lasciare la valutazione della proporzionalità tra delitto e sanzione all'autorità competente, senza condizionamenti e valutazioni etero imposte dal legislatore.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della pena, il canone 1351 afferma che: <<la pena vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che l'ha costituita, l'ha inflitta o dichiarata, a meno che non si disponga espressamente altro>>. Si tratta di un principio antichissimo, come testimoniato da dei documenti risalenti ai primi secoli del cristianesimo, in cui si stabiliva che la scomunica veniva applicata anche nelle diocesi diverse da quella dove era stata irrogata. Viene codificato a partire dal CIC del 1917 con una formulazione pressoché identica a quella attuale. La norma deve essere interpretata nel senso che la pena, sia medicinale che espiatoria, ha carattere personale aderendo alla persona ovunque vada e si applica a prescindere dalla condizione soggettiva del giudice o del superiore che l'ha stabilita a patto che, nel momento della sua inflizione o dichiarazione, l'autorità fosse dotata della potestà necessaria e abbia agito all'interno della sua competenza.

L'obbligo di attenersi alla pena si applica sia alla legge sia universale, perché il giudice o l'ordinario, anche se competenti in un determinato territorio, agiscono in forza di una legge universale, sia alla legge particolare che ha valenza unicamente nella circoscrizione ecclesiastica su cui l'ordinario ha giurisdizione e al precetto. In quest'ultimo caso la ragione è meno immediata

---

<sup>134</sup> Canone 1349 CIC 1983.

e trova la sua giustificazione nell'esigenze di governo della Chiesa; infatti, se il reo potesse sottrarsi all'obbligatorietà della sanzione penale semplicemente spostandosi di luogo, sarebbe vanificato lo stesso esercizio del potere giurisdizionale e sarebbe, di fatto, ostacolata la corretta amministrazione della giustizia.

Il delinquente, infine, è sempre tenuto al rispetto della pena anche se nessun'altro ne sia a conoscenza, come potrebbe verificarsi nel caso di pena *latae sententiae* non dichiarata.

Il Titolo V prevede anche tre ipotesi di sospensione della pena: il pericolo di morte, il pericolo di grave scandalo o d'infamia e l'appello o il ricorso.

Il canone 1352§1 recita che: <<*se la pena proibisce di ricevere i sacramenti o i sacramentali, la proibizione è sospesa finché il reo versa in pericolo di morte*>>. Si tratta di un'ipotesi che deve rimanere nettamente distinta dalla cessazione della pena prevista dal canone 1357; infatti, in questo caso la sanzione non viene rimessa ma è semplicemente sospesa fintanto che il pericolo di morte perdura. I destinatari della norma sono tutti i fedeli, diversamente dalle ipotesi di sospensione previste dai canoni 1335§2 e 1338§3 che si rivolgono ai chierici ovvero a coloro che sono incaricati di amministrare i sacramenti. Questi possono ricevere i sacramenti e le sacramentali, altrimenti vietati per colpa della sottoposizione ad una pena espiatoria<sup>135</sup>, o, più frequentemente, alla censura della scomunica o dell'interdetto, quando incorrano nel *periculum mortis*<sup>136</sup>. La ragione di questa sospensione risiede nel fatto che la *suprema lex* dell'ordinamento canonico è quella della *salus animarum*, la quale prevale in tutte quelle

---

<sup>135</sup> Il canone 1352 non precisa quali sono le pene che possono comportare il divieto di ricevere i sacramenti e le sacramentali. La maggior parte della dottrina ritiene che si riferisca soprattutto alle pene medicinali, ma non esclude che potrebbe riferirsi anche a delle pene espiatorie stabilite dal legislatore particolare.

<sup>136</sup> Il *periculum mortis* si verifica quando <<*il soggetto si trova in uno stato in cui le probabilità di morire sono almeno uguali a quelle si sopravvivere*>> e deve essere distinto dalla certezza imminente della morte nota come *articulum mortis*. ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, p. 211.

circostanze in cui al fedele devono essere assicurati gli strumenti necessari per la sua salvezza spirituale. Infatti, per tutta la durata del pericolo, il divieto è sospeso e il fedele può ricevere i sacramenti e le sacramentali quando desidera.

Il secondo paragrafo del canone 1352 tratta della pena *latae sententiae* occulta in quanto non dichiarata o non nota nel luogo dove il delinquente vive. La pena si considera sospesa quando la sua osservanza comporti un pericolo di grande scandalo o d'infamia per il reo. Il giudizio sulla gravità della situazione spetta al delinquente che deve anche valutare se sospendere la pena del tutto o solo in parte nella misura necessaria a evitare lo scandalo. Ovviamente la norma ha senso solo se riferita alle pene *latae sententiae* occulte; infatti, se valesse anche per le sanzioni irrogate *ferendae sententiae* lo scandalo deriverebbe dalla sospensione stessa che danneggerebbe l'immagine dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa agli occhi dei fedeli.

L'ultimo caso di sospensione è trattato nel canone 1353 che recita: <<L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo>>.

L'appello è il metodo di impugnazione proprio del procedimento giudiziario che si ha quando la pena è stata irrogata o dichiarata *ferendae sententiae*, il ricorso, invece, riguarda l'impugnazione del procedimento amministrativo.

In entrambi i casi, con la sola proposizione dell'appello o del ricorso, la pena viene sospesa finché la procedura, se giudiziaria, si concluda con una sentenza passata in giudicato o, se amministrativa, con un decreto definitivo.

È necessario fare un chiarimento per quanto riguarda la dimissione dallo stato clericale; infatti, essendo una sentenza che riguarda lo stato delle persone, non passa mai in giudicato: ne consegue che la causa possa sempre essere riaperta quando emergano nuove e consistenti prove. Tuttavia, fino a

che non sia pronunciata una decisione in senso diverso, la pena deve essere osservata.

A differenza degli ordinamenti statuali, dove la sentenza produce i suoi effetti anche quando impugnata, e sempre che non sia stato proposto l'appello cautelare, nell'ordinamento canonico il legislatore ha compiuto una scelta volta a dimostrare benevolenza verso il reo: infatti, nel prevedere l'impugnazione, si ammette che la decisione possa essere errata e, in ossequio all'equità canonica, non sarebbe giusto che il fedele fosse gravato da una sanzione che potrebbe essere ingiusta.



## 2. I *delicta graviora contra mores*

---

Della Parte II *I singoli delitti e le pene costituite per essi* verranno trattati nello specifico i delitti contro la morale prima alla luce della loro evoluzione storica e dopo nell'ottica della riforma del Libro VI apportata dalla Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*.

### 2.1 L'importanza dei *delicta contra mores* per la riforma del diritto penale della Chiesa.

Negli ultimi vent'anni i *delicta contra mores*, costituiti dal delitto di abuso sessuale su minore e dal delitto di acquisizione, detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, sono stati il <<volano>><sup>137</sup> di tutte le riforme più importanti del diritto penale canonico.

Già nel 2010 Benedetto XVI aveva parlato nella *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda* di una <<dolorosa ferita>> e aveva invitato ad <<affrontare il problema degli abusi verificatosi all'interno della comunità cattolica irlandese e di farlo con coraggio e determinazione>> consapevole, tuttavia, che il problema della pedofilia non riguardasse solo l'Irlanda ma l'intera Chiesa cattolica e che nonostante i <<positivi passi in avanti>> ce ne fossero ancora molti altri da intraprendere.

Benché la pedofilia in ambito ecclesiale sia un problema che affligge la Chiesa cattolica a partire dalla metà del secolo scorso<sup>138</sup>, bisognerà aspettare

---

<sup>137</sup> DAVIDE CITO, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, in *Ius Ecclesiae*, XXII, 2010, p. 789.

<sup>138</sup> Secondo Benedetto XVI parte delle ragioni del problema risiederebbero nella liberalizzazione della sfera sessuale avvenuta con la rivoluzione del '68. In particolare, afferma che: <<della fisionomia della Rivoluzione del 1968 fa parte anche il fatto che la pedofilia sia stata diagnosticata come permessa e conveniente. Quantomeno per i giovani nella Chiesa, ma non solo per loro, questo fu per molti versi un tempo molto difficile. Mi sono sempre chiesto come in questa situazione i giovani potessero andare verso il sacerdozio e accettarlo con tutte le sue conseguenze. Il diffuso collasso delle vocazioni sacerdotali in



fino al 2001 per avere una reazione composita della Chiesa riguardo a questo grave problema. La Lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela* data in forma di *motu proprio* da Giovanni Paolo II segna l'inizio di un periodo di riforme extra codiciali che hanno l'intento di debellare la piaga della pedofilia. Come si è già visto<sup>139</sup>, durante il Concilio Vaticano II e in sede di revisione del CIC del 1917, era stato privilegiato un atteggiamento pastorale e di misericordia nei confronti del reo. Questo clima di rilassatezza giuridica ha portato i vescovi e gli ordinari a evitare di punire, con la severità necessaria, coloro che si macchiavano di questo delitto ritenendo che l'utilizzo di rimedi alternativi alla pena potessero essere sufficienti. Tale *modus operandi*, oltre ad essersi rivelato del tutto errato<sup>140</sup>, ha gettato un'ombra sulla Chiesa che ne è risultata screditata anche agli occhi degli stessi fedeli. Nel tentativo di risanare un'immagine ormai profondamente compromessa e di arginare il vero e proprio panico morale<sup>141</sup> che si era creato, sia Benedetto XVI che Francesco sono intervenuti con importanti riforme volte a fornire gli strumenti giuridici necessari per debellare la piaga della pedofilia. Anche se irrilevante di fronte al male cagionato, c'è stata

---

quegli anni e l'enorme numero di dimissioni dallo stato clericale furono una conseguenza di tutti questi processi>>. JOSEPH RATZINGER, *Appunti* in *Klerusblatt*, rivista mensile, 11 aprile 2019.

<sup>139</sup> *Infra* l. l.

<sup>140</sup> Nel 2018 è stata istituita dalla Conferenza episcopale francese (CEF) e dalla Conferenza dei religiosi degli istituti e delle congregazioni (Corref) la *Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église* (CIASE) ovvero un'apposita commissione indipendente con il compito di redigere un rapporto riguardante i casi di pedofilia avvenuti in ambito ecclesiale francese dal 1950 ai giorni nostri. Il *rapport Sauvé*<sup>140</sup>, pubblicato dopo due anni e mezzo di lavori, ha stimato che in circa settant'anni sarebbero 216mila<sup>140</sup> i minori abusati sessualmente da membri del clero cattolico e circa tra i 2900 e i 3000 preti pedofili.

<sup>141</sup><<I panici morali sono stati definiti come problemi socialmente costruiti caratterizzati da un'amplificazione sistematica dei dati reali, sia nella rappresentazione mediatica sia nella discussione politica>> e, ancora, <<In primo luogo, problemi sociali che esistono da decenni sono ricostruiti nelle narrative mediatiche e politiche come "nuovi", o come oggetto di una presunta e drammatica crescita recente. In secondo luogo, la loro incidenza è esagerata da statistiche folkloristiche che, benché non confermate da studi accademici, sono ripetute da un mezzo di comunicazione all'altro e possono ispirare campagne mediatiche persistenti>>. FRANCESCO AGNOLI, LORENZO BERTOCCHI, GIULIANO GUZZO, MASSIMO INTROVIGNE, LUCA VOLONTÈ, *Indagine sulla pedofilia nella Chiesa*, Verona, 2012, p. 5.

<sup>141</sup> MASSIMO INTROVIGNE, ROBERTO MARCHESINI, *Pedofilia, Una battaglia che la Chiesa sta vincendo*, Milano, 2014, p. 74.

un'importante ammissione di colpevolezza originata dalla necessità di trasparenza e volta anche a rispondere a tutti coloro che accusavano la Chiesa di lasciare impuniti i delinquenti. Benedetto XVI ha parlato di una tendenza <<deittata da retta intenzione ma errata, ad evitare approcci penali nei confronti di situazioni canoniche irregolari>> e a <<favorire il clero e altre figure in autorità e una preoccupazione fuori luogo per il buon nome della Chiesa e per evitare gli scandali, che hanno portato come risultato alla mancata applicazione delle pene canoniche in vigore e alla mancata tutela della dignità di ogni persona>><sup>142</sup>, mentre Papa Francesco ha affermato che: <<È innegabile che alcuni responsabili, nel passato, per leggerezza, per incredulità, per impreparazione, per inesperienza (...) o per superficialità spirituale e umana hanno trattato tanti casi senza la dovuta serietà e prontezza>><sup>143</sup>.

Nonostante l'attenzione ossessiva dei *mass media* e la riesumazione di cosiddetti *cold case*, da parte di studi specializzati<sup>144</sup>, sembrano tratteggiare un quadro in cui i casi sono in aumento e non in diminuzione, come avvalorato anche da alcuni autorevoli studi<sup>145</sup>, ad oggi l'atteggiamento della Santa Sede è quello di porsi in prima linea nella lotta contro alla pedofilia come testimoniato dal monito di Papa Francesco: <<Cari fratelli e sorelle, sia chiaro che dinanzi a questi abomini la Chiesa non si risparmierà nel

---

<sup>142</sup> BENEDETTO XVI, *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 2010.

<sup>143</sup> FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco alla Curia Romana per gli auguri di Natale*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 2018.

<sup>144</sup> MASSIMO INTROVIGNE, ROBERTO MARCHESINI, *Pedofilia, Una battaglia che la Chiesa sta vincendo*, Milano, 2014, p. 74.

<sup>145</sup> In particolare, si tenga presente l'ultimo studio *Le cause e il contesto dell'abuso sessuale minori da parte dei preti cattolici negli Stati Uniti, 1950-2010*, commissionato nel 2010 dai vescovi americani, del John Jay College della City University di New York, uno dei più autorevoli istituti accademici di criminologia a livello mondiale, ha dimostrato come tra il 1950 e il 2002 <<4.392 sacerdoti americani su circa 109.000 che avevano esercitato il ministero, cioè il 4%, erano stati accusati di rapporti sessuali con minori. Accusati, naturalmente, non significa condannati: a una condotta penale si è arrivati in meno di metà dei casi, in qualche caso forse per l'abilità degli avvocati o la prescrizione ma in altri perché gli accusati erano effettivamente innocenti, e, ancora, che gli aggiornamenti dei dati, fatti tra il 2003 e il 2009, evidenzia come il numero di abusi sessuali su minori diminuisca sistematicamente di anno in anno>>.

*compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti*>><sup>146</sup>. In ogni caso bisogna sottolineare che, nella repressione di questi reati, l'ordinamento canonico, anche per le sue peculiarità che lo differenziano da quelli statali<sup>147</sup>, si trova a conciliare esigenze fortemente contrapposte. Se da una parte la Chiesa vuole dimostrarsi rigorosa nella repressione di queste gravi condotte per tutelare e salvaguardare le vittime e per mondare la propria immagine, dall'altra non può sacrificare i diritti dell'accusato che potrebbero risultare seriamente compromessi<sup>148</sup> da un esercizio non adeguatamente ponderato dell'azione penale.

## **2.2 *Delicta reservata e delicta graviora***

I *delicta graviora* sono una categoria di delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede che comprendono due tipi di reato: quelli commessi contro la morale e quelli commessi contro i sacramenti. Nonostante questo appellativo sia oggi, tristemente, noto, bisogna constatare che a livello normativo non è presente né nel codice piano-benedettino del 1917, né in quello del 1983, in favore di *delicta reservata*: un'espressione più ampia che ricomprende, oltre ai due significati ora menzionati, anche i crimini commessi contro la fede.

Bisognerà aspettare fino al 1988 con la Costituzione apostolica *Pastor Bonus* prima di trovare la denominazione *delicta graviora* menzionata in un documento pontificio, in quanto, prima di tale data, veniva sovente sostituito

---

<sup>146</sup> FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco alla Curia Romana per gli auguri di Natale*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 2018.

<sup>147</sup> *Infra* 1.1 e 1.2.

<sup>148</sup> << È giunta l'ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un giustizialismo, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti >>. FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco al termine dell'Incontro "La Protezione dei minori nella Chiesa"* (Vaticano, 21-24 febbraio 2019), [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 2019.

da *graviores abusus*, mentre ora con delitti più gravi ci si riferisce espressamente a quei delitti, contro la morale e i sacramenti, facenti parte dell'insieme più ampio concernente i *delicta reservata* alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>149</sup>.

Si può ritenere che la nascita di delitti riservati alla competenza di una apposita Congregazione<sup>150</sup> sia risalente alla Costituzione apostolica del 21 luglio 1542 *Licet ad initio*, in cui Paolo III istituisce un insieme di sei cardinali con competenza sull'intero *orbe terrarum* cattolico <<per quello che concerne la materia della fede e ciò che ad essa è connesso>><sup>151</sup>.

Inizialmente le competenze di questo Dicastero sono esclusivamente correlate alla repressione del delitto di eresia o dell'essere sospettati eretici, poi la sua facoltà si allarga progressivamente, ad opera dei vari Pontefici che si occupano personalmente di stabilire cosa rientri nella giurisdizione di questo tribunale, fino a comprendere anche lo scisma, la magia, i sortilegi e soprattutto l'abuso dei sacramenti così come troviamo menzionato nella riforma di Sisto V<sup>152</sup>.

Nonostante non sia mai stato stilato un elenco ufficiale riguardo la competenza della Congregazione del S. Ufficio, la quale era anche protetta nelle sue procedure dal segreto del S. Ufficio, notiamo come l'attenzione dei Pontefici successivi si concentri in particolar modo sul delitto di abuso dei sacramenti. Inoltre, nel cercare di ravvisare una *ratio* comune tra i vari delitti

---

<sup>149</sup> D'ora in poi CDF.

<sup>150</sup> Bisognerà aspettare Pio X affinché la Congregazione prenda il nome di Congregazione del Sant'Ufficio e successivamente la riforma del 1965 di Paolo VI per assumere il suo nome definitivo in Congregazione per la dottrina della fede.

<sup>151</sup> DAVIDE SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora* in Quaderni di diritto ecclesiale, Città del Vaticano, 2012, p.261.

<sup>152</sup><<La congregazione è competente nell'inquisire, citare, procedere, sentenziare e definire tutte le cause concernenti sia l'eresia manifesta che lo scisma, l'apostasia dalla fede, la magia, i sortilegi, la divinazione, gli abusi di sacramenti e qualsivoglia altra materia che possa avere anche il sapore d'eresia presunta>>. Traduzione dal latino della Costituzione apostolica di Sisto V *Immensa aeterni dei* (22 gennaio 1588) DAVIDE SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, p. 265.

che ciascun Pontefice faceva rientrare all'interno della competenza riservata alla Congregazione, appare chiaro come <<ciò che connota un delitto riservato al S. Ufficio è – secondo la mens dei Pontefici – la connessione che esso ha col mettere in pericolo la fede per lo scandalo suscitato e recepito. Il vulnus, pertanto, va risanato e l'intervento del S. Ufficio non è solo di correzione e repressione di un determinato delitto, ma di tutela della retta fede e, collegata con essa, dei retti costumi>><sup>153</sup>.

Bisogna sottolineare come questa competenza giurisdizionale riservata non significhi privativa; infatti, fin dalla nascita di questo Dicastero non fu sottratta alcuna competenza al foro episcopale: esisteva una potestà concorrente tra i vescovi e il foro inquisitoriale almeno per quanto riguarda il primo grado, mentre si poteva ritenere esclusiva per quanto concerne l'appello, e sempre che la causa non fosse espressamente deferita alla Congregazione<sup>154</sup>.

Il codice piano-benedettino riprende questa impostazione sia in merito alla competenza concorrente tra foro episcopale e inquisitoriale, sia nella parte in cui prevede che la Congregazione del S. Ufficio si occupi della salvaguardia della fede e dei costumi, e in più stabilisce che questa giudichi di quei delitti che sono le riservati secondo legge propria.

In particolare, è l'Istruzione *Crimen sollicitationis* del 1922 a fare da legge propria prevedendo tra i *delicta reservata* il delitto di sollecitazione, riguardante l'abuso della santità e della dignità del Sacramento della Penitenza nel caso in cui il chierico solleciti il penitente a commettere atti

---

<sup>153</sup> Ivi, p. 266.

<sup>154</sup> Solo con la Costituzione apostolica *Sapienti consilio*<sup>154</sup>, San Pio X prevede una competenza privativa della Congregazione del S. Ufficio fin dal primo grado e questo testimonia l'importanza che questo tribunale assumeva per il Pontefice in quanto era chiamato a giudicare le *causae maiores* ovvero quelle che per loro stessa natura sono di tale importanza da prevedere una competenza, per lo stesso Pontefice, a deciderle fin dalla prima istanza.

contro il VI Comandamento, e il *crimen pessimum*, concernente la condotta omosessuale da parte di un prete cattolico, prevedendo che le stesse norme fossero applicate anche nel caso di abuso sessuale su minori e alla bestialità. È rimarchevole il fatto che, l’Istruzione del 1922, così come modificata nella sua versione del 1962, sia l’unica legge, emanata dal S. Ufficio, a individuare il contenuto dei delitti riservati e <<nel contempo è del tutto singolare che l’unica Istruzione-legge emanata sia di tipo procedurale, collegando la ratio della riserva circa i delicta reservata con le competenze giudiziali e procedurali del S. Ufficio>><sup>155</sup>.

Mentre l’espressione *delicta reservata* viene adoperata nei due Codici, è solo con la Costituzione apostolica *Pastor bonus* del giugno 1988 che troviamo per la prima volta menzionati i *delicta graviora*. Nel riformare la Curia romana Giovanni Paolo II prevede che il compito della Congregazione per la dottrina della fede sia quello di << di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l’orbe cattolico>><sup>156</sup> e, all’ art 52, chiarisce che la sua competenza sia estesa al giudicare tutti <<i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio>>.

Il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* dell’aprile 2001, così come nella versione emendata da Benedetto XVI nel 2010, ha confermato ulteriormente questa impostazione riprendendo la distinzione operata dall’articolo 52 della *Pastor bonus* tra delitti contro la fede e delitti più gravi

---

<sup>155</sup> DAVIDE SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, 2012, p. 271.

<sup>156</sup> Art. 48 Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988.

contro la morale e la celebrazione dei sacramenti e, in più, specificando all'art 1§3 come questi costituiscano i *delicta reservata*.

La competenza della CDF, in merito a questi delitti, costituisce una riserva sia di giudizio sia procedimentale che non deve essere interpretata in un senso di sfiducia nei confronti dei tribunali dell'ordinario o del gerarca ma alla luce di quella potestà del Romano Pontefice a decidere fin dalla prima istanza quelle cause considerate di maggior importanza; infatti, la gravità di queste cause impone che il giudizio venga impostato in maniera severa, e che siano coperte dal segreto sia istruttorio sia pontificio, a norma dell'articolo 30§1 delle *Normae del motu proprio*, in modo da evitare qualsiasi inquinamento delle prove ma anche a tutela dei diritti individuali dell'imputato.

In conclusione, si può osservare che agli albori dell'istituzione della Congregazione del S. Ufficio l'interesse primario del Pontefice fosse quello di riservare a tale Dicastero il giudizio in merito a quei reati che potessero minacciare dall'interno la purezza della Chiesa, ovvero l'eresia e tutti i delitti ad essa connessi. Successivamente, invece, il mutare del contesto socio-culturale ha imposto che la Chiesa si proteggesse anche da altri pericoli che avrebbero potuto compromettere la sua stabilità portando a un allargamento della categoria dei *delicta graviora* tale da ricomprendere <<quei delitti che dal punto di vista oggettivo e secondo il contesto socio-culturale, tenendo anche conto dell'incidenza sull'opinione pubblica, mettono in pericolo il giusto sentire dottrinale sulla fede e sui costumi, venendo a minare alla base la vita stessa della Chiesa – ad intra et ad extra – chiamata alla vocazione universale alla santità>><sup>157</sup>.

---

<sup>157</sup> DAVIDE SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, 2012, p. 280.

### 2.3 I principali provvedimenti assunti in materia di delitti contro la morale riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

L'arduo *iter* legislativo che ha portato al riconoscimento e alla tutela del delitto di abuso sessuale su minore è stato lungo e, ad oggi, non si può dire ancora concluso: per ragioni espositive, non si potrà commentare nello specifico ogni singolo provvedimento normativo promulgato in merito, tuttavia, si cercherà di offrirne, quanto meno, una disamina il più possibile chiara.

Il Codice del 1917<sup>158</sup> non prevedeva espressamente un reato di pedofilia il quale, ai sensi del canone 2359§3, veniva genericamente ricompreso all'interno del delitto contro il sesto precetto del Decalogo<sup>159</sup> commesso da un chierico. Ne consegue che questo reato non rientrava direttamente tra quelli di competenza delle Congregazione del S. Ufficio alla quale, a norma del canone 247, era affidata unicamente la tutela della fede e dei costumi, senza che venissero specificati quali reati ne fossero, di fatto, compresi.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, i *delicta reservata* erano determinati secondo legge propria<sup>160</sup> dalla stessa Congregazione rappresentata al tempo dalla Istruzione del 1866 concernente il delitto di *sollicitatio ad turpia*<sup>161</sup> il quale riguardava <<l'abuso della santità e della dignità del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che

---

<sup>158</sup> Secondo Michiels <<non esisteva un codice penale propriamente detto, in cui fosse esposta in modo accurato la disciplina vigente di tutti i delitti e le pene, anche vendicative, stabilite contro di essi per diritto comune; al contrario, se si eccettuano le censure latae sententiae codificate ottimamente da Pio IX, per tutto il resto si doveva ricorrere ad un cumulo di leggi antiche, la cui comprensione riusciva difficilissima perfino agli esperti, sia per il numero immenso e la diversa collocazione, sia per le successive abrogazioni, deroghe e desuetudini>>. GOMMAR MICHIELS, *De delictis et poenis: Commentarius libri V Codicis Juris Canonici*, Milano, 1929.

<sup>159</sup> Canone 2359§3 CIC 1917 <<Se peccarono contro il sesto con minori sotto i 16 anni, o con adulterio, stupro, bestialità, sodomia, lenocinio, incesto con consanguinei o affini in primo grado, saranno sospesi, dichiarati infami, privati di qualunque ufficio, beneficio, dignità o incarico e, nei casi più gravi, deposti>>.

<sup>160</sup> Canone 1555 CIC 1917.

<sup>161</sup> DAVIDE SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, 2012, p. 270.



*sollecitasse il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona>>*<sup>162</sup>. Questa fu sostituita nel 1922, per opera del Sant'Uffizio, dall' Istruzione *Crimen sollicitationis* la quale, oltre a integrare gli aggiornamenti previsti dal nuovo Codice, si occupava principalmente delle procedure che ogni Diocesi e i singoli tribunali dovessero adottare per la repressione del reato canonico di sollecitazione. La procedura, che era strettamente riservata considerando che il delitto di *sollicitatio* era uno dei crimini più gravi e un'indebita accusa avrebbe potuto compromettere il buon nome dell'imputato, si applicava anche nel caso del *crimen pessimum* riguardante la condotta omosessuale del chierico e, per estensione, veniva attuata anche nel caso di abuso sessuale su impubere e di bestialità.

Dalla lettura dell'*Introduzione storica a cura della Congregazione per la dottrina della fede alle Normae del motu proprio* si evince che questa Istruzione non intendeva rappresentare <<l'intera policy della Chiesa cattolica circa condotte sessuali improprie da parte del clero, ma solo istituire una procedura che permettesse di rispondere a quella situazione del tutto singolare e particolarmente delicata che è la confessione>>, infatti, solo successivamente e per analogia queste norme sono state estese anche ad altri casi di condotta immorale del sacerdote che non riguardassero specificatamente il momento della confessione.

La CDF considera un <<grave anacronismo>><sup>163</sup> quello di voler giudicare questo testo canonico, che risale al secolo scorso, e che in principio non riguardava il reato di pedofilia perpetrato da membri del clero cattolico, come la risposta risolutiva della Chiesa a questa complessa difficoltà, in

---

<sup>162</sup>*Introduzione storica a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede alle Norme del motu proprio*  
"Sacramentorum sanctitatis tutela, [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>163</sup> *Ibidem*.

quanto << *l'idea che sia necessaria una normativa organica sulla condotta sessuale di persone con responsabilità educativa è assai recente*>><sup>164</sup>.

In ogni caso, la prassi, che prevedeva che l'Istruzione del 1922 venisse solamente inviata ai Vescovi che avessero la necessità di trattare tali casi, prosegue anche con la ristampa dell'Istruzione<sup>165</sup> voluta da Papa Giovanni XXIII nel 1962, in occasione della convocazione del Concilio Vaticano II. L'intento, che era quello di distribuirla ai Vescovi partecipanti, venne di fatto disatteso in quanto la maggior parte delle copie non vennero mai consegnate a conferma dell'emergere di una tendenza volta a valorizzare l'autorità degli ordinari locali e a privilegiare un atteggiamento caritatevole e di perdono nei confronti del *reo* ritenendo che il Vescovo dovesse “guarire” piuttosto che “punire”<sup>166</sup>.

Tra gli intenti di Giovanni XXIII nella convocazione del Concilio Vaticano II c'era quello di produrre un nuovo Codice che andasse a sostituire quello del 1917: obiettivo che viene raggiunto con la promulgazione nel 1983 tramite la Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae legis*. Nel CIC riformato troviamo espressamente menzionato il delitto di abuso sessuale su minore al canone 1395§2 il quale prevede che: << *Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti*>>. Visto il suo

---

<sup>164</sup> Ibidem.

<sup>165</sup> L'unica differenza con l'Istruzione del 1922 si trova all'articolo 74 nella possibilità per i Superiori di avviare la procedura giudiziaria o amministrativa nei confronti dei membri del clero a loro sottoposti, in deroga a quanto previsto dal canone 501§2 CIC 1917, e purché ne rendessero noti gli esiti. A tal proposito si veda CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores, normativa sostanziale e procedurale*, Roma, 2018, p. 23.

<sup>166</sup> La CDF ha definito questa prassi un'idea << *fin troppo ottimista a proposito dei benefici delle terapie psicologiche determinò molte decisioni che riguardavano il personale delle diocesi e degli istituti religiosi, a volte senza considerare adeguatamente le possibilità di una recidiva*>>. *Introduzione storica a cura della Congregazione per la dottrina della fede alle Normae del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (2001)*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

inserimento nel Titolo V sui delitti contro gli obblighi speciali, si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo da un chierico, sulla cui fattispecie ci soffermeremo più avanti. Si deve ritenere che questo rientrasse tra i *delicta reservata* della CDF anche se il nuovo Codice non menzionava espressamente quali delitti rientrassero nella sua competenza. Si può notare, infatti, come i delitti riservati fossero nominati solo una volta e genericamente a proposito della prescrizione, senza che ce ne fosse un'elencazione specifica e senza che ci fossero riferimenti alla disciplina processuale. Di fatto, quindi, l'Istruzione *Crimen sollicitationis* rimane in vigore e continua ad essere utilizzata dalla CDF in quanto, non essendo una norma strettamente penale ma di tipo procedurale, non si considerò abrogata dal nuovo Codice. La vigenza di detta Istruzione fu criticata da larga parte della dottrina e sollevò molteplici interrogativi riguardanti soprattutto l'indeterminatezza dei delitti riservati, l'assoluta segretezza della procedura per molti in contrasto con il diritto di difesa e con il principio di legalità e l'incertezza sulla stessa natura dei provvedimenti della CDF che non era chiaro se fossero di tipo giudiziario o amministrativo<sup>167</sup>. A proposito dello sforzo interpretativo richiesto alla dottrina Llobell scrisse che: <<il lavoro di "archeologia legislativa" può risultare affascinante per ricomporre il testo di un "senatoconsulto romano" a partire dalle opere dei giuristi classici e dai reperti archeologici, ma tutto ciò non sembra proponibile se si vuole conoscere la legge vigente>><sup>168</sup>.

Nel 1988 fu promulgata da Giovanni Paolo II, con un intento riformatore della CDF, la Costituzione apostolica *Pastor Bonus* che, tuttavia, non fu in grado di chiarire la maggior parte delle contestazioni che venivano

---

<sup>167</sup> Per l'esauritiva esposizione delle critiche sollevate dalla dottrina in merito alla vigenza dell'Istruzione si rimanda a CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 29-32

<sup>168</sup> JOAQUIN LLOBELL, *Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia penale*, Ius Ecclesiae, 1997, p. 299.

addebitate ai delitti riservati a questo Dicastero. Infatti, l'articolo 52 di detta Costituzione afferma che alla CDF spetta di giudicare <<*i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti*>> senza, tuttavia, indicare le fattispecie di reato comprese in queste due categorie che continuano a rimanere indefinite dal legislatore. Quello che risulta nuovo è la bipartizione dei delitti riservati in *delicta contra fidem* e *delicta graviora* che riguardano quei reati particolarmente gravi commessi contro la celebrazione dei sacramenti e contro la morale. Secondo alcuni autori, questa bipartizione non è nuova al diritto penale canonico, ma fu ispirata dall'Istruzione del 1922 che già prevedeva la distinzione tra la *sollicitatio*, che è un reato sulla celebrazione dei sacramenti, e i tre *delicta contra mores*, di cui facevano parte il *crimen pessimum*, l'abuso sessuale su minore e la bestialità, i quali rimangono del tutto estranei alla celebrazione dei sacramenti<sup>169</sup>.

Solo un'incertezza venne, di fatto, chiarita dalla *Pastor Bonus* che, nel prevedere che la CDF <<*giudica*>><sup>170</sup> e, se necessario, <<*procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio*>><sup>171</sup>, rivela la sua natura anche di organo giudiziario oltre che amministrativo<sup>172</sup>.

Il *motu proprio* del 2001 aveva l'intento di completare l'iter legislativo iniziato con la *Pastor bonus* da Giovanni Paolo II che evidenziava come fosse necessario <<*definire più dettagliatamente sia i delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti, per i quali la competenza rimane esclusiva della Congregazione per la dottrina della*

---

<sup>169</sup> DAVIDE SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, 2012, p. 278.

<sup>170</sup> Articolo 52 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

<sup>171</sup> *Ibidem*.

<sup>172</sup> Si tratta, di fatto, dell'unico dicastero della Curia romana avente entrambe le competenze.

*fede, sia anche le norme processuali speciali per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche*>><sup>173</sup>.

Innanzitutto, bisogna precisare che venne reso noto solamente il *motu proprio* e la *Lettera*, datata 18 maggio 2001, *Ad exsequendam ecclesiasticam legem circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, firmate dal cardinale Joseph Ratzinger e dall'Arcivescovo Tarcisio Bertone<sup>174</sup> e non, invece, il testo integrale delle norme sostanziali e procedurali.

Su ammissione dello stesso Bertone, in un'intervista rilasciata a Gianni Cardinale nella rivista 30Giorni, le <<*norme vere e proprie*>><sup>175</sup> venivano mandate solamente ai Vescovi che ne facessero apposita richiesta ma rassicurava che la normativa era <<*praticamente condensata*>><sup>176</sup> nella Lettera della CDF ai Vescovi, esplicitando come la *ratio* di questa scelta risiedesse nella delicatezza del tema trattato e come l'intento fosse quello di <<*evitare facili sensazionalismi*>><sup>177</sup> da parte dell'opinione pubblica. Questa particolare modalità di pubblicazione, seppur legislativamente prevista<sup>178</sup>, ha sollevato numerosi interrogativi da parte della dottrina che si è domandata se l'ignoranza incolpevole del sacerdote potesse comportare l'applicazione di una circostanza attenuante o addirittura esimente della punibilità<sup>179</sup>. Infatti, queste *Normae* hanno forza di legge, derivata dall'autorità del Papa, e, se difforni, prevalgono sulle norme del Codice per il principio secondo cui la legge speciale prevale su quella generale.

---

<sup>173</sup> *Lettera apostolica in forma di "motu proprio" Sacramentorum sanctitatis tutela*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va)

<sup>174</sup> Allora rispettivamente Prefetto e Segretario della CDF.

<sup>175</sup> GIANNI CARDINALE, *A difesa della santità dei sacramenti*, in 30giorni, numero 2, 2002, [www.30giorni.it](http://www.30giorni.it).

<sup>176</sup> *Ibidem*.

<sup>177</sup> *Ibidem*.

<sup>178</sup> Canone 8§2.

<sup>179</sup> *Infra* 1.4.

Dalla lettura della *Lettera* si evince che, in accordo con quanto previsto dall'articolo 52 della *Pastor Bonus*, alla CDF spetta competenza esclusiva per i delitti indicati dal *motu proprio* rispetto agli altri Dicasteri della Curia Romana e ai Tribunali degli ordinari. Per il primo grado gli ordinari, una volta a conoscenza della notizia di reato e fatti i dovuti accertamenti, devono comunicarlo alla Congregazione che normalmente dispone che sia il Tribunale locale a decidere la causa, salvo che per particolari ragioni non decida di avocarla a sé. Per l'appello invece, è competente solamente la CDF. In merito alla remissione il *motu proprio* non se ne occupa: rimangono, quindi, in vigore le norme del CIC il quale dispone che la Congregazione sia competente per la remissione dei delitti riservati inflitti o dichiarati, mentre la Penitenziaria Apostolica lo sia per quelli riservati e non dichiarati.

Le *Normae* del 2001 hanno come principale merito quello di tipicizzare i *delicta graviora*<sup>180</sup> che vengono divisi in delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'eucaristia<sup>181</sup>, contro la santità del sacramento della penitenza<sup>182</sup> e contro la morale. L'unico delitto *contra mores* preso in considerazione dal *motu proprio* è quello commesso dal chierico contro il sesto Comandamento del Decalogo con un minore di 18 anni di età. Si tratta di una sola delle ipotesi previste dal canone 1395§2 del CIC di cui si parlerà approfonditamente nel prossimo capitolo.

---

<sup>180</sup> Sulla nozione di *delicta graviora* vedi infra 2.2.

<sup>181</sup> I delitti contro la santità del sacramento dell'eucarestia sono:

1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate;  
2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;  
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale;  
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica.

<sup>182</sup> i delitti contro la santità del sacramento della penitenza sono:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;  
2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;  
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale.

Anche per quanto riguarda la prescrizione le *Normae* chiariscono alcune criticità. Si prevede, infatti, che la prescrizione sia decennale computata a partire dal giorno in cui viene commesso il delitto, salvo che non si tratti del delitto contro la morale: in questo caso inizia a decorrere da quando il minore ha compiuto 18 anni. È necessario, inoltre, puntualizzare che per i *delicta graviora* per la quale sia prevista l'applicazione di una pena *latae sententiae*, ossia una pena di applicazione automatica una volta commesso l'atto delittuoso, bisogna distinguere tra irrogazione e dichiarazione della pena: se è intervenuta la prescrizione, nel caso di irrogazione l'azione processuale non inizia neppure, contrariamente a quanto avviene nel caso di dichiarazione della pena in cui la prescrizione non si eccepisce visto che si tratta di un'azione dichiarativa e non costitutiva<sup>183</sup>.

Nonostante tra novembre 2002 e febbraio 2003 siano intervenute delle modifiche al testo del *motu proprio* approvate da Giovanni Paolo II<sup>184</sup>, l'esperienza pratica e la casistica giudiziaria hanno dimostrato quanto fosse ancora necessaria una revisione delle norme sui *delicta graviora*. Questo ha spinto la Congregazione per la Dottrina della Fede a sottoporre al Romano Pontefice una serie di *Modifiche*<sup>185</sup> alla *normae de gravioribus delictis* che sono state approvate il 21 maggio del 2010.

Innanzitutto, è rimarchevole il mutamento nelle modalità di pubblicazione delle nuove *Normae* che, rispetto a quanto avvenuto nel 2001, sono ora pubblicate in sei lingue nel sito della Santa Sede. Davide Cito ha parlato di <<un punto di svolta nella prassi della Santa Sede, tanto più significativo se si pensa che riguardano un Dicastero che, non solo nei secoli passati ma

---

<sup>183</sup> DAVIDE CITO, *Nota al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela*, Ius Ecclesiae, 2002, p.327.

<sup>184</sup> Per la lettura integrale del testo si consulti *Decisioni di Giovanni Paolo II susseguenti la promulgazione del m.p. <<Sacramentorum sanctitatis tutela>> (7 novembre 2002-14 febbraio 2003)* in *Ius Ecclesiae*, 2004, p. 313 e seguenti.

<sup>185</sup> D'ora in poi solo *Modifiche*.

*anche di recente, si è sempre caratterizzato da uno stretto riserbo anche nei riguardi della normativa adottata, dovuto generalmente alla delicatezza delle materie oggetto delle sue competenze>><sup>186</sup>.*

In realtà ancora prima della loro promulgazione l'opinione pubblica era stata avvisata dell'imminente rilascio di queste *Modifiche*. L'11 aprile 2010, infatti, era stata pubblicata sul sito della Santa Sede una *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali* pensata appositamente per i laici e non canonisti come ausilio alla comprensione del *modus operandi* della CDF, in cui si leggeva che era in corso la revisione di alcuni articoli del *motu proprio* del 2001.

L'esigenza di chiarezza e di trasparenza sono state il fondamento di queste nuove modalità di pubblicazione come si evince anche dalle parole di Padre Federico Lombardi: <<*La vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest'ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi. È giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l'orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie>><sup>187</sup>. Bisogna notare, infatti, che ora sulla *home page* del sito della Santa Sede è presente un'apposita sezione nominata "Abuso su minori. La risposta della Chiesa" che contiene tutti i documenti, anche normativi, più significativi in merito alla lotta alla piaga della pedofilia in modo che possano essere consultati da tutti.*

---

<sup>186</sup> DAVIDE CITO, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"* in *Ius Ecclesiae*, 2010, p. 787.

<sup>187</sup> PADRE FEDERICO LOMBARDI, *Il significato della pubblicazione delle nuove "Norme sui delitti più gravi"*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 2001.



La riforma, che ha portato gli articoli del *motu proprio* da 26 a 31, ha innanzitutto il merito di aver recepito stabilmente le Facoltà<sup>188</sup> riguardanti sia le norme sostanziali che processuali concesse alla CDF da Giovanni Paolo II a partire dal 2002 e successivamente da Benedetto XVI in modo che non fosse necessario chiederne ogni volta la conferma da parte del Pontefice<sup>189</sup>.

Per quanto riguarda le norme sostanziali l'articolo 1 del *motu proprio* si presenta ora in modo più aderente all'articolo 52 della *Pastor Bonus*; infatti, appare espressamente il riferimento, assente nella versione del 2001, ai delitti contro la fede tra quelli riservati alla competenza della CDF. Anche prima della riforma era certo che rientrassero nella competenza riservata di questo Dicastero, tuttavia, in questo modo, si è voluto rendere l'esposizione dei *delicta reservata* più fruibile in quanto contenuta in un unico testo legislativo. L'articolo 2 indica che i delitti *contra fidem* sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, rinviando ai rispettivi canoni del Codice di Diritto

---

<sup>188</sup> Le Facoltà sono indicate nella *Breve relazione circa le modifiche introdotte nella Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* e consistono in:

<< 1. il diritto, previo mandato del Romano Pontefice, di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi e altre persone fisiche di cui ai cann. 1405 § 3 CIC e 1061 CCEO (art. 1 § 2);

2. l'ampliamento del termine di prescrizione dell'azione criminale, che è stato portato ad anni venti, salvo sempre il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogarvi (art. 7);

3. la facoltà di concedere al personale del Tribunale e agli Avvocati e Procuratori la dispensa dal requisito del sacerdozio e da quello della laurea in diritto canonico (art. 15);

4. la facoltà di sanare gli atti in caso di violazione delle sole leggi processuali ad opera dei Tribunali inferiori, salvo il diritto di difesa (art. 18);

5. la facoltà di dispensare dalla via processuale giudiziale, e cioè di procedere per *decretum extra iudicium*: in tal caso la Congregazione per la Dottrina della Fede, valutata la singola fattispecie, decide di volta in volta, *ex officio* o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, quando autorizzare il ricorso alla via extragiudiziale (in ogni caso, per l'irrogazione delle pene espiatorie perpetue occorre il mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede) (art. 21 § 2 n. 1);

6. la facoltà di presentare direttamente il caso al Santo Padre per la *dimissio* e *statu clericali* o per la *depositio*, una *cum dispensatione a lege caelibatus*: in tale ipotesi, salva sempre la facoltà di difesa dell'accusato, oltre all'estrema gravità del caso, deve risultare manifestamente la commissione del delitto oggetto di esame (art. 21 § 2 n. 2);

7. la facoltà di ricorrere al superiore grado di giudizio della Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, in caso di ricorsi contro provvedimenti amministrativi, emanati o approvati dai gradi inferiori della medesima Congregazione, concernenti i casi di delitti riservati (art. 27)>>>.

<sup>189</sup> DAVIDE CITO, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, p. 793.

Canonico per la loro disciplina. Anche dal punto di vista processuale, è fatta salva la competenza dell'Ordinario o del Gerarca rimettente, a meno che non si tratti del giudizio di appello per il quale la CDF rimane esclusivamente competente in seconda istanza. Viene chiarito, quindi, che le norme processuali del *motu proprio* si applicano solo ai *delicta graviora*.

A proposito dei delitti più gravi le nuove norme introducono alcune novità. Innanzitutto, nei reati contro la santità del sacramento dell'eucarestia l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico e la sua simulazione sono ora considerate due fattispecie separate, mentre prima erano poste insieme <<giacché i due delitti presuppongono, rispettivamente, che il reo nel primo caso non sia sacerdote, ma invece lo sia nel secondo>><sup>190</sup>.

I delitti contro la santità del sacramento dell'eucarestia, invece, si arricchiscono di tre nuove ipotesi criminose <<ad indicare la grande cura con cui la Chiesa cerca di proteggere la degna celebrazione di questo sacramento ed anche la relativa frequenza di abusi nella celebrazione o in occasione della confessione>><sup>191</sup>. In particolare, l'articolo 4§1 aggiunge l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione<sup>192</sup> e la simulazione dell'assoluzione sacramentale<sup>193</sup>, mentre il §2 prevede l'ipotesi della <<registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa>>.

---

<sup>190</sup> Ivi, p. 794.

<sup>191</sup> Ibidem.

<sup>192</sup> Canone 1378§2 numero 2, CIC 1983.

<sup>193</sup> Canone 1379 CIC 1983.

Inoltre, l'articolo 5 prevede tra i *delicta graviora* una nuova fattispecie criminosa che non era compresa nella versione delle *Normae* precedente ovvero l'attentata sacra ordinazione di una donna<sup>194</sup>.

Le più importanti modifiche, però, si sono avute a proposito dell'articolo 6 riguardo ai *delicta contra mores*. Nel *motu proprio* del 2001 era presente un'unica ipotesi tra i delitti più gravi contro la morale, ovvero il reato di abuso sessuale commesso dal chierico con il minore infradiciottenne che, dopo la riforma, viene equiparato alla persona che abbia abitualmente un uso imperfetto della ragione. In questo caso si è deciso di ampliare la riserva alla competenza della CDF basandosi su <<*i delitti realmente perpetrati che più frequentemente sono avvenuti*>><sup>195</sup> ma di non estenderla fino a ricomprendere anche l'ipotesi genericamente prevista dal canone 1395§2 dell'abuso sessuale perpetrato con violenza o minaccia a prescindere dall'età dell'abusato in quanto <<*ciò avrebbe potuto estendere troppo l'ambito di competenza della Congregazione in questo delitto*>><sup>196</sup>.

Un ulteriore elemento di importante novità è rappresentato dalla previsione, al numero 2, di una seconda fattispecie criminosa tra i delitti contro la morale che consiste nella acquisizione, detenzione o divulgazione da parte di un chierico di materiale pedopornografico in qualunque modo e con qualunque strumento. Si tratta di un delitto che, nella prassi, la Congregazione faceva rientrare nella fattispecie, di cui al numero uno, del delitto sessuale con il minore, ma che per chiarezza è ora espressamente tipizzata<sup>197</sup>.

In merito alla prescrizione, questa viene aumentata per i *delicta graviora* da dieci a vent'anni decorrenti dal *tempus commissi delicti* o dal compimento della maggiore età nel caso del reato di cui all'articolo 6 numero 1. Viene,

---

<sup>194</sup> Canone 1024 CIC 1983.

<sup>195</sup> DAVIDE CITO, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, p. 796.

<sup>196</sup> Ibidem.

<sup>197</sup> Di questo reato nello specifico si parlerà più avanti.

inoltre, prevista la possibilità che la CDF deroghi al termine di prescrizione quando lo ritenga necessario. Si tratta del recepimento della Facoltà secondo cui il vescovo poteva chiedere la deroga della prescrizione dietro motivata richiesta. Tuttavia, come si può notare dalla lettura dell'articolo 7, il riferimento alla richiesta del vescovo è stata eliminata per cui parte della dottrina ritiene possa anche essere disposta d'ufficio dalla Congregazione stessa<sup>198</sup>.

Sulle riforme della parte processuale viene innanzitutto chiarito all'articolo 17 che, quando il caso venga deferito in primo grado alla Congregazione, questa possa e non debba adempiere all'indagine istruttoria. Con questa precisazione viene meno il dubbio interpretativo creato dalla precedente formulazione che poteva essere intesa nel senso che, in caso di deferimento, solo la CDF avrebbe potuto occuparsi delle indagini preliminari e non anche l'Ordinario del luogo, il quale è sicuramente il soggetto più qualificato a svolgerla vista la vicinanza con il reo.

All'articolo 19, inoltre, è stata introdotta la possibilità di disporre un provvedimento cautelare, di cui al canone 1722 CIC, <<*fin dall'inizio dell'indagine previa*>>. Larga parte della dottrina riteneva, infatti, che le misure cautelari potessero essere applicate solo a processo iniziato, come peraltro è disposto dal canone 1722, in modo che fosse rispettata la presunzione di innocenza e fosse tutelato il buon nome dell'accusato. Si può ritenere che questa modifica delle *Normae* sia stata disposta perché si è ritenuto prevalente l'interesse alla tutela della comunità dei fedeli e

---

<sup>198</sup> In merito a queste modifiche sulla prescrizione Davide Cito ha osservato che: <<*Indubbiamente l'estensione da dieci a venti anni (che dal tenore del testo ha carattere retroattivo ossia applicabile anche ai delitti commessi prima dell'entrata in vigore di queste norme) sembrerebbe poter evitare un uso eccessivo della deroga dei termini in questione, tuttavia la normativa vigente rimane problematica e non facilmente conciliabile con il principio del favor rei. Inoltre, a mio parere, sarebbe quasi preferibile un regime di imprescrittibilità valevole per tutti piuttosto che un regime di venti anni ma derogabile e quindi imprescrittibile solo per alcuni casi ritenuti meritevoli della deroga, in quanto parrebbe insinuare un possibile esercizio arbitrario della potestà giudiziaria*>>. DAVIDE CITO, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, p. 797.

dell'immagine della Chiesa che potrebbero risultare gravemente turbati se, per esempio, il sacerdote accusato di pedofilia potesse continuare ad esercitare il suo ministero<sup>199</sup>.

Poco dopo l'emanazione del *motu proprio*, la Congregazione per la Dottrina della Fede si è espressa specificatamente sul reato di pedofilia *nella Lettera Circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*. Si tratta di un documento che ha l'intento di fornire agli Episcopati nazionali un aiuto su come trattare i casi di abuso sessuale su minore soprattutto attraverso la formulazione di un resoconto sulla legislazione canonica in vigore, redatto alla luce delle modifiche delle *Normae* del 2010. Sulla Lettera circolare e sui provvedimenti adottati dalla Conferenza episcopale italiana torneremo in seguito.

Questi gli importanti interventi promossi da Benedetto XVI prima nella veste di Cardinale prefetto della CDF e poi come Pontefice.

Anche Papa Francesco si è posto in prima linea nella lotta agli abusi sessuali sia tramite moniti di tipo pastorale sia con numerose riforme normative che hanno modificato la legislazione allora vigente.

Nel 2014 sono stati assunti due provvedimenti. Il primo è il *Rescriptum ex audentia SS.mi* del 3 novembre 2014 con cui viene istituito un apposito Collegio, all'interno della Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione per la Dottrina della Fede, con il compito di esaminare i ricorsi degli ecclesiastici sui delitti riservati<sup>200</sup>. Il Collegio, composto da sette

---

<sup>199</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 70.

<sup>200</sup> In merito alla competenza di questo Collegio era sorti dei dubbi interpretativi derivati soprattutto dal titolo che il Rescritto assume negli *Acta Apostolica Sedis* dove ci si riferisce ai *delicta graviora* commessi da chierici e non *delicta reservata*. Tuttavia, dalla lettura del testo si evince chiaramente che la competenza sia estesa ai ricorsi presentati per tutti i delitti riservati alla CDF, compresi anche quelli *contra fidem*, che possono essere presentati, quindi, anche da laici e religiosi. CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 71-72.

cardinali o vescovi che possono essere sia membri del Dicastero stesso sia soggetti esterni, è stato istituito per velocizzare l'esame dei ricorsi visto il considerevole numero di presentazione degli stessi. Per espressa disposizione dell'articolo 3 del Rescritto, il Collegio è competente a giudicare dei ricorsi, di cui all'articolo 27 delle *Normae*, che riguardano <<gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati>> con giurisdizione sia sul merito che sulla legittimità<sup>201</sup>.

Il secondo provvedimento concerne la creazione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori che è un'istituzione collegata con la Santa Sede avente personalità giuridica pubblica<sup>202</sup>. Questa ha la funzione di <<di promuovere la responsabilità delle Chiese particolari nella protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili>><sup>203</sup> nei confronti del Santo Padre. Il suo compito sostanzialmente è quello di proporre al Pontefice le iniziative ritenute più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili <<a prescindere dal credo religioso che professano>><sup>204</sup> nelle Chiese particolari, cercando le soluzioni migliori per dare anche attuazione a quanto previsto dalla *Lettera circolare* agli Episcopati nazionali del 2011.

Si tratta di due provvedimenti di natura strutturale che non vanno ad incidere sulla normativa dei *delicta reservata* ma che manifestano l'attenzione che, da subito, Papa Francesco rivolge a questo tema.

La prima riforma del diritto canonico sostanziale si ha con il *motu proprio* *Come una madre amorevole* del 4 giugno 2016. Si tratta di un provvedimento che riguarda in particolar modo la responsabilità dei superiori nella cura dei

---

<sup>201</sup> Come previsto dall'articolo 27 delle *Normae* e in deroga all'articolo 123 della *Pastor Bonus* che prevedeva il giudizio solo sulla legittimità.

<sup>202</sup> Canone 116 CIC.

<sup>203</sup> Articolo 1§2 dello *Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>204</sup> *Chirografo del Santo Padre Francesco per l'Istituzione della pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

soggetti deboli all'interno della comunità dei fedeli come sono, appunto, i minori e gli adulti vulnerabili. Il Pontefice afferma che la protezione di questi soggetti rappresenta un compito per l'intera comunità cristiana<sup>205</sup>, ma che spetta in particolar modo ai Pastori i quali <<devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate>><sup>206</sup>. La riforma integra quanto previsto dal canone 193§1 del CIC sulla rimozione dall'incarico quando sussistono cause gravi, prevedendo espressamente che per cause gravi si intenda anche la negligenza del vescovo e dell'eparca a cui sono equiparati anche i soggetti che, anche a titolo temporaneo, hanno la responsabilità di una Chiesa particolare. La rimozione può essere disposta quando uno di questi soggetti abbia posto o ommesso, per negligenza, un'azione che ha provocato un danno grave a determinate persone fisiche o alla comunità dei fedeli in generale. Viene, inoltre, specificato che il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale. In realtà, questa integrazione non fa altro che specificare quanto era genericamente previsto anche in precedenza sia dal Codice sia dalle *Normae*, infatti, la vera novità risiede nei criteri di imputazione. L'articolo 2§ del *motu proprio* in esame afferma che la negligenza dei vescovi, degli eparchi o dei soggetti equiparati debba essere molto grave, anche senza colpa morale da parte loro, mentre al §3 si prevede che quando si tratti di abusi su minori o su persone vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave. In tale modo si vuole sottolineare l'importanza che viene attribuita all'attività di vigilanza dei Pastori la cui

---

<sup>205</sup> <<Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili>>. FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di motu proprio Come una Madre Amorevole*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 2016.

<sup>206</sup> *Ibidem*.

inadempienza si è dimostrata essere una delle cause principali che hanno portato alla degenerazione del problema degli abusi sessuali<sup>207</sup>.

In ogni caso, il fatto che la Chiesa si sia posta in prima linea per combattere questo grave problema e che si sia dimostrata aperta a mettersi seriamente in discussione a tutti i livelli<sup>208</sup>, ha spinto le vittime di abuso, o presunte tali, a instaurare numerosi procedimenti presso la CDF con un'incidenza di anno in anno crescente<sup>209</sup>, merito anche dell'estensione dei termini di prescrizione disposta dalle nuove *Normae*. Tra il 2016 e il 2019 il Pontefice si è espresso sull'argomento in numerose Lettere<sup>210</sup> rivolte all'intera comunità ecclesiale e ai vescovi e ha incontrato numerose volte le vittime di abuso e le loro famiglie. Tra il 21 e il 24 febbraio del 2019 ha anche indetto un Incontro con i Presidenti di tutti gli Episcopati nazionali del mondo con il fine di creare un momento consultivo in cui raccogliere opinioni e suggerimenti da parte

---

<sup>207</sup> A tal proposito Benedetto XVI nella Lettera ai cattolici dell'Irlanda ha affermato che: <<Non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono commessi nel trattare le accuse. Capisco quanto era difficile afferrare l'estensione e la complessità del problema, ottenere informazioni affidabili e prendere decisioni giuste alla luce di consigli divergenti di esperti. Ciononostante, si deve ammettere che furono commessi gravi errori di giudizio e che si sono verificate mancanze di governo>>.

<sup>208</sup> Nella Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di Dio del 20 agosto 2018, il Pontefice ha spiegato come il clericalismo abbia aggravato ulteriormente la situazione degli abusi sessuali. In particolare, ha affermato che: <<È impossibile immaginare una conversione dell'agire ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza vita. Ciò si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa – molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza – quale è il clericalismo, quell'atteggiamento che «non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente». Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciavamo. Dire no all'abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo>>

<sup>209</sup><<Secondo i resoconti generici delle attività annuali svolte negli uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede i procedimenti disciplinari aperti in materia di delicta cum minore sono stati: 600 nel 2018, circa 400 nel 2017, 415 nel 2016, circa 500 nel 2015, circa 500 nel 2014, circa 400 nel 2013, circa 300 nel 2012>> CLAUDIO GENTILE, *Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019* in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, [www.statoecliese.it](http://www.statoecliese.it), 2020, p.91. In più si veda nota 146 infra 2.1 sul rapporto del John Jay College della City University di New York.

<sup>210</sup> Lettera del Santo Padre ai Vescovi nella Festa dei Santi Innocenti (28 dicembre 2016), Lettera ai Vescovi del Cile (17 maggio 2018), Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Cile (31 maggio 2018), Lettera al popolo di Dio (20 agosto 2018).



di coloro che sono più vicini ai fedeli. Alla luce dei risultati di questo incontro, il Santo Padre ha emanato tre provvedimenti che riguardano lo Stato della Città del Vaticano e la Curia Romana e il *motu proprio* “*Vos estis lux mundi*” rivolto all’ordinamento della Chiesa universale.

Il primo tra i provvedimenti rivolti allo Stato della Città del Vaticano è la Legge del 26 marzo 2019 numero CCXCVII. Si tratta di una norma volta a riformare la disciplina processuale nel caso dei reati di cui al Titolo II della Legge numero VIII, che riguardano la tutela dei minori e dei soggetti ad essi equiparati, nonché di quelli <<agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391 del codice penale, qualora commessi in danno di un minore o di un soggetto ad esso equiparato>><sup>211</sup>. Un elemento di rilievo è rappresentato dal fatto che i minori sono equiparati alle <<persone vulnerabili>>: si tratta di una denominazione più ampia rispetto a quella prevista dalle *Normae*, la quale, invece, si applica anche a chi ha abitualmente l’uso imperfetto della ragione. Oltre ad una rigorosa procedura volta soprattutto alla protezione e all’assistenza, anche psicologica, delle vittime, viene previsto, poi, l’obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale che, durante l’esercizio delle sue funzioni, abbia notizia o il fondato sospetto che un minore sia stata vittima di abusi sessuali<sup>212</sup>.

Il secondo intervento è il *motu proprio Sulla protezione di minori e delle persone vulnerabili* emanato dal Sommo Pontefice con l’intento di <<rafforzare ulteriormente l’assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili affinché nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano>><sup>213</sup>. Si tratta di un provvedimento specificamente rivolto a chi agisce all’interno della Curia

---

<sup>211</sup> Articolo 1§1 della Legge numero CCXCVII.

<sup>212</sup> Articolo 3§1 Legge numero CCXCVII.

<sup>213</sup> FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, www.vatican.va, 26 marzo 2019.

Romana in quanto è stato emanato dal Papa nella veste di Supremo Pastore della Chiesa e non di sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Oltre a fornire delle indicazioni sul trattamento delle vittime di abuso sessuale, il *motu proprio* introduce l'obbligo di denuncia anche per i pubblici ufficiali della Santa Sede, esattamente come disposto dall'articolo 3 della Legge. Si tratta di una specificazione doverosa perché <<l'emanazione di due provvedimenti per introdurre lo stesso principio è reso necessario in quanto ci troviamo dinanzi a due ordinamenti distinti e separati, anche se con lo stesso 'sovrano': nella Legge vengono obbligati alla denuncia i pubblici ufficiali dello Stato, nel Motu Proprio i pubblici ufficiali della Santa Sede>><sup>214</sup>.

Il terzo documento sono le *Linee Guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili* emanate per il Vicariato della Città del Vaticano. Nonostante il contenuto non sia normativo, questo provvedimento è importante perché chiarisce quali siano i comportamenti corretti che gli operatori pastorali debbano adottare per tutelare i minori e fornisce delle istruzioni precise da seguire nel caso si venisse a conoscenza di situazioni di abuso. Viene anche stabilito un Referente per la tutela dei minori <<il quale coordina e verifica l'attuazione delle presenti linee guida affinché, nell'ambito del Vicariato, sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o di abuso. Il Referente coordinerà le attività di prevenzione e di formazione degli operatori pastorali e avrà particolare cura di accogliere e di accompagnare coloro che affermano di essere stati

---

<sup>214</sup> CLAUDIO GENTILE, *Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019*, p. 95.

*vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché i loro familiari*>><sup>215</sup>.

A livello universale il Pontefice ha emanato il 7 maggio 2019 il *motu proprio* “*Vos estis lux mundi*” il quale indica una specifica procedura di segnalazione da adottare quando si viene a conoscenza dell’avvenimento di abusi e introduce per la prima volta degli obblighi di segnalazione, come vedremo tra poco.

Bisogna rilevare che la procedura è differenziata a seconda che si tratti di chierici, membri di Istituti di vita consacrata, membri di Società di vita apostolica (Titolo I) o Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice e, per i fatti commessi *durante munere*, dai chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, dai chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, e infine da coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris* (Titolo II).

Dalla lettura dell’articolo 1 si evince che non c’è un’esatta coincidenza tra i delitti contro il sesto precetto del decalogo che devono essere oggetto di segnalazione e quelli previsti dalle *Normae*.

Innanzitutto, il *motu proprio* recepisce quanto era stato previsto da altri provvedimenti del Pontefice, di cui si è detto sopra, equiparando il minore alla persona vulnerabile con cui si intende <<*ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa*>><sup>216</sup>. Si tratta di una

---

<sup>215</sup> Punto B delle Linee Guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

<sup>216</sup> Articolo 1§1 lettera a) ii.

definizione notevolmente più ampia rispetto a quella che troviamo nelle *Normae* che, invece, si riferisce ai soggetti che abitualmente hanno l'uso imperfetto della ragione e che potrebbe creare delle difficoltà interpretative dovute all'indeterminatezza della definizione e, di conseguenza, alla difficoltà, nell'applicazione del caso concreto, di stabilire quando una persona si possa ritenere vulnerabile, soprattutto in riferimento al vizio temporaneo di mente<sup>217</sup>.

Anche la lettera a)iii sul reato di pedopornografia differisce dalla disciplina precedente che viene integrata prevedendo che vi rientri la produzione, l'esibizione, la detenzione o la distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche. Viene, inoltre, specificato che per materiale pedopornografico si intende *<<qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali>>*<sup>218</sup>. L'età della vittima di questo delitto viene poi alzata da 14 a 18 anni.

È stata, poi, introdotta una fattispecie del tutto nuova di abuso che consiste nel costringere qualcuno a compiere o subire atti sessuali non solo con violenza o minaccia, ma anche tramite abuso di autorità<sup>219</sup>. Probabilmente, la *ratio* di questa previsione normativa risiede nel fatto che Papa Francesco, anche alla luce dell'Incontro con i rappresentanti degli Episcopati nazionali di tutto il mondo, ha individuato che in molti casi, a prescindere dall'età della

---

<sup>217</sup> CLAUDIO GENTILE, *Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019*, p. 101.

<sup>218</sup> Articolo 1§2 lettera b.

<sup>219</sup> Articolo 1§1 lettera a)i.

vittima, esiste un nesso tra le violenze subite e l'esercizio abusivo dell'autorità.

Queste segnalazioni riguardanti i delitti contro il sesto precetto del Decalogo, così come li abbiamo appena identificati, si applicano riguardo ad atti commessi sia dai soggetti del Titolo I sia a quelli del Titolo II. Concernono esclusivamente quest'ultimi, invece, le condotte *<<consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo>>*<sup>220</sup>. È una norma che introduce un ulteriore addebito di fronte alla negligenza del vescovo nell'esercizio della *<<guida pastorale>>*<sup>221</sup> affidatagli da Dio per il suo popolo e contribuisce a sottolineare il rigore che si richiede ai vescovi e agli altri soggetti nella repressione di questi reati.

Un elemento di rilievo si trova anche all'articolo 3§1 nella parte in cui si prevede che i soggetti identificati dal Titolo I quando abbiano notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 1, hanno *<<l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario>>*. Quest'obbligo si tramuta in facoltà per tutti i soggetti diversi da quelli appena identificati; infatti, il §2 prevede che *<<Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato>>*. A tutela di chi presenta la segnalazione, di cui all'articolo 3, viene stabilito che detta segnalazione non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

---

<sup>220</sup> Articolo 1§1 lettera b.

<sup>221</sup> FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di motu proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio, 2019, [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

Dalla lettura del *motu proprio* si evince che l'intenzione di Papa Francesco è quello di riformare l'ordinamento della Chiesa valorizzando la responsabilità, soprattutto, della gerarchia ecclesiastica e la trasparenza dell'ordinamento stesso di fronte al compimento di questi gravi crimini. A tal proposito il 6 dicembre 2019 è stata emanata l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*. Con questo documento è stato abolito il segreto pontificio<sup>222</sup> sulle denunce, sui processi e sulle decisioni riguardanti i delitti di cui all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* e di cui all'articolo 1 del *motu proprio Vos estis lux mundi*<sup>223</sup>, precisando, al punto numero 2, che <<l'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti>>. Si tratta di una scelta innovativa che ha il merito di rispondere alle pressanti richieste provenienti sia dall'opinione pubblica, sia dalle vittime che, in virtù di un'esigenza di giustizia, hanno la necessità e il diritto di essere informati sull'esito delle cause che li riguardano. L'abolizione del segreto pontificio in queste materie <<non solo perché permette alle vittime di avere giustizia, "sentendola", ma è utile anche per gli accusati, perché, se assolti, vedono ristabilita la loro buona fama, per le comunità, perché rafforza il senso di giustizia, per gli operatori dei tribunali, perché potranno avere dei precedenti giurisprudenziali su cui basarsi, per la dottrina canonistica, perché potrà analizzare le soluzioni adottate ed eventualmente proporre ulteriori migliorie, per le autorità giudiziarie civili, perché potranno attingere a materiale prima loro negato, per la Chiesa stessa, perché non darà più l'impressione di nascondere e insabbiare i fatti da lei conosciuti>><sup>224</sup>.

---

<sup>222</sup> Il segreto pontificio è disciplinato dall'Istruzione *Secreta continere* del 1974.

<sup>223</sup> Punto numero 1 dell'Istruzione.

<sup>224</sup> CLAUDIO GENTILE, *Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019*, p. 106.

L'istruzione afferma anche che, per difendere la sicurezza, l'integrità e la riservatezza degli accusati, viene necessariamente mantenuto il segreto d'ufficio<sup>225</sup> <<al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte>><sup>226</sup>. Il segreto d'ufficio, tuttavia, non deve in alcun modo ostacolare all'adempimento <<degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili>><sup>227</sup>. Questa rappresenta un'importante norma di coordinamento con le autorità civili come si spiegherà meglio più avanti.

Il 3 dicembre 2019 è stato firmato dal segretario di Stato di Sua Santità cardinale Piero Parolin e dal prefetto della CDF cardinale Luis Francesco Ladaria il *Rescriptum ex audentia SS.mi* con cui si introducono alcune modifiche alle *Normae sui delicta graviora*. In particolare, oggetto della modifica sono l'articolo 13 e 14 che riguardavano l'imposizione che il ruolo di procuratore e di avvocato fosse svolto obbligatoriamente da un sacerdote: tale ruolo può, ora, essere ricoperto anche da un laico purché provvisto di dottorato in diritto canonico e approvato dal presidente del collegio. La seconda modifica consiste nel recepimento di quanto previsto dal *motu proprio* "Vos estis lux mundi" in merito all'innalzamento dell'età del minore vittima del reato di pedopornografia da 14 anni a 18, in questo modo viene creato un <<coerente seguito>><sup>228</sup> con il generale innalzamento dell'età prevista dalle *Normae*, così come modificate nel 2010, per il reato di pedofilia.

---

<sup>225</sup> Canone 471 numero 2 CIC.

<sup>226</sup> Punto numero 3 dell'Istruzione.

<sup>227</sup> Punto numero 4 dell'Istruzione.

<sup>228</sup> JUAN IGNATIO ARIETTA, *Riservatezza e dovere di denuncia*, in L'Osservatore Romano, 2019, p. 4-5.

In conclusione, il 7 dicembre 2021, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico, è stata pubblicata la terza edizione delle *Normae* sui delitti riservati alla CDF. La riforma non va a modificare la normativa sostanziale e processuale precedente ma si occupa principalmente di armonizzare la disciplina di questa legge speciale con il nuovo CIC, correggendo per esempio i precedenti riferimenti normativi con quelli attuali, e di incorporare le modifiche sui *delicta graviora* disposte da Papa Francesco nel corso degli ultimi anni <<evitando così il gioco dei rimandi e delle collazioni>><sup>229</sup>. In particolare, vengono recepite le modifiche dei due rescritti di dicembre 2019, di cui abbiamo parlato poc'anzi, e la disciplina sull'abolizione del segreto pontificio: l'articolo 28§1, infatti, dispone ora che: <<Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all'art. 6, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti Norme>>.

La modifica più rilevante si trova all'articolo 9§3 dove si afferma che i delitti riservati a questo Dicastero possono essere perseguiti sia con un processo giudiziale sia, e qui sta l'elemento di novità, per decreto extragiudiziale. Le *Normae* del 2001, infatti, prevedevano che potesse essere esperito solamente il procedimento giudiziale; tuttavia, la mole di ricorsi presentati alla CDF ha reso necessaria nel 2003 la concessione di una Facoltà che permettesse di procedere anche per decreto. Con le modifiche del 2010, questa Facoltà è stata recepita stabilendo che il procedimento giudiziale dovesse sempre essere esperito in quanto rimedio ordinario e che ci si potesse avvalere di quello amministrativo soltanto in via eccezionale<sup>230</sup>. Negli anni a seguire, il crescente utilizzo del procedimento per decreto extragiudiziale ha

---

<sup>229</sup> CLAUDIO GENTILE, *Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, numero 5 del 2022, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), p. 51.

<sup>230</sup> Articolo 21§2 numero 1 delle “*Normae*”.



evidenziato come, di fatto, avesse perso il carattere di specialità e venisse utilizzato al pari del rimedio giudiziale ordinario: il legislatore universale, quindi, ha deciso di recepire a livello normativo quanto avveniva ormai nella prassi.

#### **2.4 Le Linee guida della Conferenza episcopale italiana per i casi di abuso sessuale su minore commessi da chierici.**

Dopo l'emanazione delle Modifiche al *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2010, la CDF il 3 maggio del 2011 ha pubblicato la *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*. Come si evince dal nome di questo documento, l'intento della CDF era quello di fornire assistenza alle singole Conferenze episcopali nazionali nella redazione di proprie linee guida, soprattutto attraverso il *Breve resoconto*<sup>231</sup> della legislazione canonica vigente in materia e alle *Indicazioni agli ordinari sul modo di procedere*<sup>232</sup> riguardanti la disciplina processuale da adottare in questi casi. Inoltre, nella Sezione I vengono formulate delle indicazioni generali principalmente rivolte ai vescovi, i quali <<al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani>><sup>233</sup> hanno il dovere di <<dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi>><sup>234</sup>. In particolar modo, questi vengono esortati a mostrarsi pronti ad ascoltare le vittime di abuso e le loro famiglie e a fornire assistenza psicologica e spirituale prendendo a modello Benedetto XVI che <<ha dato un esempio particolarmente importante con la sua

---

<sup>231</sup> Parte II della *Lettera circolare*.

<sup>232</sup> Parte III *Lettera circolare*.

<sup>233</sup> Incipit della *Lettera circolare*.

<sup>234</sup> *Ibidem*.

*disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale*>><sup>235</sup>. I vescovi vengono, poi, invitati a predisporre nelle proprie diocesi dei <<*programmi educativi di prevenzione*>><sup>236</sup> in ambito ecclesiale al fine di aiutare i genitori e gli operatori pastorali a riconoscere i segni identificativi dell'abuso sessuale e a prestare particolare attenzione alla formazione dei futuri sacerdoti, i quali sono chiamati ad apprezzare <<*la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale*>><sup>237</sup>. Viene, poi, auspicata la cooperazione con le autorità civili nell'ambito della loro competenza<sup>238</sup>, senza, tuttavia, che venga pregiudicato il foro interno sacramentale, così come aveva fatto anche Benedetto XVI nella *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda*<sup>239</sup>. A tal proposito, nella *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede* dell'11 aprile del 2010, alla lettera A sulle procedure preliminari viene stabilito che <<*va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte*>><sup>240</sup>. In questo caso

---

<sup>235</sup> Parte I, lettera a) della *Lettera circolare*.

<sup>236</sup> Parte I, lettera b) della *Lettera circolare*.

<sup>237</sup> Parte I, lettera c) della *Lettera circolare*.

<sup>238</sup> <<*L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche*>>. Sezione I, lettera e) della *Lettera*.

<sup>239</sup> In particolare, si veda il punto numero 11 della *Lettera ai cattolici dell'Irlanda* dove il Pontefice si rivolge ai vescovi affermando: <<*Apprezzo gli sforzi che avete fatto per porre rimedio agli errori del passato e per assicurare che non si ripetano. Oltre a mettere pienamente in atto le norme del diritto canonico nell'affrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate a cooperare con le autorità civili nell'ambito di loro competenza. Chiaramente, i superiori religiosi devono fare altrettanto. Anch'essi hanno partecipato a recenti incontri qui a Roma intesi a stabilire un approccio chiaro e coerente a queste questioni. È doveroso che le norme della Chiesa in Irlanda per la tutela dei ragazzi siano costantemente riviste ed aggiornate e che siano applicate in modo pieno ed imparziale in conformità con il diritto canonico*>>.

<sup>240</sup> A tal proposito si veda anche l'intervista rilasciata da monsignor Charles Scicluna al quotidiano *l'Avvenire* il 13 marzo del 2010. di fronte alla domanda sull'accusa che la Chiesa non collabori con le autorità civili risponde: <<*In alcuni Paesi di cultura giuridica anglosassone, ma anche in Francia, i vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all'autorità giudiziaria. Si tratta di un dovere gravoso perché questi vescovi sono costretti a compiere un gesto paragonabile a quello compiuto da un genitore*>>.

il monito si rivolge esclusivamente agli abusi commessi da chierici, mentre nella *Lettera circolare* agli Episcopati nazionali viene espressamente affermato che: <<*riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche*>>, nonostante a livello normativo sia il canone 1395§2 sia le *Normae* prendessero in considerazione la fattispecie solo se commessa dal chierico<sup>241</sup>.

Sulla base di queste indicazioni, le Conferenze episcopali avrebbero dovuto predisporre delle linee guida<sup>242</sup>, entro maggio 2012, in modo da garantire l'applicazione delle disposizioni di diritto universale promulgate sul tema in ogni Chiesa particolare nel rispetto delle sue peculiarità e della legislazione dello Stato secolare in cui operano. Il 22 maggio 2012, la Conferenza episcopale italiana<sup>243</sup>, durante la 64<sup>a</sup> Assemblea Generale<sup>244</sup>, ha presentato le sue *Linee guida* che hanno l'intento di <<*facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto*

---

*che denuncia un proprio figlio. Ciononostante, la nostra indicazione in questi casi è di rispettare la legge*>>, e ancora nel caso in cui la legge non imponga questo obbligo al vescovo dice: <<*In questi casi noi non imponiamo ai vescovi di denunciare i propri sacerdoti, ma li incoraggiamo a rivolgersi alle vittime per invitarle a denunciare quei sacerdoti di cui sono state vittime. Inoltre li invitiamo a dare tutta l'assistenza spirituale, ma non solo spirituale, a queste vittime. In un recente caso riguardante un sacerdote condannato da un tribunale civile italiano, è stata proprio questa Congregazione a suggerire ai denunciatori, che si erano rivolti a noi per un processo canonico, di adire anche alle autorità civili nell'interesse delle vittime e per evitare altri reati*>>.

<sup>241</sup> DANIELA MILANI, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, numero 32, 2013, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), p.5.

<sup>242</sup> A proposito delle linee guida la *Lettera circolare* dispone che <<*qualora una Conferenza Episcopale, salva l'approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest'ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana*>>, Parte II.

<sup>243</sup> D'ora in poi CEI.

<sup>244</sup> Il testo delle *Linee Guida*, nonostante non abbia contenuto giuridicamente vincolante e non sia soggetto all'approvazione della CDF, è stato inoltrato al Dicastero che, con comunicazione del 7 maggio 2013, ha sollevato alcune osservazioni. La CEI ha modificato come richiesto il testo che è stato approvato dal Consiglio permanente del 27-29 gennaio 2014 e lo ha trasmesso alla CDF il 13 febbraio 2014.

*inquadramento della problematica in relazione all'ordinamento dello Stato*>><sup>245</sup>.

La Parte I, intitolata *Profili canonistici*, fornisce una ricognizione di tutti gli elementi processuali necessari affinché il vescovo agisca correttamente in caso di abuso sessuale su minore. Di particolare interesse è la Parte II sull'indagine previa dove si cerca di bilanciare gli interessi della vittima con quelli dell'accusato che deve essere considerato innocente fino a prova contraria. In merito alla disposizione di misure cautelari, infatti, viene intimato ai vescovi di assumerle, ove lo ritengano necessario, quando ci sia il pericolo di reiterazione del reato <<*ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato*>><sup>246</sup>. Questa cooperazione, tuttavia, non pregiudica l'efficacia del provvedimento che non è in alcun modo subordinata alla manifestazione del consenso da parte del chierico<sup>247</sup>. L'esigenza di protezione della vittima si evince soprattutto dalla precisazione che <<*il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico*>>. A tutela del chierico, invece, si afferma che fin dal giudizio di verosimiglianza deve essere difeso il buon nome dell'accusato e, in particolar modo quando il fatto criminoso non sia noto <<*dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico*>><sup>248</sup>. Vengono, poi, ricordate che le sanzioni penali a cui possono essere sottoposti i chierici che abbiamo abusato sessualmente di minori sono quelle che <<*restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con*

---

<sup>245</sup> Incipit delle *Linee guida* del 2012.

<sup>246</sup> Parte I, punto 3 delle *Linee guida* del 2012.

<sup>247</sup> Ibidem.

<sup>248</sup> Parte I, punto 2 delle *Linee guida* del 2012.

*minori*>><sup>249</sup>, le quali possono anche essere accompagnate da un precetto penale, e le pene ecclesiastiche <<*fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale*>><sup>250</sup>.

La Parte II si apre con una dichiarazione di indipendenza dell'ordinamento canonico da quello dello Stato italiano e viceversa. Da ciò derivano due importanti conseguenze: la prima esige che il vescovo non faccia riferimento ad <<*atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico*>><sup>251</sup>, mentre la seconda che il vescovo, qualora abbia notizia di un possibile abuso, non si esima dall'iniziare il procedimento penale di sua competenza anche se non risulta avviato a livello statale. Nel caso, invece, in cui siano in corso sia il procedimento statale sia quello canonico <<*risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili*>><sup>252</sup>, tenendo sempre presente l'ambito delle rispettive competenze e il rispetto delle norme concordatarie e civili<sup>253</sup>. Questi due limiti vanno a ridimensionare fortemente la rilevanza di questo invito alla cooperazione; infatti, nell'ordinamento italiano, a differenza per esempio di quello francese, l'autorità ecclesiastica, venuta a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, del compimento di un abuso da parte di un chierico, non è obbligata a denunciarlo all'autorità civile. Il Codice di procedura penale impone quest'obbligo solo in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di un pubblico servizio<sup>254</sup> tra cui non rientra la figura del ministro di culto. Inoltre, anche se potessero essere qualificati in tal senso, ci sarebbe il limite ulteriore previsto dall'articolo 200 e 256 c.p.p. secondo cui <<*sono esonerati*

---

<sup>249</sup> Parte I, punto 3 delle *Linee guida* del 2012.

<sup>250</sup> Ibidem.

<sup>251</sup> Parte II, punto 4 delle *Linee guida* del 2012.

<sup>252</sup> Parte II, punto 5 delle *Linee guida* del 2012.

<sup>253</sup> Ibidem.

<sup>254</sup> Articolo 331 del Codice di procedura penale italiano.

dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero>><sup>255</sup>. Viene, poi, specificato che l'autorità giudiziaria dello Stato ha la facoltà di chiedere informazioni o atti di un procedimento penale canonico, ma in nessun modo può ordinarne l'esibizione o il sequestro<sup>256</sup>. Questo divieto riguarda anche l'archivio segreto che ai sensi del canone 489 deve essere tenuto nella curia diocesana e qualsiasi altro archivio o registro istituito dal CIC. In merito ai limiti citati dalle *Linee guida*, bisogna precisare che in ogni caso all'autorità ecclesiastica è lasciata la facoltà sia di sporgere denuncia, come qualsiasi altro soggetto privato, quando abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio<sup>257</sup> sia di mettere a disposizione volontariamente i documenti richiesti dall'autorità giudiziaria statale<sup>258</sup>. Infine, viene affermato che <<la presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile>><sup>259</sup> e che, anche qualora la vittima scelga di instaurare la procedura in sede civile, il vescovo dovrà comunque impegnarsi a fornire <<tutto l'aiuto spirituale e psicologico necessario>><sup>260</sup>.

Dopo l'emanazione del *motu proprio Vos estis lux mundi* e dell'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*<sup>261</sup>, il 24 giugno 2019 la CEI ha pubblicato le *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* approvate in occasione della 73<sup>a</sup> Assemblea Generale tenutasi tra il 20 e il 23 maggio 2019. La redazione di questo documento è diretta conseguenza degli ultimi

---

<sup>255</sup> Parte II, punto 5 delle *Linee guida* del 2012.

<sup>256</sup> Ibidem.

<sup>257</sup> Articolo 333 c.p.p.

<sup>258</sup> Parte II, punto 5 delle *Linee guida* del 2012.

<sup>259</sup> Ibidem.

<sup>260</sup> Ibidem.

<sup>261</sup> Infra 2.3.

provvedimenti normativi promulgati da Francesco: in particolar modo, autorevole dottrina ha commentato che l'abolizione del segreto pontificio ha favorito <<il passaggio dell'ordinamento canonico da un atteggiamento di diffidenza e di difesa nei confronti degli ordinamenti statali, ad un atteggiamento di fiducia e di sana collaborazione>><sup>262</sup>. Essendo il favorire la cooperazione con le autorità civili uno degli obiettivi preposti alle singole Conferenze episcopali, non sorprende che la CEI abbia nuovamente enunciato delle linee guida per la Chiesa italiana. Il testo non si limita a mutuare quanto previsto dal *motu proprio*, ma presenta anche elementi di novità che, tuttavia, non possono essere considerati vincolanti visto che non rispettano i requisiti richiesti dal canone 455§2 ai fini dell'obbligatorietà. Il documento si apre con l'enunciazione di alcuni principi volti a contrastare l'abuso sui minori e sulle persone vulnerabili <<con assoluta determinazione>><sup>263</sup>, richiamando e specificando quanto già disposto dalle *Linee guida* del 2012. Viene ribadito il ruolo che, nella protezione delle vittime di abuso sessuale, assume l'intera comunità ecclesiale alla quale si richiede <<un rinnovamento comunitario, che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare>><sup>264</sup> e viene affermato che: <<Prendersi cura dei più piccoli e deboli è dunque una necessità, che deve essere rinnovata con forza, anche a fronte di tradimenti che in passato hanno toccato in profondità la stessa comunità ecclesiale>><sup>265</sup>. Rispetto al 2012 si pone particolare attenzione alla ricerca della giustizia e della verità che costituiscono una finalità essenziale della Chiesa e, in particolare, si stabilisce che: <<Nessun silenzio o

---

<sup>262</sup> GIUSEPPE DALLA TORRE, *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 2.

<sup>263</sup> Principi Guida, Premessa delle *Linee guida* del 2019.

<sup>264</sup> Principi Guida, numero 1 delle *Linee guida* del 2019.

<sup>265</sup> Principi guida, numero 2 delle *Linee Guida* del 2019.

*occultamento può essere accettato in tema di abusi. Il rigoroso rispetto della normativa canonica e di quella civile, la redazione e l'applicazione di procedure e protocolli, oltre che il supporto di specifiche competenze professionali e di Servizi strutturati a livello diocesano o interdiocesano possono consentire agli Ordinari di fare quanto a loro compete nella massima chiarezza e trasparenza>><sup>266</sup>.*

Seguono, poi, le *Indicazioni operative* che si applicano a tutti coloro che agiscono, per qualunque titolo, all'interno della comunità ecclesiale e anche i membri degli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica quando non dispongano di linee guida proprie. Il paragrafo numero 5 intitolato *Trattazione delle segnalazioni di presunti abusi sessuali* ripropone sostanzialmente la disciplina introdotta in materia dal *motu proprio Vos estis lux mundi* chiarendo, inoltre, che *<<non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili: chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa>><sup>267</sup> e che <<la segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata. Per questo motivo, il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori vengano sempre e chiaramente informati dall'autorità ecclesiastica della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello*

---

<sup>266</sup> Principi guida, numero 6 delle *Linee guida* del 2019.

<sup>267</sup> Indicazioni operative, numero 5.5, delle *Linee guida* del 2019.



*Stato e del fatto che la procedura canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non intende in alcun modo sostituirsi a essa*>><sup>268</sup>.

Si può notare che al paragrafo 8 sono enunciati degli elementi di novità rispetto alla legislazione universale che sono di particolare rilevanza, pur non potendo essere considerati vincolanti per i motivi precedentemente esposti.

Le *Linee guida* del 2012, infatti, invitavano alla collaborazione con l'autorità civile sottolineandone l'importanza, ma, di contro, evidenziavano anche i numerosi limiti imposti a tale sodalizio dalla legge concordataria e civile.

Nella versione del 2019, invece, tali limiti normativi sono ancora giustamente rammentati, in quanto sempre in vigore, ma l'attitudine della CEI appare meno diffidente e più ottimistica a riguardo: circostanza che non stupisce considerando la dedizione con cui prima Benedetto XVI e poi Francesco hanno cercato di eliminare la piaga della pedofilia e i numerosi provvedimenti normativi che garantiscono in modo sempre più efficiente la tutela delle vittime. A tal proposito di particolare interesse è il paragrafo 8.2 che viene di seguito riportato nella sua interezza: <<*L'autorità ecclesiastica, benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato. A tal fine l'autorità ecclesiastica richieda all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la notitia criminis portata alla sua attenzione, perché detta*

---

<sup>268</sup> Indicazioni operative, numero 5.6 delle *Linee guida* del 2019.

*comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria. L'autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del fumus delicti. L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minore>>. Si può notare che, con una differenza significativa rispetto alla legislazione pontificia, le *Linee guida* impongono all'autorità ecclesiastica l'obbligo di consultare la vittima, se maggiorenne, i genitori o il tutore legale prima di presentare l'esposto attribuendo un'importanza, fino ad allora sconosciuta, alla manifestazione del loro consenso. Un eventuale divieto a procedere non sarebbe vincolante, in quanto l'autorità ecclesiastica deve sempre perseguire l'interesse della vittima e della comunità dei fedeli soprattutto considerando il pericolo di reiterazione del reato, tuttavia, è significativo che vengano seriamente valutate le ragioni della parte in merito<sup>269</sup>. Ciò nonostante, <<il*

---

<sup>269</sup> A tal proposito Lorenzo Ghizzoni, presidente del "Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Chiesa italiana" ha affermato che: <<Noi però, una volta fatta l'indagine previa (...) non comunichiamo la vicenda solo alla Congregazione per la Dottrina della fede, ma siamo chiamati a fare esposto all'autorità civile. Diverso se la persona dicesse "io non voglio": a quel punto vogliamo incoraggiare la vittima stessa, o se minorenni la vittima con i suoi genitori o tutori, a fare la denuncia. Se comunque si opponesse, sia la vittima sia i genitori sia i tutori, noi chiediamo che questa opposizione alla denuncia sia scritta, e debitamente documentata, perché la teniamo come documento che, quando in secondo tempo ritornasse la vicenda, possiamo sempre esibire. Non solo: chiediamo che l'opposizione sia ragionevolmente giustificata, perché ci possono essere casi in cui il minorenni è disponibile alla denuncia, ma i genitori non vogliono: perché si vergognano? Perché non vogliono finire in tribunale? O perché hanno interessi non corretti su vicende? Sappiamo che ci sono casi in cui (gli abusi, ndr) sono fonti di guadagno anche da parte dei genitori. Ecco, in caso in cui l'opposizione non fosse giustificata, facciamo l'esposto lo stesso. Abbiamo deciso di mettere al primo posto l'interesse del minore. Questo richiede un bell'impegno. Il vescovo avrà il suo consulente, il suo vicario giudiziario, che lo aiutano a fare questo compito. Ma questo è il passo sul quale ci siamo impegnati>>. LORENZO GHIZZONI tramite IACOPO SCARAMUZZI, *Abusi, la CEI introduce l'obbligo di denuncia alle autorità civili*, in *La Stampa*, 23 maggio 2019, [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it).

*vero passo in avanti*>><sup>270</sup> di queste nuove linee guida è rappresentato dalla previsione dell'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria civile. Bisogna chiarire che si tratta di un obbligo di tipo morale e non giuridico, in quanto un'imposizione di tal genere non è prevista né dalla legislazione pontificia a livello universale né da quella dello Stato italiano: ne consegue che l'autorità ecclesiastica dovrebbe essere libera di decidere se presentare l'esposto<sup>271</sup> alla competente autorità dello Stato senza che da ciò derivi alcuna conseguenza. Inoltre, questa imposizione non riguarda qualsiasi segnalazione di abuso, ma soltanto quella che viene formalizzata nelle modalità indicate nel documento e solo dopo che venga accertata la verosimiglianza della *notizia criminis*. In ogni caso, non bisogna dimenticare che l'autorità ecclesiastica deve bilanciare l'adempimento di questo dovere, il quale si auspica possa portare ad un rafforzamento della collaborazione con l'autorità statale e ad una maggiore efficienza nella repressione di questo grave reato, con l'esigenza di tutelare l'onorabilità e il buon nome dell'accusato che deve essere protetto dalle false accuse<sup>272</sup> e deve essere considerato innocente fino a prova contraria.

---

<sup>270</sup> Ibidem.

<sup>271</sup> Sul punto Geraldina Boni ha espresso alcune critiche, tra le quali: <<all'assicurazione che si enuncia un mero obbligo morale si potrebbe controbattere che è assai diverso l'effetto indotto da un documento ufficiale se si soprassiede su un obbligo, evocando anzi la normativa secolare che non lo contempla, oppure, invece, se ne si intima pareneticamente l'obbedienza, per quanto esso non sia, sul piano canonistico-ecclesiale, prettamente giuridico bensì morale. I soggetti che ne vengono onerati sono astretti da un'obbligazione non insignificante, stante, se non altro, la flebile o comunque non insormontabile barriera tra i due piani, specialmente nell'ordinamento della Chiesa; angosciosi se non insolubili dubbi di coscienza affliggeranno i presuli su cui aleggia quest'obbligo morale, quasi 'deontologico', di denunciare all'autorità secolare>>. GERALDINA BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, numero 34 del 2019, [www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it), p. 64-65.

<sup>272</sup> Indicazioni operative, numero 9 delle "Linee guida" del 2019.

## 2.5 Il delitto di abuso sessuale commesso su un minore.

Il delitto contro il sesto precetto del Decalogo commesso da un chierico con un minore è il primo dei due *delicta graviora contra mores* riservati alla competenza riservata della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Come precedentemente spiegato<sup>273</sup>, la repressione di questo grave crimine ha rappresentato il catalizzatore della riforma del diritto penale canonico il quale è stato oggetto di numerosi interventi normativi extra codiciali che sono stati in buona parte recepiti dal nuovo Libro VI.

Entrando nel vivo della materia che ci interessa, al canone 1395, che riguarda i delitti *contra sextum* commessi da un chierico, è stato inserito un §3, prima inesistente, in cui sono state trasfuse alcune delle fattispecie previste dal §2 e ne sono state aggiunte di nuove. La formulazione precedente enunciava che <<il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti>><sup>274</sup>. Ora, il paragrafo due riguarda esclusivamente la commissione degli <<altri delitti>> contro il sesto precetto del Decalogo con un maggiorenne quando siano stati compiuti pubblicamente, mentre è il paragrafo tre che tratta dell'ipotesi in cui il disordine sessuale esterno sia compiuto <<con violenza, con minaccia o con abuso di autorità>> anche volti a costringere qualcuno a <<realizzare o subire atti sessuali>>. In particolare, il riferimento all'abuso di autorità è di recente introduzione e concerne quei casi in cui <<è lo stesso ministro sacro, investito di un ruolo di prestigio derivatogli dalla potestà di ordine congiunta a vario titolo con

---

<sup>273</sup> Infra 2.1.

<sup>274</sup> 1395§2 CIC 1983.

*una funzione pubblica, di governo e non, che lo pone su un piano di superiorità>>*<sup>275</sup>.

La novità più rilevante, tuttavia, e quella che ci interessa maggiormente, riguarda il reato contro il sesto precetto del Decalogo commesso con un minore che è stato scorporato dal canone 1395§2, inserito nel Titolo V sui delitti contro gli obblighi speciali, ed è stata trasferita nel Titolo successivo sui delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo nel nuovo canone 1398. Questa modifica non consiste in un semplice riordino formale, ma <<*rappresenta l'emblema di una riconsiderazione più profonda del reato in questione>>*<sup>276</sup>. Per la prima volta, infatti, si afferma che le fattispecie previste dal canone 1398§1 e 1395§3 sono contemplate non solo per i chierici ma anche per <<*il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa>>*<sup>277</sup>.

Con questa riforma viene completamente ribaltata la prospettiva sulla disciplina degli abusi sessuali su minori che non rileva più unicamente in quanto trasgressione di uno specifico obbligo morale del chierico ma che ha come principale intento quello di proteggere la dignità della vittima dell'abuso, anche attraverso l'allargamento dei soggetti attivi del delitto includendone altri facenti parte del <<*circuito della Chiesa cattolica>>*<sup>278</sup>. Si è voluto realizzare, quindi, il proposito espresso da Papa Francesco nel *Discorso conclusivo* al termine dell'Incontro *La protezione dei minori nella Chiesa* in cui ha affermato che: <<*L'obiettivo della Chiesa sarà, dunque, quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e*

---

<sup>275</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 470.

<sup>276</sup> Ivi, p. 504.

<sup>277</sup> Canone 1398§2.

<sup>278</sup> GERALINA BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus ecclesiae: novità e qualche spigolatura critica*, p. 85.

*dimenticati, ovunque essi siano*>><sup>279</sup> e dove ha ribadito chiaramente che: <<*se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà*>><sup>280</sup>.

La nuova collocazione del reato di abuso sessuale su minore ha il merito di evidenziare maggiormente il bene giuridico tutelato dalla norma. Infatti, da una parte il legislatore canonico si preoccupa di tutelare la santità del sacramento dell'Ordine non solo nell'ottica personale del chierico, che trasgredisce a dei precisi obblighi speciali da lui assunti, ma soprattutto perché esso rappresenta il volto della Chiesa di fronte ai fedeli nei confronti dei quali assume il ruolo di guida<sup>281</sup>. Dall'altra, la tutela offerta della norma non si esaurisce a questo punto ma, come negli ordinamenti secolari, pone al centro della disciplina la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del minore, la libera e consapevole auto-determinazione sessuale oltre che la dignità della vittima: ecco perché l'attuale inserimento di questo crimine nel Titolo VI sui delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo appare più coerente con gli interessi in gioco.

Iniziando ad esaminare il canone 1398§1, vediamo che questo presenta tre numeri concernenti tre ipotesi delittuose diverse. In questo capitolo si esaminerà nello specifico il numero 1 visto che i numeri 2 e 3, riguardanti il reato di pedopornografia, saranno trattati nel prossimo capitolo.

In particolare, il canone 1398§1 numero 1 afferma che <<*sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale*>> il chierico <<*che commette*

---

<sup>279</sup> FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco al termine dell'incontro "La protezione dei minori nella Chiesa"*.

<sup>280</sup> Ibidem.

<sup>281</sup> Da ciò conseguirebbe che il compimento di questi gravi crimini andrebbe a danneggiare enormemente la credibilità, oltre che dei pastori stessi, anche del sacramento ricevuto e l'immagine della Chiesa ne risulterebbe profondamente compromessa

*un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela>>.*

Partendo, nella nostra analisi della fattispecie delittuosa, dal soggetto passivo, notiamo che questo viene identificato nel minore<sup>282</sup> ovvero colui che ai sensi del canone 97§1 non ha ancora raggiunto la maggiore età che si ottiene con il compimento dei diciotto anni. Il CIC del 1983 prevedeva che il limite d'età fosse fissato nei sedici anni<sup>283</sup>; tuttavia, l'articolo 6 delle *Normae* del 2001, per tutelare in modo più ampio i minori che fino al compimento della maggiore età non hanno ancora acquisito le piene facoltà mentali e per adeguarsi alle norme internazionali e alla legislazione in materia di numerosi Stati secolari, aveva disposto l'innalzamento della soglia a diciotto anni<sup>284</sup>, in deroga alla precedente disciplina codicistica. Il nuovo Codice ha, così, recepito la disciplina in materia del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*. Sempre dalle *Normae* è derivata anche l'equiparazione ai minori dei soggetti che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione: non si tratta di persone che hanno un vizio totale della mente, come descritto dal canone 99, ma solamente che ne hanno un uso compromesso. In questo modo è possibile tutelare anche quei casi che non rientrano nella fattispecie prevista dal canone 1395§2-§3, ovvero quando l'abuso sulla persona maggiorenne sia stato commesso non

---

<sup>282</sup> In realtà il canone 97§1 fa riferimento al minore e non al minore, tuttavia, secondo Pighin <<la variante di "minorenne" al posto di "minore" è diventata ormai quasi desueta nella recente normativa, sia secolare che canonica. Perciò bene ha fatto il Lib. VI a usare il sostantivo "minore" al posto di "minorenne">>. BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 505.

<sup>283</sup> Canone 1395§2.

<sup>284</sup> Appare doveroso puntualizzare che per rispettare il divieto di retroattività delle norme penali, gli abusi sessuali commessi prima del 2001 con minori tra i sedici e i diciotto anni non avrebbero dovuto essere sanzionati. Tuttavia, in forza della clausola generale offerta dal canone 1399 il quale prevede che <<oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali>>, la CDF ha ritenuto di perseguire anche questi casi. CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 83-84.

pubblicamente o senza violenza o minaccia, ma in cui la vittima, in forza della difficoltà mentale che lo affligge, si trovi comunque in una posizione di vulnerabilità. La norma richiede che il vizio di mente sia abituale: questo significa che il soggetto che solo momentaneamente abbia un uso imperfetto della ragione non è tutelato dalla fattispecie in esame; viceversa, il delitto sussiste quando colui che è abitualmente alterato nelle sue facoltà intellettive si sia trovato in un momento di “lucido intervallo” e in tale frangente sia stato vittima dell’abuso sessuale. La causa dell’imperfetto uso della ragione non deve necessariamente derivare da <<un’infermità psichica in senso stretto>><sup>285</sup>, ma potrebbe anche essere la conseguenza dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti <<il cui uso continuo o, comunque, ricorrente, abbia determinato la minorazione delle facoltà intellettive>><sup>286</sup>. Bisogna rilevare che l’utilizzo dell’avverbio “abitualmente”, si allontana dal concetto di persona vulnerabile che troviamo equiparata al minore nel *motu proprio Vos estis lux mundi*<sup>287</sup> e che impone di considerare <<la condizione concreta di vulnerabilità dell’atto, a prescindere dalla sua riferibilità ad uno stato abituale piuttosto che ad un evento contingente>><sup>288</sup>.

Sempre nella norma in esame, al minore viene equiparato, inoltre, il soggetto per il quale <<il diritto riconosce pari tutela>> rispetto a chi <<abitualmente ha un uso imperfetto della ragione>>. Il riferimento al diritto richiama il dettato del canone 98§2 nella parte in cui prevede che <<per ciò che attiene alla costituzione dei tutori e alla loro potestà, si osservino le disposizioni del diritto civile, a meno che non si disponga altro dal diritto canonico, o il

---

<sup>285</sup> CLAUDIO PAPAIE, *I delitti contro la morale in Questioni attuali di diritto penale canonico, Atti del XLII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona 5-8 settembre 2011)*, Città del Vaticano, 2012, p. 56.

<sup>286</sup> Ibidem.

<sup>287</sup> Infra 2.3.

<sup>288</sup> GIUSEPPE COMOTTI, *I delitti contra sextum e l’obbligo di segnalazione nel Motu proprio “Vos estis lux mundi”*, Ius Ecclesiae, 2020, p. 250-251.



*Vescovo diocesano in casi determinati abbia per giusta causa stimato doversi provvedere con la nomina di un altro tutore*>>. Si tratta di quelle persone che l'ordinamento di ogni Stato pone a tutela di chi abbia un'alterazione delle facoltà intellettive<sup>289</sup>.

È necessario precisare che per il diritto penale canonico il consenso del minore è del tutto irrilevante. Questo ha suscitato numerose perplessità in capo alla dottrina soprattutto in considerazione dell'aumento del limite d'età ai 18 anni. In questo modo non viene distinta la condotta di pedofilia che consiste nella parafilia, ovvero la perversione o la deviazione sessuale, che un adulto, con una differenza di età di almeno cinque anni, prova nei confronti di un bambino di al massimo tredici anni, da quella di efebofilia, la quale non rappresenta un comportamento patologico rientrando nelle parafilie e indica l'attrazione sessuale provata dall'adulto nei confronti di un adolescente di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni<sup>290</sup>. È stato, infatti, osservato che, ad esclusione dei comportamenti pedofili che hanno per oggetto bambini prepuberi, i quali si trovano sempre in una posizione di vulnerabilità, nel caso del minore postpubere, questo avrebbe anche potuto provocare le attenzioni rivoltegli<sup>291</sup>. In tali circostanze la manifestazione del consenso avrebbe potuto giustificare una differenziazione della disciplina sia a livello della fattispecie sia a livello sanzionatorio, soprattutto considerando che, a norma del canone 1083§1 l'uomo a partire dai sedici anni e la donna a partire dai quattordici, sono già considerati idonei a celebrare un valido matrimonio.

---

<sup>289</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 507.

<sup>290</sup> In proposito si veda ENRICO PAROLARI, *Aspetti psicopatologici dei delitti canonici*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico, Atti del XLII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona 5-8 settembre 2011)*, Città del Vaticano, 2012.

<sup>291</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 509.

In merito al soggetto attivo, all'inizio di questo capitolo abbiamo già detto che il nuovo Libro VI ha previsto che il canone 1398§1 e il canone 1395§3 si applichi anche a soggetti, che possono essere maschi o femmine, membri di un istituto di vita consacrata<sup>292</sup> o di una società di vita apostolica senza voti religiosi<sup>293</sup> o a laici che siano titolari di un ufficio ecclesiastico o di altre funzioni pubbliche o che siano insigniti di una dignità nella Chiesa, oltre che ai chierici. Bisogna, tuttavia, sottolineare che anche con la “terza edizione” delle *Normae*, pubblicata il 7 dicembre 2021 in occasione della promulgazione del nuovo codice di diritto canonico, l'articolo 6 numero 1 è rimasto sostanzialmente invariato e non si è prevista un'equiparazione con la nuova disciplina del canone 1398§2: questo comporta che rimangono riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede solo i delitti *contra sextum* commessi esclusivamente dal chierico<sup>294</sup> con il minore di 18 anni come era anche nelle edizioni del 2001 e del 2010.

In ogni caso, sia nella versione del *motu proprio* sia in quella codicistica, si tratta di un reato proprio in quanto la fattispecie non risulterebbe integrata se fosse commesso da qualsiasi fedele, come avverrebbe nel caso di un reato comune.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato in questione è di indole dolosa. Infatti, la negligenza in proposito, pur se moralmente riprovevole e sempre che non sia volontariamente causata, non costituisce un delitto in applicazione del canone 1321§2 secondo il quale la punizione dei reati a titolo di colpa deve essere tassativamente prevista dal legislatore<sup>295</sup>. Nella fattispecie in esame del canone 1398§1 numero 1 e dell'articolo 6 numero 1

---

<sup>292</sup> Canone 573§2 CIC.

<sup>293</sup> Canone 731§1-2 CIC.

<sup>294</sup> Si specifica che per chierico si intende colui che ha ricevuto il sacramento dell'Ordine che, secondo il canone 1009§1, sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. A tal proposito si veda CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 79 e seguenti.

<sup>295</sup> Infra 1.3.

delle *Normae* il dolo è di tipo generico, a differenza delle ipotesi di abuso pedopornografico in cui è richiesto quello specifico, come vedremo in seguito. È necessario chiarire un aspetto in merito all'imputabilità<sup>296</sup> del chierico. Infatti, il canone 1323 numero 6 dispone che non è passabile di alcuna pena chi <<era privo dell'uso di ragione>> e il canone 1324§1 afferma che chi aveva un uso soltanto imperfetto della ragione (numero 1) e chi era soggetto ad un grave impeto passionale (numero 3) non è esente dall'applicazione della pena ma che, tuttavia, questa deve essere mitigata o sostituita da una penitenza, sempre che queste alterazioni non siano eccitate o favorire o causate dall'utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti<sup>297</sup>. In questi casi, si discute su come dovrebbe essere considerata la condotta pedofila o efebofila quando operino queste circostanze. In linea di massima si può ritenere che <<nei casi di diagnosi primaria (quando cioè il disturbo non è accompagnato da altri gravi disordini mentali) si è di fronte a una diminuzione, ma non privazione di responsabilità, così da togliere completamente la libertà della persona. Quando invece il disturbo è concomitante ad altre disfunzioni (schizofrenia, malattie organiche del cervello, personalità antisociale, borderline, ecc.) la valutazione va fatta in considerazione del più grave disordine mentale, che può implicare anche la perdita della capacità di intendere e di volere>><sup>298</sup>. Ne consegue che il chierico dovrà essere invitato, anche se non può essere costretto<sup>299</sup>, a recarsi in cliniche e strutture specializzate per intraprendere un percorso di cura: in caso di rifiuto, se il chierico perseverasse nel compimento di questi gravi

---

<sup>296</sup> Infra 1.4.

<sup>297</sup> Canone 1326§1.

<sup>298</sup> GIUSEPPE VERSALDI, *Aspetti psicologici degli abusi sessuali perpetrati da chierici*, in *Periodica de re canonica*, numero 91, 2002, p 56-58.

<sup>299</sup> Canone 220 CIC.

delitti, non sarebbero più rilevanti tali circostanze ai sensi del canone 1325 e 1326§1 numero 1.

Si deve evidenziare, in merito all'elemento soggettivo, un problema di connessione tra il nuovo Codice e la nuova edizione delle *Normae sui delicta reservata*. Il legislatore canonico, infatti, ha aggiunto all'articolo 6 di quest'ultime un inciso, il quale afferma che: <<l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente>>.

Tale errore, anche se non espressamente specificato, può essere colpevole e incolpevole<sup>300</sup> e, secondo parte della dottrina, sembrerebbe introdurre una responsabilità oggettiva in capo al chierico in quanto <<nel caso in esame, stante l'esercizio di un'attività moralmente e giuridicamente proibita, si stabilisce una presunzione iuris et de iure riguardo alla conoscenza dell'età della vittima>><sup>301</sup>. Questa precisazione, benché il Codice e la riforma delle *Normae* siano entrate in vigore contestualmente, risulta del tutto assente nel canone 1398 e per il divieto di interpretazione analogica della norma penale, non è applicabile né all'articolo 6 numero 2 delle *Normae* né alla fattispecie del canone 1398§3 e ai soggetti identificati dal §2. Potrebbe applicarsi al solo delitto *contra sextum* commesso dal chierico dell'articolo 6 numero 1 e del canone 1398§1, quando rientri nella fattispecie dell'articolo 6 numero 1, ma, in ogni caso, non è chiaro se anche in quest'ultima ipotesi debbano applicarsi le disposizioni generali previste dal Codice in merito all'imputabilità ai sensi del canone 1321 o se debba ritenersi valida la normativa della legge speciale quale è quella sui delitti riservati. Se così non fosse, si creerebbe una grave

---

<sup>300</sup> GERALDINA BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, p. 95.

<sup>301</sup> DAVIDE CITO, *Le nuove "Normae sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede". Prime riflessioni.*, in *Ius Ecclesiae*, numero 1, 2022, p. 329.

divergenza tra le due discipline che comporterebbe una diversa ricostruzione dell'elemento soggettivo.

Per concludere l'analisi degli elementi fondamentali di questo delitto, non rimane che discutere dell'elemento oggettivo. Si può notare che sia nel Codice sia nel *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* la condotta criminosa è genericamente descritta come la violazione del sesto comandamento del Decalogo che è una fattispecie molto ampia all'interno della quale possono essere ricompresi comportamenti molto diversi tra loro. Questa indeterminatezza crea delle difficoltà soprattutto in capo ai destinatari, i quali non sono in grado di comprendere, con certezza, quale sia il confine tra il comportamento lecito e illecito, ma anche in capo al giudice che gode di un potere fortemente discrezionale nello stabilire la portata della norma. Appare, quindi, opportuno stabilire che cosa si intenda per sesto comandamento del Decalogo. In particolare, la Chiesa ne conosce due formulazioni: la prima è tratta dall'Esodo 20,14 <<*Non commettere adulterio*>> che attiene principalmente alla sfera matrimoniale, mentre la seconda si rifà alla catechesi tradizionale come <<*Non commettere atti impuri*>> che riguarda <<*l'insieme della sessualità umana*>><sup>302</sup>. In merito alla seconda accezione, che è quella che interessa la presente trattazione, dalla lettura del Catechismo della Chiesa Cattolica si evince che la sessualità umana rileva soprattutto in relazione alla vocazione alla castità la cui virtù comporta <<*l'integrità della persona e l'integralità del dono*>><sup>303</sup> della persona. Ne consegue che costituiscono un peccato in quanto offese alla

---

<sup>302</sup> A tal proposito si veda EGIDIO MIRAGOLI, *Il confessore e il de sexto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, numero 2, 1991, p. 239.

<sup>303</sup> *Il Catechismo della Chiesa Cattolica*, promulgato da Papa Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica "Fidei depositum". In particolare, si veda Parte III, Sezione II, Capitolo II, numero 2337, [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

castità la lussuria, la masturbazione, la fornicazione, la pornografia, la prostituzione, lo stupro, ecc.<sup>304</sup>.

Perché il peccato si possa configurare come delitto<sup>305</sup>, ovviamente devono essere presenti anche gli altri elementi essenziali del reato ai sensi del canone 1321 CIC: ciò non toglie, tuttavia, che l'espressione generica usata dal canone 1398§1 numero 1 e dall'articolo 6 numero 1 delle *Normae* integri numerosi comportamenti. Si può ritenere, infatti, che si tratti di un delitto a forma libera che comprende non solo il rapporto sessuale vero e proprio, che avviene con la penetrazione, ma anche quando si fanno subire altri atti sessuali come <<contatti fisici (toccamenti, palpeggiamenti, ecc. o baci sulle labbra con fini di gratificazione o stimolo sessuali), uso, diretto o indiretto, degli organi genitali, atti di semplice comunicazione verbale (introdurre discorsi di tipo sessuale o fare proposte sessuali), ecc.>><sup>306</sup>. Ne deriva che il reato è integrato anche quando non ci sia stato alcun contatto fisico tra l'agente e la vittima, per esempio quando il reo si masturbi di fronte al minore o lo costringa, pur non toccandolo, a masturbarsi o a utilizzare determinati oggetti per farlo. Anche il fatto che il soggetto attivo e passivo siano fisicamente e temporalmente nello stesso contesto non è rilevante; infatti, il delitto si considera verificato anche se l'abuso avviene con collegamenti webcam o attraverso l'utilizzo di chat on-line<sup>307</sup>. In ogni caso, in merito a qualsiasi condotta, compresa quella del *grooming* o dell'adescamento di minorenne, la manifestazione del consenso è del tutto irrilevante sia per il Codice che per le *Normae*.

Si può osservare che il legislatore non ha previsto una disciplina sanzionatoria differenziata a seconda della gravità dei comportamenti

---

<sup>304</sup> Ivi, numero 2351 e seguenti.

<sup>305</sup> Infra 1.3.

<sup>306</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 94.

<sup>307</sup> Ivi, p. 96.

delittuosi. Infatti, l'incipit del canone 1398§1 afferma che il chierico deve essere punito *<<con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale>>*, mentre i soggetti identificati dal §2 devono esserlo con l'ingiunzione e con la privazione<sup>308</sup>, ai sensi del canone 1336§2-§4, *<<con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto>>*.

Questa scelta è stata oggetto di critiche da vari esponenti della dottrina che hanno rilevato come il principio di proporzionalità della pena risulti, di fatto, leso in quanto la circostanza che si tratti di un delitto a forma libera e che il limite d'età consenta di comprendere sia condotte pedofile che efebofile, fa sì che possano verificarsi fattispecie delittuose la cui gravità è notevolmente diversa tra loro<sup>309</sup>.

Per concludere, riprendiamo quanto detto precedentemente in merito alla prescrizione: il delitto contro il sesto precetto del Decalogo commesso con minore, riservato alla CDF, si prescrive, ai sensi dell'articolo 8§1, in vent'anni, decorrenti dal giorno in cui il minore ha compiuto 18 anni<sup>310</sup>, mentre il canone 1362 dispone che la fattispecie di reato prevista al canone 1398§2 si prescriba in sette anni e quella di cui al §1 in vent'anni, in entrambi i casi decorrenti dal giorno in cui il reato è stato commesso.

---

<sup>308</sup> Infra 1.7.

<sup>309</sup> In particolare, Pighin ha osservato che *<<Anzitutto andrebbe più chiaramente definita in materia la distinzione tra comportamenti solo moralmente peccaminosi da quelli tipicamente delittuosi. I primi possono essere commessi, a nostro avviso, quando un chierico ha l'intenzione di avere rapporti effettivi e sessuali con una minore emancipata attuando però tale desiderio solo con segni di minor rilievo, come il bacio non passionale, o con "attenzioni" dal sapore ancora non esattamente qualificabile. Il delitto di abuso, condannato dal can. 1398§1, dovrebbe consistere in qualcosa di più grave e meglio definito>>*. BRUNO FABIO PIGHI, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 511.

<sup>310</sup> Articolo 7§2 delle *Normae*.

## **2.6 Il reato di abuso pornografico di un minore.**

Il delitto di abuso pornografico di un minore è entrato a far parte dei *delicta graviora contra mores* riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede a partire dal 2010 con la modifica delle *Normae del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*. Prima di tale data, questo crimine veniva comunque perseguito dal Dicastero che, secondo una prassi consolidata, lo ricomprendeva all'interno della fattispecie dell'unico delitto contro la morale al tempo previsto ovvero quello di abuso sessuale su minore, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Benedetto XVI, tuttavia, ha deciso di punirlo espressamente prevedendo un'apposita fattispecie criminosa che lo riguardasse. Nel compiere questa scelta il Supremo Legislatore è stato spinto sicuramente dall'esigenza di offrire una tutela maggiore ai minori che con l'avvento e il continuo, e repentino, sviluppo della tecnologia e del web diventano facilmente "prede" del mercato di scambio di materiale pedopornografico. Inoltre, in questo modo, ha anche tenuto conto delle fondate critiche sulla violazione del principio di legalità e tassatività, oltre che del divieto di analogia della norma penale, derivate dall'interpretazione estensiva del delitto *contra sextum* di cui si avvaleva la CDF per potervi includere anche questo reato.

Il bene giuridico tutelato è *in primis* la tutela dell'integrità psico-fisica del minore, del corretto sviluppo della sua identità sessuale e della sua privacy: si tratta di interessi fondamentale per l'ordinamento canonico, tuttavia, potrebbe stupire il fatto che queste condotte, seppur moralmente riprovevoli, siano sottoposte allo stesso trattamento sanzionatorio di quelle, considerevolmente più gravi, dell'abuso sessuale sul minore. Il Legislatore ha, infatti, deciso di conformarsi a quanto previsto dalla legislazione dei vari



Stati secolari, in particolare quella italiana<sup>311</sup> che è finalizzata a <<*eliminare lo sfruttamento dei minori stroncando il fiorente mercato della pornografia minorile, sia scoraggiando la produzione di materiale osceno, sia punendo i detentori di tale materiale*>><sup>312</sup>. Accostandosi al tema della pornografia si rivela una realtà estremamente complessa dove molto spesso coloro che producono e divulgano questo tipo di materiale non lo fanno per soddisfare un impulso sessuale, ma per perseguire le finalità lucrative che questo mercato può offrire. La scelta di punire diverse condotte, dalle più alle meno gravi, permette di colpire i fruitori di questo servizio a vari livelli, dal produttore al semplice consumatore e, in tal modo, di danneggiare questo vile mercato.

Iniziamo ad esaminare la fattispecie delittuosa partendo dal soggetto attivo e passivo. Per quanto riguarda il primo, esattamente come per il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo, quando si tratta di delitti riservati alla competenza della CDF l'articolo 6 numero 2 individua l'agente unicamente nel chierico, mentre il Codice al canone 1398§2 prevede che, oltre al chierico, il reato si configuri anche se commesso da membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e da qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa. Si tratta quindi di un reato proprio.

In merito al soggetto passivo, le *Normae* fino al 2019 prevedevano che si identificasse nel minore al di sotto dei quattordici anni, stabilendo, così, un limite d'età diverso da quello previsto per l'abuso sessuale. Successivamente, con il *Rescriptum ex Audentia SS.mi*, del 3 dicembre 2019, è stato modificato l'articolo 6 numero 2 innalzando il limite d'età ai diciotto anni: così facendo, è stata recepita la disciplina in materia del *motu proprio*

---

<sup>311</sup> Articolo 600-ter comme 3,4,5 e articolo 600-quater del Codice penale italiano.

<sup>312</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 104.

*Vos estis lux mundi*<sup>313</sup>. Questo mutamento, tuttavia, genera un problema di non poca rilevanza; infatti, risulta molto difficile capire, tramite foto e video, l'età precisa della vittima soprattutto considerando che molto spesso vengono ritratte solamente determinate parti del corpo. Probabilmente il precedente limite era stato determinato anche tenendo conto di questa difficoltà che si intensifica man mano che il minore abbandona le fattezze prepuberali, che sono più facili da riconoscere, e si avvicina alla maggiore età. Per esempio, <<come è possibile distinguere i minori di 18 anni di età, ma emancipati in quanto giunti in prossimità di detta soglia, dai maggiori che hanno da poco tempo raggiunto detta qualifica e compaiono in immagini pornografiche come anonimi, al punto da non lasciare traccia sul loro anno o mese di nascita?>><sup>314</sup>. Inoltre, potrebbe verificarsi il caso in cui l'adulto appaia molto più giovane di quanto non sia in realtà, a causa delle sue fattezze fisiche o del modo in cui sia stato acconciato, o viceversa che sia il minore, soprattutto se postpuberale, a sembrare più grande. In questi casi potrebbe porsi un problema in merito all'imputabilità del delitto perché se il chierico ignorasse, per errore incolpevole basato su circostanze oggettive, che si tratti di un minore di diciotto anni, verrebbe meno uno degli elementi fondamentali del delitto<sup>315</sup>: l'elemento soggettivo.

In ogni caso, il giudizio risulta essere notevolmente insidioso, per questo viene normalmente svolto con l'ausilio di un perito dal giudice, il quale dovrà cercare di determinare l'età della vittima valutando caso per caso sulla base dell'esperienza e di criteri oggettivi, come potrebbero essere i tratti somatici.

---

<sup>313</sup> Il fatto che l'età sia stata innalzata fino a ricomprendere anche i minori di anni diciotto giustifica il fatto che sia nel Codice sia nelle *Normae* venga utilizzato il termine pornografia e non pedopornografia. Il secondo, sarebbe stato idoneo fintanto che il limite fosse rimasto fissato ai quattordici anni.

<sup>314</sup> BRUNO FABIO PIGNIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 514.

<sup>315</sup> Canone 1323 numero 2, *infra*, 1.4.

Oltre al minore, il CIC prevede che la fattispecie del canone 1398§1 numero 2 e 3 si applichi anche ai soggetti che godono di un uso imperfetto della ragione, mentre coloro per i quali il diritto riconosce pari tutela rientrano tra i soggetti passivi solo per l'ipotesi del numero 2. Queste equiparazioni prestano il fianco allo stesso vulnus di cui abbiamo appena parlato; infatti, nel giudizio del caso concreto, come è possibile stabilire da foto e video se la vittima abbia il pieno uso della ragione o se sia affetta da condizioni tali da giustificare una tutela legale?

Come il delitto *contra sextum*, anche questo reato è punito a titolo di dolo: in questo caso, però, non viene richiesto il dolo generico, ma quello specifico. Perché sussista l'elemento soggettivo l'agente non solo deve avere coscienza e volontà delle sue azioni, ma deve anche perseguire un obiettivo specifico da raggiungere attraverso il compimento del delitto.

Questa specifica finalità è indicata all'articolo 6 numero 2 delle *Normae* del 2021 con <<*libidinis vel lucris causa*>>, <<*a fine di libidine e di lucro*>>, andando a sostituire il <<*turpe patrata*>>, tradotto in italiano sempre con <<*ai fini di libidine*>>, dell'edizione precedente che aveva un significato più generico. Bisogna rilevare, tuttavia, che l'espressione utilizzata per le norme sui *delicta graviora*, non è coincidente con quella che si trova nel canone 1398§1 numero 3, nonostante si riferiscano alla stessa fattispecie criminosa. Infatti, nella versione italiana il nuovo Codice, per individuare l'obiettivo del dolo specifico, adopera l'avverbio "immoralmente" che traduce, forse in maniera non molto precisa, l'espressione latina *contra bonos mores*. Questa differenza terminologica potrebbe influire sulla competenza a giudicare della CDF, ovviamente quando il reato sia commesso dal chierico, perché l'espressione utilizzata dall'articolo 6 numero 2 delle *Normae* rappresenta solo alcuni dei possibili fini, anche se normalmente sono i più frequenti, che l'agente potrebbe perseguire, quando, invece, molti altri possono essere

ricompresi nel termine indicato nel Codice, come per esempio il furto a scopo di vendetta che nulla ha a che fare con il fine sessuale o commerciale<sup>316</sup>. In questi casi ci si può ragionevolmente chiedere se competente è sempre la CDF <<come quando si utilizzava l'espressione "turpe patrata">><sup>317</sup>, che aveva un significato più ampio, <<oppure lo è solo quando ricorrono queste ipotesi di "finalità specifiche" di libidine o di lucro e negli altri casi sarà competenza dell'Ordinario?>><sup>318</sup>.

Passiamo, ora, ad esaminare l'elemento oggettivo. Abbiamo visto che fino alla modifica del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2010, il reato di pornografia non era espressamente previsto, ma, secondo la prassi della CDF, comportamenti delittuosi di tal genere venivano comunque puniti facendoli rientrare nella fattispecie dell'unico delitto *contra mores* allora esistente. Innanzitutto, bisogna chiarire che cosa si intenda per pornografia. Il Legislatore non fornisce una definizione né all'interno del nuovo Codice, come anche in quelli precedenti, né all'interno delle norme sui *delicta reservata* alla CDF. Possiamo, tuttavia, attingere al Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale prevede che: <<La pornografia consiste nel sottrarre all'intimità dei partner gli atti sessuali, reali o simulati, per esibirli deliberatamente a terze persone. Offende la castità perché snatura l'atto coniugale, dono intimo e reciproco degli sposi. Lede gravemente la dignità di coloro che vi si prestano (attori, commercianti, pubblico), poiché l'uno diventa per l'altro oggetto di un piacere rudimentale e di un illecito guadagno. Immerge gli uni e gli altri nell'illusione di un mondo irreali. È

---

<sup>316</sup> DAVIDE CITO, *Le nuove "Normae sui delicti reservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede". Prime riflessioni.*, p. 330-331.

<sup>317</sup> Ibidem.

<sup>318</sup> Ibidem.

*una colpa grave. Le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici>>*<sup>319</sup>.

Una volta chiarita la definizione terminologica, vediamo quali tra questi comportamenti costituiscono un reato per l'ordinamento canonico. Il canone 1398§1 numero 2 stabilisce che viene punito chi *<<recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate>>*. I due verbi, "reclutare" e "indurre", riguardano due comportamenti diversi che mirano entrambi al medesimo risultato. Con la prima condotta il chierico si serve di qualunque mezzo, come potrebbero essere chat, chiamate, e-mail e qualsiasi altri canale via web, per spingere il minore a mostrarsi in atteggiamenti pornografici o a partecipare a esibizioni di questo tipo. Il verbo "reclutare" indica che la fattispecie si considera integrata a prescindere dal risultato dell'azione criminosa, infatti, il delitto si configura anche quando il minore risponde negativamente a questa turpe proposta. La rappresentazione del minore può essere reale o simulata: quest'ultima si ottiene attraverso immagini virtuali che sono realizzate *<<con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali>>*<sup>320</sup>. Con il riferimento alla pornografia simulata, il Legislatore canonico ha deciso di conformarsi a quanto previsto dalla legislazione di vari Stati secolari, compreso quello italiano. Prima di questa specificazione, infatti, la dottrina canonistica, avvalorata dalla prassi della CDF, riteneva che il minore dovesse essere esistente e rappresentato in situazioni realmente avvenute: di conseguenza, non veniva punita la

---

<sup>319</sup> Dal *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Parte III, Sezione II, Capitolo II, numero 2354.

<sup>320</sup> Articolo 600-quater.1, comma 2 Codice penale italiano.

simulazione, soprattutto nel caso in cui questa contenesse solo certe parti del corpo della vittima tali da rendere impossibile il riconoscimento del minore, perché in queste ipotesi si riteneva che il comportamento fosse privo di offensività. Bisogna rilevare, però, che la nuova disciplina in materia di simulazione appare più attinente al fine che la norma intende perseguire il quale, come abbiamo detto all'inizio del capitolo, non è rappresentato solo dalla tutela del minore, ma anche dalla distruzione del mercato della pedopornografia in qualsiasi forma si presenti. Il verbo “indurre”, invece, implica che l'agente sia riuscito nell'adescamento del minore per esortarlo ad effettuare rappresentazioni pornografiche.

Il numero 3 del canone 1398§1 prevede che venga punito chi <<*immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione*>>. Premesse le differenze in merito al soggetto passivo e all'elemento soggettivo, di cui abbiamo già parlato, l'elencazione delle quattro condotte criminose è quasi del tutto identica a quella che troviamo nella nuova edizione delle *Normae*, fatta eccezione per il verbo “detenere” che sostituisce il “conservare” del Codice<sup>321</sup>. Per “acquisizione” ci si riferisce a quando il chierico si procuri il materiale pornografico entrandovi in possesso a qualunque titolo, non solo tramite la compravendita, e con qualunque mezzo come, per esempio lo scambio via *internet*, attraverso il *download* o tramite *hard-disk*, *pendrive*, *cd*, *dvd*, ecc. Ovviamente l'acquisto deve essere consapevole perché se il materiale pornografico venisse scaricato erroneamente, ipotesi rara

---

<sup>321</sup> La versione delle *Normae* del 2010 prevedeva: <<*l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento*>>, mentre quella attuale recita: <<*l'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento*>>.

soprattutto considerando che solitamente viene chiesto un pagamento, ma fosse prontamente cancellato senza prenderne visione, non sarebbe integrato il dolo specifico e il soggetto dovrebbe essere considerato esente da responsabilità. Tuttavia, se un soggetto entra in possesso di materiale pornografico inconsapevolmente, ma poi decide di conservarlo per visionarlo a fini di libidine, verrà ugualmente punito in quanto viene integrata la seconda condotta criminosa tra quelle in esame: la conservazione.

Il verbo “conserva” implica che il materiale, una volta acquisito, sia conservato fisicamente o come file nel computer o in una memoria esterna ma, quello che importa, è che sia mantenuto nella disponibilità materiale del reo.

Le ultime due condotte sanzionate sono quelle della esibizione e della divulgazione. L’esibizione consiste nel far visionare il materiale pornografico ad altri soggetti, anche senza che avvenga il passaggio del possesso. In questo modo il chierico, oltre a utilizzare il materiale per soddisfare il suo deprecabile piacere sessuale, produce <<un contagio obbrobrioso nel coinvolgimento di altri nella stessa condotta, in una rete reale oppure virtuale che può avere carattere virale>><sup>322</sup>. Per divulgazione, invece, si intende <<la cessione, la messa a disposizione, il rendere accessibile, il far circolare o comunque il fare commercio, a titolo oneroso o gratuito, di detto materiale proibito nei confronti di un pubblico indeterminato di soggetti (uno o più)>><sup>323</sup>.

Il trattamento sanzionatorio è il medesimo per tutte le fattispecie<sup>324</sup> di cui al canone 1398§1, il quale prevede che l’agente <<sia punito con la privazione

---

<sup>322</sup> BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 516.

<sup>323</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 117.

<sup>324</sup> A tal proposito, valgono, anche in questo caso, le critiche che sono state riportate nel capitolo precedente a cui si rimanda.

*dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale>>*. Le stesse pene sono previste anche dalle *Normae* all'articolo 7.

Qualche nota conclusiva in merito alla prescrizione: la disciplina di questa fattispecie è la stessa di quella del reato di abuso sessuale su minore, quindi 7 anni per i soggetti di cui al canone 1398§2 e vent'anni per quelli di cui al 1398§1, in entrambi i casi il termine di decorrenza segue la regola ordinaria del *tempus commissi delicti*. Per i delitti riservati alla CDF, il termine è sempre di vent'anni che, contrariamente a quanto previsto per il delitto *contra sextum*, non decorrono da quando la vittima raggiunge la maggiore età ma dal giorno in cui viene commesso il reato<sup>325</sup>. La ratio di questa differenziazione risiede, innanzitutto, nel fatto che *<<le azioni vietate dalla norma potrebbero concretizzarsi, anche più volte o da più soggetti, perfino a distanza di molti anni dal momento in cui i minori sono stati ritratti>>*<sup>326</sup>. Inoltre, bisogna considerare che il delitto riguarda l'abuso del minore solo indirettamente in quanto il fine della norma è quella di punire principalmente l'acquisizione, la detenzione e la divulgazione di materiale pornografico: ne deriva che *<<il parametro di riferimento per la prescrizione non può essere l'età della vittima (sconosciuto nella stragrande maggioranza dei casi), ma il compimento dell'azione vietata da parte del chierico>>*<sup>327</sup>.

---

<sup>325</sup> Articolo 8§2 delle *Normae*.

<sup>326</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 118.

<sup>327</sup> *Ibidem*.





### 3. Diritto processuale dei *delicta graviora*

---

In questo capitolo verrà descritta la procedura riguardante i *delicta graviora* sulla base di quanto disposto dal CIC e dalle *Normae del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* con particolare riferimento al *Vademecum* pubblicato dalla CDF il 5 giugno 2022.

#### 3.1 L'indagine previa.

La Congregazione per la Dottrina della Fede è il <<*Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali*>><sup>328</sup> ed è competente a giudicare *ratione materiae* quelle cause riguardanti i delitti contro la fede e i delitti più gravi contro i costumi o la celebrazione dei sacramenti. I suoi pronunciamenti non sono soggetti all'approvazione del Romano pontefice<sup>329</sup> e la sua competenza è esclusiva rispetto agli altri Dicasteri della Curia Romana, fatta salva la Penitenziaria Apostolica per il foro interno. Nei confronti dei tribunali locali la competenza non è assoluta; infatti, normalmente la CDF, una volta che l'ordinario e il gerarca gli abbiano trasmesso i risultati dell'indagine previa, ordina che siano gli organi locali a decidere la causa in prima istanza, sempre che per particolari ragioni non decida di avocarla direttamente a sé. Per quanto riguarda l'appello, invece, la competenza è esclusiva sotto pena di nullità.

Iniziando la nostra trattazione dalla prima fase del procedimento, vediamo che l'articolo 10 delle *Normae* dispone che: <<*Ogni volta che l'Ordinario o*

---

<sup>328</sup> Articolo 9§1 delle *Normae*.

<sup>329</sup> Articolo 9§4 delle *Normae*.

*il Gerarca abbia notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave, dopo avere svolto l'indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente>>. Come si può notare, si tratta di una disposizione piuttosto scarna in quanto non viene fornita nessuna informazione esplicativa sulla *notitia criminis* o sull'indagine previa. Per ovviare anche a questo problema la CDF, il 16 luglio 2020, ha pubblicato un *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, il cui contenuto non è normativo, ma serve <<per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza>><sup>330</sup>. In particolare, si farà riferimento alla versione recentemente riformata del 5 giugno 2022.*

La *notitia de delicto* o *notizia criminis* è <<qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all'Ordinario o al Gerarca>><sup>331</sup>. Innanzitutto, bisogna chiarire cosa si intende per ordinario e gerarca: il primo è ai sensi del canone 134§1 <<oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto

---

<sup>330</sup> Introduzione del *Vademecum*. La CDF chiarisce, inoltre, che: <<Si tratta di una sorta di "manuale", che dalla *notitia criminis* alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all'accertamento della verità nell'ambito dei delitti sopra menzionati. Non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso. Nonostante ciò se ne raccomanda l'osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere più chiara l'amministrazione della giustizia>>.

<sup>331</sup> Sezione II, numero 9 del *Vademecum*.

*pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria>>, mentre per le Chiese Orientali il gerarca è <<oltre al Romano Pontefice, anzitutto il Patriarca, l'Arcivescovo maggiore, il Metropolita che presiede a una Chiesa metropolitana sui iuris, e anche il Vescovo eparchiale, nonché coloro che succedono a costoro interinalmente nel governo, a norma del diritto>><sup>332</sup>. Il vescovo può venire a conoscenza della notizia di reato in varie circostanze: la via più diffusa è la denuncia formale che può essere fatta dalla vittima o da persona da lui delegata in forma scritta o orale, ma potrebbe essere pervenuta anche tramite fonti esterne, come i *mass media* o tramite le autorità civili di uno Stato. Inoltre, può giungere anche attraverso fonte anonima <<ossia da persone non identificate o non identificabili>><sup>333</sup>. Nei confronti della denuncia anonima, si precisa che il vescovo non deve necessariamente considerarla falsa, soprattutto se supportata da un'adeguata documentazione, tuttavia, il *Vademecum* invita alla prudenza per scongiurare la possibilità di calunnia a carico del denunciato. Qualora residuo dei margini di incertezza, l'ordinario può comunque utilizzare la denuncia anonima come punto di partenza per iniziare un'indagine sulla fondatezza della notizia<sup>334</sup>, oppure può archivarla nell'eventualità che successivamente vengano fatte altre segnalazioni o emergano nuove prove.*

L'obbligo di denunciare una notizia di reato grava sul soggetto che ne è a conoscenza, il quale non deve necessariamente essere un fedele, solamente dal punto di vista morale e non giuridico. Un vero e proprio obbligo giuridico di segnalazione potrebbe prospettarsi solo nel caso dei soggetti identificati dal *motu proprio Vos estis lux mundi* all'articolo 1: si tratta dei chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica venuti a

---

<sup>332</sup> Canone 984§1 Codice dei canoni delle Chiese Orientali (CCEO).

<sup>333</sup> Sezione II, numero 11 del *Vademecum*.

<sup>334</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 122.

conoscenza del compimento di un delitto contro il sesto precetto del Decalogo, i quali, ai sensi dell'articolo 3, hanno <<l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC>>.

Le fonti normative e il *Vademecum* non indicano quale debba essere il contenuto della denuncia: la dottrina ritiene sufficiente che in essa siano determinati gli elementi essenziali della vicenda, senza che sia <<eccessivamente carica di formalità da osservarsi>><sup>335</sup>. In particolare, devono essere descritte le modalità in cui è avvenuto il fatto, deve essere identificato il nome dell'indiziato e della vittima e, se possibile, devono essere allegate le fonti di prova e ogni altro dato che può essere utile all'autorità.

Il vescovo, una volta ricevuta la *notitia criminis*, deve interrogarsi sulla sua competenza: se l'esito è negativo trasmetterà la notizia all'ordinario competente, se è positivo dovrà valutare la verosimiglianza della denuncia facendo, così, da filtro nei confronti di quelle manifestamente infondate. Qualora la *notitia de delicto* sia <<almeno verosimile>><sup>336</sup> l'articolo 10 delle *Normae* dispone che il vescovo <<svolga l'indagine previa>>. Secondo la maggior parte della dottrina si tratta di un obbligo non solo morale, ma anche giuridico; infatti, in caso di inadempimento questo potrebbe anche incorrere in una sanzione penale ai sensi del canone 1378 sul delitto di abuso d'ufficio. Con il *motu proprio Come una madre amorevole*, inoltre, Papa Francesco, ha stabilito che per cause gravi, che possono portare alla rimozione dall'ufficio ecclesiastico, si intenda anche <<la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi

---

<sup>335</sup> Ivi, p. 124.

<sup>336</sup> Articolo 10 delle *Normae*.

*sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili*>><sup>337</sup>. Si ritiene, quindi, che se normalmente l'ordinario gode di una certa discrezionalità nel valutare la *notitia criminis*, nel caso di segnalazioni relative ai *delicta contra mores* questo debba sempre svolgere l'indagine e comunicarne gli esiti alla CDF, sempre che la denuncia non sia palesemente priva di alcun fondamento. Un obbligo unicamente di tipo morale, invece, è quello di cui al numero 17 del *Vademecum* il quale dispone che: <<l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi>>.

In ogni caso, ai sensi del canone 1717§1 l'indagine deve essere svolta, <<a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua>><sup>338</sup>, personalmente dall'ordinario o <<tramite persona idonea>>. Questa seconda ipotesi è sempre quella preferibile perché, così facendo, il vescovo è preservato nel suo ruolo <<di padre, di pastore e, se scelta la via amministrativa per il prosieguo del procedimento, di giudice terzo>><sup>339</sup>. Per quanto riguarda l'investigatore, il Codice dispone che agisca con <<gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo>><sup>340</sup> e che non possa svolgere il ruolo di giudice nel caso in cui si instaurasse un procedimento giudiziario. Si può ritenere che tale ruolo possa essere svolto anche da un laico, purché in possesso dell'idoneità generale ad assumere un ufficio ecclesiastico<sup>341</sup>; infatti, trattandosi di una fase precedente all'inizio del processo, non si applica quanto disposto dall'articolo 13 delle *Normae* il quale dispone che possono rivestire il ruolo di giudice, promotore di

---

<sup>337</sup> Introduzione del *motu proprio* *Come una madre amorevole*.

<sup>338</sup> L'indagine potrebbe, per esempio, essere superflua quando l'indiziato abbia confessato.

<sup>339</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 129.

<sup>340</sup> Articolo 1717§3 CIC.

<sup>341</sup> Canone 149§1 CIC.

giustizia, notaio e cancelliere solamente i sacerdoti. Per contro, la dottrina ritiene che, per analogia con il canone 483§2, quando nella causa sia in gioco la fama del sacerdote, anche l'investigatore debba essere investito dell'ordine sacro. Il compito dell'investigatore è quello di <<vagliare la fondatezza della notitia criminis>><sup>342</sup> in quanto l'indagine previa <<non è un processo, e il suo scopo non è raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell'accusa. Essa serve: a/ alla raccolta di dati utili ad approfondire la notitia de delicto; e b/ ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama *fumus delicti*, cioè il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l'accusa>><sup>343</sup> Si tratta di <<predisporre una solida base di elementi da sottoporre poi alla Congregazione per la Dottrina della fede al fine di valutare se e come procedere oltre>><sup>344</sup>. È importante precisare che tutti gli indizi raccolti in questa fase non costituiscono una prova; infatti, questi devono essere riprodotti in giudizio nel contraddittorio delle parti per poter essere considerati tali, salvo che si decida per decreto extra giudiziale o per una causa grave ai sensi del canone 1529.

In merito al soggetto accusato, la dottrina ritiene che non abbia il diritto di essere messo a conoscenza delle indagini che si stanno svolgendo a suo carico, mentre il *Vademecum* afferma che si tratti di una decisione di particolare delicatezza la cui decisione è lasciata alla discrezionalità dell'ordinario. In ogni caso, il CIC prescrive che il vescovo o l'investigatore che svolgono l'indagine previa abbiano cura che <<non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno>><sup>345</sup>; infatti, l'eventuale diffusione di notizie potrebbe danneggiare l'indiziato, oltre che la vittima, e potrebbe esporre

---

<sup>342</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 135.

<sup>343</sup> Sezione III, numero 33 del *Vademecum*.

<sup>344</sup> *Ibidem*.

<sup>345</sup> Canone 1717§2 CIC.

l'indagine al rischio di inquinamento delle prove. La segretezza, tuttavia, non può essere del tutto garantita in quanto l'*Istruzione Sulla riservatezza delle cause*<sup>346</sup>, del 6 dicembre 2019, ha stabilito che non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i *delicta graviora* di cui all'articolo 6 delle *Normae* e i delitti di cui all'articolo 1 del *motu proprio Vos estis lux mundi*: ne deriva che l'autorità ecclesiastica non possa sottrarsi dal fornire informazioni su una *notitia criminis* qualora sia richiesto dall'autorità giudiziaria statale e debba fornire gli atti e i documenti richiesti, fatto salvo il segreto d'ufficio.

Una volta conclusa l'investigazione, ai sensi dell'articolo 16 delle *Normae*, il vescovo deve trasmettere quanto prima tutti gli atti della causa alla CDF. Insieme alla copia autentica di tutti i documenti dell'indagine, deve essere allegata anche la Tabella riassuntiva, previamente inviata dalla Congregazione, insieme al *votum* dell'ordinario il quale indica <<la propria valutazione delle risultanze dell'indagine>><sup>347</sup> e sul modo in cui ritenga più opportuno procedere.

Per quanto riguarda la durata dell'indagine, né il Codice né le *Normae* prevedono un limite di tempo entro cui debba essere effettuata: il *Vademecum* indica che debba essere <<adeguata alle finalità dell'indagine stessa>><sup>348</sup> puntualizzando che <<il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine previa può costituire una negligenza da parte dell'autorità ecclesiastica>><sup>349</sup>. Si ritiene che non possa superare il termine di prescrizione del delitto, tenendo presente che nel caso dei *delicta graviora* questo può essere in ogni caso derogato dalla CDF.

---

<sup>346</sup> Infra 2.3.

<sup>347</sup> Sezione III, numero 69 del *Vademecum*.

<sup>348</sup> Sezione III, numero 66 del *Vademecum*.

<sup>349</sup> Ibidem.



In conclusione, si evidenzia che l'articolo 10 dispone che, al verificarsi di circostanze di particolare gravità, il caso possa essere deferito direttamente alla Congregazione senza che siano stati precedentemente svolti i preliminari del processo i quali *<<possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa la quale vi provvede direttamente ovvero a mezzo di un proprio delegato>>*. Detto questo, la prassi della CDF è quella di delegare il compimento dell'indagine al vescovo sia perché questo, per la vicinanza con il luogo e i soggetti coinvolti dal reato, è il più idoneo a svolgerla, sia per evitare di appesantire ulteriormente la mole di lavoro della Congregazione stessa.

### **3.2 Le opzioni a disposizione della Congregazione per la Dottrina della Fede.**

Una volta che la CDF abbia ricevuto tutta la documentazione sul caso, salvo che non disponga che vengano effettuate delle integrazioni, deve decidere in che modo proseguire la causa: la scelta tra le cinque opzioni percorribili, che esamineremo tra poco, spetta al Congresso, o Feria IV, formato dal Cardinale Prefetto, dall'Arcivescovo Segretario, dal Sottosegretario e dal Promotore di Giustizia<sup>350</sup>.

Come prima opzione la Congregazione può disporre l'archiviazione: questo avviene quando ritiene che il caso *<<non richieda alcun intervento penale>>*<sup>351</sup>, ipotesi che si potrebbe verificare per esempio quando *<<il fatto non configura un delictum gravius o l'indagato non lo ha commesso e risulta evidentemente innocente oppure vi sono delle palesi scriminanti o difetta l'elemento soggettivo, per cui l'evento non è attribuibile all'accusato; o, infine, gli indizi raccolti sono insufficienti per esercitare l'azione*

---

<sup>350</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 139.

<sup>351</sup> PIERPAOLO DAL CORSO, in BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 596.

*penale*>><sup>352</sup>. In ogni caso l'archiviazione, che viene disposta per decreto, può essere revocata se successivamente emergono nuove prove a sostegno dell'esercizio dell'*actio criminalis*.

La seconda possibilità prevede che la CDF imponga rimedi penali o penitenze con un provvedimento amministrativo di natura non penale <<*atto a promuovere il bene pubblico della Chiesa incluso il bene della persona denunciata*>><sup>353</sup>. Il ricorso a questa soluzione è preferibile quando l'archiviazione sia stata disposta in caso di mancanza di prove sufficienti per una condanna o quando vi siano particolari condizioni che lo richiedono come, ad esempio, l'età avanzata dell'accusato.

Quando, invece, il Congresso valuti che ci sono elementi sufficienti per esercitare l'azione penale o deferisce il caso all'ordinario competente, indicando se procedere per via giudiziale o per decreto, o avoca la causa direttamente a sé stessa: a partire da questo momento, l'indagato assume giuridicamente la qualifica di imputato. Si ritiene, visto che le *Normae* non specificano altrimenti, che l'avocazione sia disposta qualora ricorrano circostanze particolari che lo giustificano come <<*la presenza di uno scandalo di notevoli proporzioni, il coinvolgimento del Vescovo e del personale del tribunale locale, l'assenza in diocesi di sufficienti garanzie per un sereno svolgimento del processo oppure semplicemente perché non esistano strutture idonee o competenze particolari per portare a termine un procedimento su una tale materia*>><sup>354</sup>. Anche in tali circostanze la causa verrà decisa tramite procedimento giudiziale o extragiudiziale nel rispetto delle norme ordinarie previste dal Libro VII del Codice di diritto canonico.

---

<sup>352</sup> Ibidem.

<sup>353</sup> CHARLES SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora* in DAVIDE CITO, *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 2005, p. 285.

<sup>354</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 141.

Si evidenzia, inoltre, che negli ultimi anni la CDF si è avvalsa di alcuni tribunali locali, scelti direttamente dal Dicastero, per decidere i ricorsi in primo grado in nome e per conto della stessa<sup>355</sup> al fine di garantirne una veloce la risoluzione.

L'ultima opzione che ci rimane da esaminare è quella prevista dall'articolo 26 delle *Normae*<sup>356</sup> il quale stabilisce che: <<*È diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi*>>. Quali siano le ragioni che giustificano il deferimento al Romano Pontefice non è specificato, tuttavia, si ritiene che sussistano, ad esempio, quando <<*il numero delle vittime è elevato o non si riscontra nessun segno di pentimento o il caso è particolarmente odioso o lo scandalo causato è notevole*>><sup>357</sup>. Qualora non siano necessari ulteriori adempimenti procedurali e il Papa approvi la decisione che gli viene proposta, la CDF redige un rescritto che viene trasmesso all'ordinario, a cui spetta l'onere di notificarlo al colpevole, con il quale dichiara che il Sommo Pontefice ha irrogato la dimissione o deposizione dallo stato clericale insieme alla dispensa dalla legge del celibato. Un elemento di criticità, evidenziato dalla dottrina, è rappresentato dalla lesione del diritto di difesa dell'accusato che, necessariamente, si verifica in caso di deferimento della causa al Papa; si consideri, infatti, che gli indizi raccolti durante l'indagine previa sono considerati prove a tutti gli effetti, in deroga al principio della

---

<sup>355</sup> Ibidem.

<sup>356</sup> Il deferimento del caso al Sommo Pontefice era stato concesso tramite una Facoltà nel 2003 ed è stato, poi, recepito con la riforma del motu proprio *Sacramentorum sanctutatis tutela* nel 2010.

<sup>357</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 143.

formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. A tal proposito, per assicurare all'imputato la possibilità di difendersi, la CDF assegna un termine perentorio entro cui questo deve presentare la sua difesa, la quale verrà trasmessa alla Congregazione tramite l'ordinario. Quanto detto assume particolare rilevanza se si considera che la decisione presa dal Romano Pontefice non può essere in alcun modo oggetto di ricorso o di impugnazione.

### **3.3 Il procedimento giudiziale ed extragiudiziale.**

Se la CDF decide di esercitare l'*actio criminalis*, ai sensi dell'articolo 9 delle *Normae*, deve scegliere se procedere con un processo giudiziale o per decreto extragiudiziale. Rimandando a quanto precedentemente detto per una più dettagliata analisi<sup>358</sup>, la terza edizione delle *Normae* ha rimosso la preferenza accordata dalle versioni precedenti alla via giudiziale mostrando, invece, un atteggiamento neutrale e indifferente nei confronti di entrambi i procedimenti. Quale sia stata la scelta effettuata, normalmente la CDF individua il tribunale competente e trasmette la causa al vescovo del luogo in quanto <<è compito dell'Ordinario o del Gerarca, a norma del diritto, svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto>><sup>359</sup>, fatta salva la possibilità che, per particolari motivi, la Congregazione avochi la causa direttamente a se stessa. In entrambi i casi per lo svolgersi dei due procedimenti valgono le regole ordinarie previste dal Codice.

---

<sup>358</sup> Infra 2.3.

<sup>359</sup> Articolo 2§2 delle *Normae*.

Iniziando dal processo giudiziale, il canone 1721 CIC stabilisce che il vescovo debba trasmettere gli atti dell'indagine al promotore di giustizia<sup>360</sup> il quale, a sua volta, deve presentare al giudice il libello di accusa<sup>361</sup>. Si tenga presente che con giudice non si intende un organo monocratico; infatti, ai sensi del canone 1425§2 numero 2 <<le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica>> devono essere riservate ad un collegio di tre giudici. Riguardo ai requisiti richiesti al promotore di giustizia l'articolo 13 *Normae* prevede che possono assumere l'incarico <<solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica>> in ottemperanza a quanto disposto anche dal Codice al canone 1420§4. Si noti, comunque, che alla CDF è concessa la facoltà di dispensare dal requisito del sacerdozio in casi particolari<sup>362</sup>.

Una volta che il promotore di giustizia presenti il libello, si considera esercitata l'azione penale<sup>363</sup> e l'indiziato assumerà la qualifica di accusato il quale deve essere considerato innocente fino a prova contraria e a cui deve sempre essere garantita la possibilità di difendersi in giudizio. A tal proposito, il CIC non ammette che l'imputato possa difendersi da solo ma impone che nomini personalmente un avvocato: in caso di inadempimento

---

<sup>360</sup> Ai sensi del canone 1430 CIC: <<Per le cause contenziose ove il bene pubblico può essere messo in pericolo, e per le cause penali si costituisca in diocesi il promotore di giustizia, che ha il dovere di tutelare il bene pubblico>>

<sup>361</sup> Canone 1504 CIC: <<Il libello con il quale s'introduce la lite deve:

- 1) esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi;
- 2) indicare su quale diritto si fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto è asserito;
- 3) essere sottoscritta dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l'attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti;
- 4) indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto>>.

<sup>362</sup> Articolo 14 *Normae*.

<sup>363</sup> Si noti, tuttavia, che il canone 1724§1 prevede che: <<In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo>>.

sarà il giudice a nominarne uno d'ufficio. In merito all'avvocato l'articolo 13 delle *Normae* non richiede che sia un sacerdote ma solo un fedele provvisto di dottorato o una licenza di diritto canonico che sia stato ammesso dal presidente del collegio<sup>364</sup>.

Seguono poi le altre fasi del processo, iniziando dalla *litis contestatio* dove il giudice definisce i termini della controversia tramite le richieste e le risposte delle parti che <<*oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili le parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nella sentenza*>><sup>365</sup>. A questo punto si apre la fase istruttoria dove <<*possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrano utili per esaminare la causa e siano lecite*>><sup>366</sup> nel contraddittorio delle parti. Oltre all'acquisizione delle prove documentali e all'esame delle testimonianze, l'imputato viene interrogato ma non può essere costretto a deferire il giuramento. La confessione, invece, è ammessa; tuttavia, ai sensi del canone 1536§2, visto che si tratta di una causa che riguarda il bene pubblico, non le si potrà attribuire forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarla in modo definitivo. Conclusa l'istruttoria, il giudice dispone con apposito decreto la pubblicazione degli atti per permettere <<*alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale*>><sup>367</sup>. Se le parti non hanno altre prove da aggiungere, il giudice emette il decreto di conclusione della causa fissando un termine entro cui

---

<sup>364</sup> Anche il Codice al canone 1483 prevede che l'avvocato debba essere approvato dal vescovo; a tal proposito, parte della dottrina ha osservato che questa approvazione potrebbe ledere il diritto di difesa dell'accusato che dovrebbe essere libero di scegliere il professionista che preferisce.

<sup>365</sup> Canone 1513§2 CIC.

<sup>366</sup> Canone 1527§1 CIC.

<sup>367</sup> Canone 1598§1 CIC.

devono presentare difese e osservazioni<sup>368</sup> che usualmente vengono date per iscritto. In questa fase del processo ciascuna parte espone la propria tesi debitamente sostenuta dal materiale istruttorio e risponde a quanto affermato dall'opponente, tenendo presente che *<<nella discussione della causa, sia che essa avvenga per scritto sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore>>*<sup>369</sup>.

Completato tutto il necessario, il giudice deve decidere la causa emanando una sentenza di assoluzione o di condanna. Il canone 1608§1 dispone che: *<<Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa>>*. Tale certezza deve risultare *<<dagli atti e da quanto è stato dimostrato>>*<sup>370</sup> che devono essere valutate secondo la coscienza del giudice *<<ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove>>*<sup>371</sup>.

La sentenza sarà di assoluzione qualora, sulla base degli elementi probatori raccolti, non si raggiunga la certezza morale sulla colpevolezza dell'imputato, o quando il fatto non si sia verificato, o non costituisca reato, o non sia stato commesso dall'imputato, oppure ci siano delle circostanze esimenti della punibilità o manchi l'elemento soggettivo del dolo e il reato non sia espressamente previsto anche come colposo. La sentenza di condanna, invece, verrà emanata quando il giudice accerti che sussistono tutti gli elementi essenziali del reato e che non vi siano cause di esclusione della punibilità oltre al raggiungimento della certezza morale. Dalla lettura del canone 1611 e 1612 si evince che la sentenza debba essere motivata in modo esaustivo e che, dopo aver riferito della fattispecie e della posizione

---

<sup>368</sup> Canone 1601 CIC.

<sup>369</sup> Canone 1725.

<sup>370</sup> Canone 1608§2.

<sup>371</sup> Canone 1608§3.

delle parti con i relativi dubbi, deve rendere conto delle ragioni logico-deduttive su cui si regge. Questa, poi, viene <<*al più presto pubblicata*>><sup>372</sup> indicando i modi in cui può essere impugnata, mentre il dispositivo, qualora il giudice lo permetta, viene notificato alle parti. Ai sensi dell'articolo 16 delle *Normae*, una volta terminato il processo, il tribunale deve trasmettere quanto prima tutti gli atti della causa alla CDF. Infine, in merito al riconoscimento della sentenza canonica nell'ordinamento italiano si tenga presente quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato dei Patti Lateranensi: <<*Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale. Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari*>><sup>373</sup>, e dal Protocollo addizionale del 1984 che al numero 2 lettera c afferma: <<*La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani*>>.

Passiamo, ora, ad esaminare il procedimento extragiudiziale a cui si riferisce unicamente il canone 1720 del Codice. Si tratta di una procedura notevolmente più celere e con meno formalità da adempiere rispetto a quello giudiziale: caratteristiche che, nella prassi, hanno portato la CDF ad

---

<sup>372</sup> Canone 1614.

<sup>373</sup> Riguardo il riconoscimento delle sentenze straniere si veda articolo 730 cpp.



utilizzarlo maggiormente e da cui è derivata la riforma delle *Normae* menzionata poc' anzi. Nonostante parte della dottrina ritenga che il ricorso al procedimento extragiudiziale possa ledere il diritto di difesa dell'accusato, bisogna ricordare che il canone 1342§1 ammonisce di osservare il canone 1720 in merito alla difesa dell'imputato, il quale dispone che a questo siano rese note *<<l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi>>*, e il canone 1608 per quanto riguarda il raggiungimento della certezza morale necessario per la condanna dell'accusato.

Quando la Congregazione non avoca a sé la causa e decide che sia l'ordinario a dovere svolgere il procedimento extragiudiziale, questo deve *<<anzitutto decidere se presiedere personalmente il processo o nominare un proprio Delegato esperto in diritto canonico>>*<sup>374</sup>, stabilendo nel caso se delegare l'intero svolgimento del processo o riservare a sé la decisione finale, e, successivamente, deve nominare due assessori che *<<che assisteranno lui o il suo Delegato nella fase di valutazione>>*<sup>375</sup> e un notaio. Coloro che sono stati nominati, tramite apposito decreto, devono giurare *<<di compiere fedelmente l'incarico ricevuto, osservando il segreto>>*<sup>376</sup>. Come si può notare, non è prevista la nomina di un promotore di giustizia. Questa circostanza ha fatto sollevare ulteriori elementi di criticità da parte della dottrina nei confronti di questo procedimento: è stato, infatti, osservato che, a differenza del procedimento giudiziale dove il soggetto che esercita l'*actio criminalis* e raccoglie gli atti probatori è diverso da colui che li giudica e sulla base di questi decide, in quello extragiudiziale tutto questo spetti all'ordinario. Le circostanze, poi, si complicano se si considera che il

---

<sup>374</sup> Sezione VI, numero 95 del *Vademecum*.

<sup>375</sup> *Ibidem*.

<sup>376</sup> Sezione VI, numero 96 del *Vademecum*.

vescovo ha anche inviato i risultati dell'indagine previa, che potrebbe aver svolto lui stesso, alla CDF insieme al suo voto sulla causa e sul modo in cui si sarebbe dovuto procedere. Per tali motivi, è auspicabile innanzitutto che il vescovo nomini un investigatore per la commissione dell'indagine previa e che, se la Congregazione dispone che il caso sia deciso per decreto, nomini anche un delegato per lo svolgimento del procedimento.

La procedura prende avvio quando l'ordinario, o il suo delegato, notifica all'imputato l'accusa a suo carico e lo convoca invitandolo a disporre la sua difesa. Il decreto di convocazione deve contenere: *<<l'indicazione chiara della persona convocata, del luogo e del momento in cui dovrà comparire, dello scopo per cui viene convocato, cioè prendere atto dell'accusa (che il testo del decreto richiamerà per sommi capi) e delle corrispondenti prove (che non è necessario elencare già nel decreto)>>*<sup>377</sup>. A differenza di quanto previsto precedentemente, l'articolo 20§7 delle *Normae* riformate nel 2021 prevede che anche in caso di procedimento extragiudiziale, l'accusato debba essere obbligatoriamente assistito da un avvocato, il quale deve essere un fedele provvisto di dottorato o di licenza in diritto canonico.

Una volta convocato, all'imputato vengono esibiti tutti gli elementi raccolti dall'indagine previa che costituiscono le prove e gli viene assegnato un congruo termine per poter organizzare la propria difesa. L'ordinario deve garantirgli la possibilità di esibire nuove prove<sup>378</sup> avvalendosi di tutti i mezzi leciti consentiti dal Codice, i quali coincidono con quelli previsti per il processo giudiziale. È necessario precisare che gli elementi raccolti durante l'indagine previa costituiscono a tutti gli effetti le prove del procedimento extragiudiziale, diversamente da quanto previsto per quello giudiziale in cui si impone che vengano acquisite nel rispetto del contraddittorio delle parti.

---

<sup>377</sup> Sezione VI, numero 97 del *Vademecum*.

<sup>378</sup> L'acquisizione di ulteriori prove può essere disposta anche d'ufficio dal giudice.

A tal proposito le prove che non siano state notificate all'accusato non potranno essere poste a fondamento di una decisione perché, in tal modo, non verrebbe garantita all'imputato la possibilità di difendersi.

Conclusa questa fase, il vescovo o il delegato<sup>379</sup> trasmette il fascicolo ai due assessori che devono fornire il proprio parere in forma scritta o in forma orale durante una seduta congiunta con l'ordinario su cui dovrà rendere conto un apposito verbale. A questo punto, se il vescovo ai sensi del canone 1608 raggiunge la certezza morale sulla colpevolezza dell'accusato, emana il decreto di condanna. Tale decreto *<<costituisce un atto personale dell'ordinario o del suo delegato; pertanto, non andrà sottoscritto dagli assessori, ma solo autenticato dal notaio>>*<sup>380</sup>. Il contenuto del decreto penale dovrà *<<citare per sommi capi i principali elementi dell'accusa e dello svolgimento del processo, ma soprattutto esporre almeno brevemente le ragioni su cui si fonda la decisione, in diritto (elencando cioè i canoni su cui la decisione si fonda – per esempio, quelli che definiscono il delitto, quelli che definiscono eventuali attenuanti, esimenti o aggravanti – e, almeno in modo essenziale, la logica giuridica che ha portato a decidere di applicarli) e in fatto>>*<sup>381</sup>.

In merito all'irrogazione delle pene perpetue l'articolo 19§2 stabilisce che possano essere irrogate per decreto solamente previo mandato della CDF. La prassi della Congregazione prevede che qualora l'ordinario ritenga necessario infliggere una pena di tale natura debba trasmettere la richiesta di autorizzazione insieme al fascicolo contenente tutta la documentazione della causa e ad una relazione sulle ragioni a sostegno di questa decisione<sup>382</sup>. In

---

<sup>379</sup> Si precisa che nel caso in cui l'ordinario avesse delegato solamente lo svolgimento del procedimento riservandosi la decisione, il delegato dovrà trasmettere tutti gli atti al vescovo insieme ad un'apposita relazione in cui rende conto dei risultati dell'istruttoria.

<sup>380</sup> PIERPAOLO DAL CORSO, in BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p.601.

<sup>381</sup> Sezione VI, numero 124 del *Vademecum*.

<sup>382</sup> CLAUDIO GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, p. 160.

ogni caso l'imputato, avvisato dell'invio della richiesta, può presentare alla CDF argomenti a sua difesa.

### **3.4 Le misure cautelari e l'impugnazione.**

Al verificarsi di determinate circostanze, potrebbe risultare necessario che l'accusato venga sottoposto a delle misure cautelari. Secondo il canone 1722 queste possono essere applicate solamente a processo iniziato quando sia già stata esercitata l'azione criminale; tuttavia, l'articolo 10§2 delle *Normae* stabilisce che, quando si tratti di delitti riservati, possono essere imposte <<fin dall'inizio dell'indagine previa>>. In ogni caso, nell'emanazione di queste misure, dovrà essere tenuto presente quanto disposto dal canone 1717§2 il quale impone di tutelare il buon nome dell'imputato. Questa norma assume particolare rilevanza soprattutto considerando che la misura cautelare può essere imposta anche all'inizio dell'indagine previa, quando ancora non sono stati raccolti elementi a carico dell'indiziato; infatti, si deve considerare che la natura del reato di abuso sessuale su minore è talmente infamante che molto spesso basta il mero sospetto di averlo commesso a pregiudicare irrimediabilmente l'onore dell'accusato. Ne deriva che chi intende imporre questo provvedimento deve saper bilanciare i diversi, e confliggenti, interessi in gioco che impongono sì di agire per evitare la reiterazione del reato proteggendo la comunità dei fedeli, ma anche di tutelare la fama dell'imputato.

Queste misure sono imposte dall'ordinario o dalla Congregazione al fine <<prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia>><sup>383</sup> una volta sentito il promotore di giustizia e citato l'accusato. A tal proposito, il *Vademecum* specifica che il fatto che la misura

---

<sup>383</sup> Canone 1722 CIC.

cautelare non sia una pena <<deve essere ben chiarito all'interessato, per evitare che egli pensi di essere già stato giudicato o punito prima del tempo>><sup>384</sup>. I provvedimenti cautelari che possono essere applicati sono tassativamente elencati al canone 1722 e consistono nell'allontanamento dell'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, nell'imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio<sup>385</sup>, o nel divieto di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia.

Queste misure possono essere modificate, aggravandole o alleggerendole, quando le circostanze lo richiedano e possono anche essere revocate se vengono meno le ragioni che hanno portato alla loro applicazione<sup>386</sup>. In ogni caso, comunque, cessano per diritto alla conclusione del processo. È, inoltre, possibile proporre ricorso avverso il provvedimento cautelare; tuttavia, bisogna precisare che la proposizione del ricorso non sospende automaticamente gli effetti della misura cautelare.

Per quanto riguarda l'impugnazione, il condannato e, ai sensi dell'articolo 16 e 24 delle *Normae*, il promotore di giustizia della CDF, possono proporre appello o ricorso avverso la sentenza o il decreto. Il primo elemento necessario per poter legittimamente impugnare è rappresentato dall'interesse: l'imputato propone l'appello o il ricorso perché spera di ottenere la riforma totale o parziale della sentenza o del decreto con un esito a lui più favorevole, il promotore, invece, impugna se ritiene che le tre finalità del processo, ai sensi del canone 1341, non siano state sufficientemente soddisfatte. Il canone 1353, inoltre, prevede che:

---

<sup>384</sup> Sezione III, numero 61 del *Vademecum*.

<sup>385</sup> A tal proposito il *Vademecum* precisa che: <<È da evitare la scelta di operare solamente un trasferimento d'ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso>>. Sezione III, numero 63.

<sup>386</sup> La modifica e la revoca delle misure cautelari deve essere disposta per decreto debitamente notificato all'accusato.

*<<L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo>>.*

A decidere per il secondo grado è competente unicamente la Congregazione che, ai sensi dell'articolo 11, nelle cause riguardanti i delitti riservati può sanare gli atti quando siano state violate leggi meramente processuali, fatto salvo il diritto di difesa dell'imputato. Questa facoltà è particolarmente utile se si considera che, come menzionato precedentemente, l'autorità ecclesiastica competente per il primo grado molto spesso non ha un'adeguata formazione giuridica e potrebbe commettere degli errori nell'esecuzione della procedura.

Iniziando dall'appello, l'articolo 16§2 delle *Normae* dispone che debba essere presentato *<<entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza>>*, mentre l'appello incidentale entro 15 giorni dalla proposizione di quello principale. Il giudizio verterà sui capi della sentenza specificatamente appellati: quelli non proposti, infatti, passeranno in giudicato. In deroga a quanto previsto dal canone 1639§1, il quale impone che *<<nel grado di appello non può essere ammessa una nuova causa petendi>>*, l'articolo 17 afferma che il promotore di giustizia possa portare *<<un'accusa specificamente diversa>>* che sarà giudicata dalla Congregazione come se fosse in prima istanza. Tale sentenza può essere a sua volta impugnata: ne deriva che in questo caso ci sarà un terzo grado di giudizio. In ogni caso il giudizio di appello prosegue secondo quanto disposto in via ordinaria dal Codice agli articoli 1628-1640, a cui si rimanda. Infine, ai sensi dell'articolo 18, la cosa passa in giudicato quando la sentenza sia stata emessa in seconda istanza, a prescindere che abbia confermato o meno quella di primo grado, quando non sia stato proposto l'appello entro il termine di cui all'articolo 16§2 oppure quando, nel corso dell'appello, *<<l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa>>*.

Passiamo, ora, ad esaminare il ricorso avverso il decreto che decide sul procedimento extragiudiziale. Una volta ricevuto il decreto, il ricorso non può essere immediatamente presentato; infatti, il canone 1734§1 prevede che: <<Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per scritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore>> entro il termine perentorio di dieci giorni. Entro trenta giorni l'autore deve emanare un nuovo decreto, con il quale corregge il precedente o respinge la domanda, e dalla cui notifica decorrono altri 15 giorni per presentare il ricorso vero e proprio<sup>387</sup>. Nel caso in cui l'autore del decreto non abbia risposto, il termine di 15 giorni decorre dal trentesimo giorno dopo la presentazione della richiesta di revoca o correzione<sup>388</sup>. Il ricorso può essere presentato direttamente di fronte alla CDF o all'autore del decreto impugnato il quale avrà il dovere di trasmetterlo immediatamente alla Congregazione<sup>389</sup>. Ai sensi del canone 1739: <<Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, non solo di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, abrogarlo>>. Il Codice prevede che avverso la decisione sul ricorso, possa essere presentato un ulteriore ricorso alla Segnatura Apostolica<sup>390</sup>. Quando si tratti di delitti riservati, tuttavia, l'articolo 24 delle *Normae* prescrive che il secondo ricorso debba essere presentato <<alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito>>, a differenza della Segnatura Apostolica, <<e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*>>. A tal proposito è auspicabile che chi ha deciso il primo ricorso non partecipi anche al giudizio del secondo. Questa norma si applica

---

<sup>387</sup> Canone 1737§2 CIC.

<sup>388</sup> Canone 1735 CIC.

<sup>389</sup> Canone 1737§1 CIC.

<sup>390</sup> Articolo 123§1 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

a tutti <<gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati>><sup>391</sup>.

Per concludere, si segnala con il *Rescriptum ex audentia SS.mi* del 3 novembre 2014, Papa Francesco ha decretato l'istituzione, all'interno della CDF, di uno speciale Collegio <<formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero, sia esterni ad esso>><sup>392</sup>, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici<sup>393</sup> in caso di *delicta graviora* <<a motivo del numero dei ricorsi e della necessità di garantire un più rapido esame degli stessi>><sup>394</sup>.

---

<sup>391</sup> Articolo 24 delle *Normae*.

<sup>392</sup> Articolo 1 del *Rescriptum*.

<sup>393</sup> Si precisa che l'articolo 4 del *Rescriptum* prevede che: <<qualora il reo sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria, la quale potrà anche decidere casi particolari a giudizio del Papa. Ad essa potranno inoltre essere deferiti altri casi a giudizio del Collegio>>.

<sup>394</sup> Introduzione del *Rescriptum*.





# Conclusione

---

I gravissimi fatti che si sono verificati in merito ai *delicta contra mores* hanno costretto la Santa Sede ad affrontare un problema di enorme rilevanza che, oltre ad aver cagionato danni irreparabili alle vittime, ha compromesso profondamente la credibilità della Chiesa agli occhi della comunità dei fedeli e dell'opinione pubblica internazionale. L'emanazione nel 2001 del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* da parte di Giovanni Paolo II, con in quale viene fornita per la prima volta una disciplina composita sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ha rivelato l'esigenza di una purificazione interna alla Chiesa: missione di cui si sono fatti carico anche i due successivi Pontefici. Paradigmatico è quanto affermato da Papa Francesco nella *Lettera al popolo di Dio*: *<<Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità>><sup>395</sup>.*

Ne sono derivati numerosi provvedimenti sia di tipo pastorale sia normativo che hanno dimostrato la necessità dell'ordinamento ecclesiale di dotarsi di un sistema penale coattivo che venga concretamente applicato. Durante il Concilio Vaticano II, infatti, si era diffuso un atteggiamento di sfavore in merito all'applicazione delle norme penali, giudicate rigide e severe, e si era

---

<sup>395</sup> FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 20 agosto 2018.

privilegiato, al suo posto, un atteggiamento caritatevole e di misericordia nei confronti del reo. Ne è derivata <<l'impressione di tener in piedi un enorme edificio, in gran parte disabitato>><sup>396</sup> e, di fatto, in gran parte disatteso. Il merito, se, vista la gravità della materia, ce ne possa essere alcuno, della lunga vicenda dei *delicta contra mores* è quello di aver messo, con forza, a tacere chi riteneva superflua l'esistenza del diritto penale canonico e di avere affievolito quello "spirito conciliarista" che necessariamente deve guidare l'autorità ecclesiastica nell'applicazione della pena, ma la cui estremizzazione ha, purtroppo, agevolato la diffusione di questo riprovevole delitto.

Tutto questo ha portato Papa Francesco a promulgare la Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei* con cui viene riformato interamente il Libro VI del Codice di diritto penale canonico e il cui incipit è emblematico del rinnovato affidamento alla potestà coattiva della Chiesa: <<*Pascete il gregge di Dio, sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio*>><sup>397</sup>.

La novella riforma insieme ai molteplici provvedimenti normativi, adottati sul tema a partire dal 2001, hanno contribuito a rendere la Chiesa una delle Istituzioni che ha risposto più efficacemente e severamente alla piaga della pedofilia. Rispetto al passato, dove il delitto contro il sesto precetto del Decalogo veniva punito solo in quanto equiparato al crimine di *sollicitatio ad turpia* commesso in occasione del sacramento della confessione, la disciplina normativa dei *delicta contra mores* risulta, ora anche a livello codicistico, puntuale e funzionale alla tutela dei minori. Possiamo ritenere che la severità, talvolta criticata dalla dottrina, delle misure predisposte alla repressione di questo reato possa essere completamente giustificata dalla

---

<sup>396</sup> FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Per una critica riscoperta del diritto penale della*, p. 307

<sup>397</sup>Prima lettera di Pietro, 5,2.

gravissima situazione in cui si trovava la Chiesa; tuttavia, non bisogna dimenticare quelle che sono le peculiarità del sistema penale canonico rispetto agli ordinamenti statuali. Nell'ordinamento ecclesiale, infatti, il perseguimento della *lex suprema* della *salus animarum* comporta che tra gli obiettivi principali della punizione del reo vi sia la sua redenzione dal peccato, e delitto, che ha commesso; inoltre, la pena deve essere applicata, nel rispetto dell'*aequitas* canonica, come *extrema ratio* solamente quando ogni altro rimedio di tipo pastorale si sia rivelato vano. Possiamo, quindi, concludere che il compito più gravoso che la Santa Sede sarà chiamata ad affrontare consisterà nella ricerca del corretto bilanciamento tra l'esigenza di repressione di tali condotte e il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento canonico. Inoltre, è necessario rilevare che dovrà tutelare adeguatamente anche l'imputato, fin dall'inizio dell'indagine previa e per tutta la durata del processo, per evitare il verificarsi di situazioni in cui questo, pur giuridicamente assolto, risulti, ormai, inevitabilmente colpevole agli occhi della comunità dei fedeli.



# Bibliografia

---

AGNOLI FRANCESCO, BERTOCCHI LORENZO, GUZZO GIULIANO, INTROVIGNE MASSIMO, VOLONTÈ LUCA, *Indagine sulla pedofilia nella Chiesa*, Verona, 2012.

ARRIETA JUAN IGNACIO, *Riservatezza e dovere di denuncia*, in L'Osservatore romano, 2019.

ARRIETA JUAN IGNACIO, *Proemio* in BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, 2021.

ARIAS JUAN, ARRIETA JUAN IGNATIO, *Liber VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, in Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, Roma, 2022.

BONI GERALDINA, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2019.

BONI GERALDINA, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2022.

BOTTA RAFFAELE, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, 2001.

CALABRESE ANTONIO, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2006.

CAPPELLINI ERNESTO, *La legge per l'uomo. Una Chiesa al servizio*, Roma, 1979.

CARDINALE GIANNI, *A difesa della santità dei sacramenti in 30giorni*, www.30giorni.it, 2002.

CIPROTTI PIO, *Il diritto penale della Chiesa dopo il Concilio in La Chiesa dopo il Concilio, atti del Congresso internazionale di diritto canonico (14-19 gennaio 1970)*, Milano, 1972.

CIPROTTI PIO, *Diritto penale canonico*, Roma, 1986.

CITO DAVIDE, *Nota al m.p. sacramentorum sanctitatis tutela*, in *Ius Ecclesiae*, 2002.

CITO DAVIDE, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, in *Ius Ecclesiae*, 2010.

CITO DAVIDE, *Le nuove "Normae sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede". Prime riflessioni*, in *Ius Ecclesiae*, 2022.

COCCOPALMERIO FRANCESCO, *Per una critica riscoperta del diritto penale della Chiesa*, in ERNESTO CAPPELLINI, *La legge per l'uomo. Una Chiesa al servizio*, Roma, 1979.

COMOTTI GIUSEPPE, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, in *Ius Ecclesiae*, 2020.

DAL CORSO PIERPAOLO, in BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, 2021.

DALLA TORRE GIUSEPPE, *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019.

DE LUCA LUIGI, *I diritti fondamentali dell'uomo nell'ordinamento canonico*, in *Acta Congressus Iuris Canonici 1950*, Roma, 1953.

DE PAOLIS VELASIO, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2012.

DE PAOLIS VELASIO, CITO DAVIDE, *Le sanzioni nella Chiesa, Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Roma, 2000.

FANTELLI PAOLA, *Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2013.

FEDELE PIETRO, *Il principio <<nullum crimen sine lege>> e il diritto penale canonico*, in *Rivista Italiana di Diritto Penale*, 1937.

GENTILE CLAUDIO, *I delicta graviora contra mores, normativa sostanziale e procedurale*, Roma, 2018.

GENTILE CLAUDIO, *Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2020.

GENTILE CLAUDIO, *Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2022.

GHIZZONI LORENZO, in IACOPO SCARAMUZZI, *Abusi, la CEI introduce l'obbligo di denuncia alle autorità civili*, in *La Stampa*, [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it), 23 maggio 2019.

HERRANZ JULIAN, *De principio legalitatis in exercitio potestatis ecclesiasticae*, in *Acta Conventus internationalis canonistarum 1968*, Roma, 1970.

INTROVIGNE MASSIMO, MARCHESINI ROBERTO, *Pedofilia, Una battaglia che la Chiesa sta vincendo*, Milano, 2014.

LABANDEIRA EDUARDO, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994.



LLOBELL JOAQUIN, *Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia penale*, in *Ius Ecclesiae*, 1997.

LOMBARDI FEDERICO, *Il significato della pubblicazione delle nuove "Norme sui delitti più gravi"*, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va), 2001.

MANTUANO GINESIO, *La riserva di legge nell'ordinamento penale della Chiesa. Ambito e limiti della «extensio»*, Padova, 1974.

MICHIELS GOMMAR, *De delictis et poenis: Commentarius libri V Codicis Juris Canonici*, Milano, 1929.

MILANI DANIELA, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2013.

MIRAGOLI EGIDIO, *Il confessore e il de sexto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1991.

MONETA PAOLO, *Introduzione*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico, Atti del XLII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona 5-8 settembre 2011)*, Città del Vaticano, 2012.

MONETA PAOLO, *Introduzione al diritto canonico*, Torino, 2016.

PAPALE CLAUDIO, *I delitti contro la morale* in *Questioni attuali di diritto penale canonico, Atti del XLII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona 5-8 settembre 2011)*, Città del Vaticano, 2012.

PAROLARI ENRICO, *Aspetti psicopatologici dei delitti canonici*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico, Atti del XLII Congresso*

*Nazionale di Diritto Canonico (Verona 5-8 settembre 2011)*, Città del Vaticano, 2012.

PIGHIN BRUNO FABIO, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2014.

PIGHIN BRUNO FABIO, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, 2021.

SALVATORI DAVIDE, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora* in Quaderni di diritto ecclesiale, Città del Vaticano, 2012.

SCARAMUZZI IACOPO, *Abusi, la CEI introduce l'obbligo di denuncia alle autorità civili*, in *La Stampa*, 23 maggio 2019.

SCIACCA GIUSEPPE, *Principio di legalità e ordinamento canonico e suoi riflessi nel diritto penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2019.

SCICLUNA CHARLES, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora* in DAVIDE CITO, *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 2005.

SERRA BEATRICE, *Sull'equità canonica quale oggetto di una pretesa giuridicamente esigibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2017.

VERSALDI GIUSEPPE, *Aspetti psicologici degli abusi sessuali perpetrati da chierici*, in *Periodica de re canonica*, 2002.

ZANOTTI ANDREA, *Actus humanus e principio di responsabilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2015.



# Ringraziamenti

---

La fine dell'università rappresenta l'esito di una fase molto lunga della vita di uno studente e segna inevitabilmente l'inizio di una nuova. Mi sembra doveroso, quindi, esprimere alcuni ringraziamenti: i miei genitori che hanno permesso mi potessi dedicare allo studio al riparo dalle difficoltà della vita "vera" e i miei fratelli, Margherita e Giovanni che hanno condiviso con me questo percorso; i miei nonni Guglielmo, Valeria, Cucky e Nino che con la loro dolcezza e la loro saggezza hanno sempre rappresentato un porto sicuro e un esempio da cui trarre ispirazione; Maddalena a cui mi lega un'amicizia profonda e vera che continua più forte che mai nonostante le difficoltà della distanza; Greta, che con la sua sincerità ha sempre avuto il coraggio di dirmi quello che avevo bisogno di sentirmi dire ma che non volevo ammettere a me stessa, e le mie amiche storiche Lucia, Maria, Giulia, Caterina che sono state le compagne di mille risate e avventure e che con la bellezza del loro spirito, al netto degli innumerevoli difetti, mi arricchiscono da ormai dodici anni: sappiate che per me è motivo di orgoglio potermi considerare vostra amica; i miei "suoceri" Cristina e Mauro che fin dal primo momento mi hanno accolto nella loro famiglia con gentilezza, disponibilità e simpatia senza chiedere nulla in cambio. Infine, il ringraziamento più importante va a Leonardo: non hai bisogno di parole per conoscere l'amore che mi lega a te, ti basta leggerlo ogni giorno negli occhi con cui ti guardo. Grazie per la dedizione che mi dimostri e per essere la luce che illumina il mio buio.